

CCCLXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TOSATO

INDICE		PAG.		PAG.
		PAG.		
Congedi:			GUI	14083, 14090
PRESIDENTE	14066		BERTOLA	14084
Disegni e proposte di legge (Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa):			DOMINEDÒ. <i>Relatore per la maggioranza</i>	14085, 14089, 14090, 14091, 14092
PRESIDENTE	14066		ARATA	19089
Proposta di legge (Deferimento a Commissione in sede legislativa):			Disegno di legge (Presentazione):	
PRESIDENTE	14066		JERVOLINO. <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>	14081
Proposta di legge (Annunzio):			PRESIDENTE	14081
PRESIDENTE	14066		Sostituzione di un deputato:	
PAOLUCCI	14066		PRESIDENTE	14081
Disegno di legge (Seguito della discussione):			Disegno di legge (Non approvazione da parte di Commissione in sede legislativa):	
Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175)	14066		PRESIDENTE	14081
PRESIDENTE	14066, 14083		Interrogazioni (Svolgimento):	
GERMANI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	14066, 14073		PRESIDENTE	14093, 14096, 14097, 14098
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	14068, 14073, 14087, 14089, 14090, 14092		SCELBA. <i>Ministro dell'interno</i>	14094, 14111
MONTICELLI	14069		LACONI	14097
GRIFONE, <i>Relatore di minoranza</i>	14069		SANSONE	14098, 14099
CAPALOZZA	14069		DI VITTORIO	14100
TOZZI CONDIVI	14071, 14073, 14085, 14091		SANTI	14105
TONENGO	14072		SARAGAT	14108
ZANFAGNINI.	14072, 14077, 14089, 14091		LOPARDI	14110
MICELI	14072, 14073		TOGLIATTI	14112
COLI	14074, 14089		Proposta di inchiesta parlamentare (Annunzio):	
LECCISO	14074, 14076		PRESIDENTE	14114
BENVENUTI	14081, 14090		DI VITTORIO	14114
ROSELLI	14082		Interrogazioni (Annunzio):	
			PRESIDENTE	14114

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

La seduta comincia alle 16.

SULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Lazzati, Pecoraro e Russo Perez. (I congedi sono concessi).

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla I Commissione:

« Norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) » (681);

« Concessione di un contributo di lire 3.000.000 all'Associazione italiana alberghi della gioventù » (820);

dalla III Commissione:

« Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del codice civile nei riguardi di società e di consorzi » (677);

« Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari » (914);

dalla IV Commissione:

« Regularizzazione dei crediti del Portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero » (77);

« Scioglimento del Consorzio per sovvenzioni ipotecarie in liquidazione con sede in Napoli e assorbimento delle attività e passività da parte del Banco di Napoli » (849);

dalla VIII Commissione:

« Maggiorazione alla misura di alcune competenze accessorie del personale dipendente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (881).

Nelle medesime riunioni, la IV Commissione e la VI hanno, rispettivamente, approvato le seguenti proposte di legge:

PETRUCCI: « Valutazione del tempo trascorso dagli impiegati dello Stato nella posizione di aspettativa per motivi di salute, ai fini del trattamento di quiescenza » (784);

TESAURO: « Disposizioni transitorie per esami di abilitazione alla libera docenza » (837);

Deferimento di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Il presidente della I Commissione permanente (Interni) ha chiesto che la proposta di legge di iniziativa del deputato Cappugi:

« Proroga delle disposizioni concernenti l'esodo spontaneo del personale delle Amministrazioni dello Stato », (891);

già assegnata alla Commissione stessa in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di una proposta di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata una proposta di legge di iniziativa del deputato Paolucci:

« Delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia per i delitti di furto, di appropriazione indebita e di ricettazione commessi in danno delle Forze armate durante tutto il periodo della loro permanenza in Italia » (943).

Avendo il proponente dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

PAOLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Domando l'urgenza per questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Vi sono altri progetti legislativi in materia. Comunque comunicherò la sua richiesta al presidente della Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri sono stati svolti tutti gli emendamenti all'articolo 4.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

L'onorevole relatore, per la maggioranza ha facoltà di esprimere su di essi il parere della Commissione.

GERMANI. *Relatore per la maggioranza.* L'emendamento proposto dall'onorevole Monticelli, in sostanza, è conforme al contenuto della disposizione quale è stata proposta dalla Commissione. L'onorevole Monticelli si preoccupa soprattutto che sia meglio determinata questa esenzione dalla corresponsione degli obblighi colonici in relazione soprattutto all'allevamento degli animali da bassa corte, ovini e suini. Mentre la Commissione ha ritenuto di dover stabilire il limite per questo allevamento riferendosi al fabbisogno familiare secondo gli usi locali, l'onorevole Monticelli propone, sì, che il limite fondamentale sia quello del fabbisogno familiare, ma che invece di far riferimento agli usi locali, la determinazione sia rinviata ai patti provinciali o, in mancanza di essi, ai contratti individuali. I patti collettivi e individuali, poi — aggiunge l'onorevole Monticelli — stabiliranno anche il riparto dei prodotti per gli allevamenti eccedenti tale limite.

La Commissione non è favorevole a questo emendamento, poiché ritiene che, trattandosi di una norma introdotta in una legge di carattere generale, questa debba limitarsi a stabilire un principio. Le singole determinazioni potranno avvenire, poi, in sede di contrattazioni collettive o, eventualmente, di contrattazioni individuali. La Commissione ritiene che, riferendosi agli usi locali, si sia fatto un riferimento abbastanza circostanziato e preciso. Insiste, perciò, sul suo punto di vista. Ciò non esclude, naturalmente, che in sede di contrattazioni collettive o individuali si possa meglio precisare il contenuto di questa norma.

L'emendamento degli onorevoli Grifone, Miceli ed altri si differenzia, in sostanza, dalla proposta della Commissione in questo: mentre la Commissione si riferisce al tempo, successivo all'entrata in vigore della legge che andiamo discutendo, viceversa gli onorevoli proponenti vorrebbero che questa disposizione, che abolisce definitivamente gli obblighi colonici, entri in vigore a partire dall'annata agraria 1946-47; cioè — praticamente — da quando, con le disposizioni del lodo De Gasperi e della tregua mezzadrile, questi obblighi colonici sono stati sospesi. La Commissione non ritiene che nella formulazione di una legge di carattere generale che, come ho detto poc'anzi, deve valere soprattutto per l'avvenire e che implica modificazioni sostanziali anche alle disposizioni del

codice civile, si debba far riferimento a qualche cosa già maturato nel passato.

La materia contemplata da tale emendamento è di carattere transitorio e non di diritto permanente, qual'è quella che andiamo a regolare con questa legge. Vedremo eventualmente se, in sede di norme transitorie, dovremo introdurre un principio di questo genere.

L'emendamento Grifone si differenzia dal testo della Commissione in un altro punto e cioè là dove — accennando agli animali di bassa corte, ovini e suini — non pone alcun limite alla possibilità di tali allevamenti da parte del mezzadro o colono. In ciò la Commissione non è concorde, in quanto ritiene che i rapporti economici fra le parti regolati, trattandosi di mezzadri, coloni o compartecipanti, dalle quote di riparto e che quanto non si realizza attraverso questa ripartizione per quote, costituisca una specie di supererogazione. Ora, noi riteniamo che si debba stabilire un limite per tutto ciò che è concesso al mezzadro o al compartecipante all'infuori della normale ripartizione del prodotto. La Commissione ha stabilito il limite nel fabbisogno familiare, con le integrazioni cui accenneremo successivamente.

Pertanto, la Commissione non è favorevole all'emendamento, appunto perché, ripeto, esso non stabilisce con sufficiente determinatezza quale debba essere il limite di questi allevamenti.

Vi è, poi, l'emendamento Tozzi Condivi che pure si riferisce alla questione degli obblighi, ma che riguarda solamente il primo comma dell'articolo 4.

L'onorevole Tozzi Condivi propone che questo comma si precisi meglio e si aggiunga una specificazione del seguente tenore: «...non aventi attinenza con la coltivazione del fondo e con la conservazione dei prodotti anche di parte padronale». Ritengo che con la semplice interpretazione della formula «coltivazione del fondo» si potrebbe intendere compresa anche la «conservazione dei prodotti»; ma poiché è meglio evitare discussioni, possiamo essere d'accordo sul contenuto dell'emendamento. Poiché, tuttavia, i prodotti non sono soltanto di parte padronale ma anche di parte colonica, la Commissione accoglie l'emendamento Tozzi Condivi limitatamente alle parole: «e con la conservazione dei prodotti».

Vi sono, poi, alcuni emendamenti coi quali si tende a stabilire una norma più precisa rispetto alla dizione del testo proposto dalla Commissione. È stato osservato che questa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

limitazione degli allevamenti di animali di bassa corte, nei limiti del fabbisogno della famiglia, è stata talvolta interpretata in senso eccessivamente restrittivo dalla giurisprudenza; e d'altra parte — si è detto — è in contrasto con una situazione di fatto già venutasi a maturare: cioè, gli allevamenti in taluni casi sono consentiti anche al di là dei limiti del fabbisogno familiare.

Ora, per la verità, l'intenzione della Commissione, nel proporre la formula « nei limiti del fabbisogno familiare secondo gli usi locali », era quella di non volere limitare questa possibilità di allevamento al fabbisogno alimentare in senso rigoroso. Noi abbiamo ritenuto di aggiungere « secondo gli usi locali » appunto perché gli usi locali valessero a interpretare e a specificare questa facoltà concessa nei limiti del fabbisogno familiare; ma nella nostra intenzione questo valeva soprattutto in senso estensivo e non restrittivo.

Riterrei che il testo della Commissione sia sufficiente in questo senso, coi chiarimenti che a nome della Commissione ho dato e di cui resterà traccia nei lavori preparatori: cioè, si intende che sono gli usi locali che determinano il limite del fabbisogno familiare che, a nostro parere, dovrebbe essere la misura normale consentita per questi allevamenti.

Tuttavia la Commissione non è aliena dall'accettare l'emendamento che è stato proposto dall'onorevole Bellucci, il quale propone che si inserisca fra le parole « del fabbisogno della famiglia, secondo gli usi locali » la disgiuntiva « o ». Di modo che, dove il limite del fabbisogno familiare è in atto, varrà quello, però con l'accennata interpretazione estensiva; ma, là dove ormai secondo gli usi locali è consentito al mezzadro, al colono o al partecipante un allevamento familiare, anche superiore agli usi locali, dovrà farsi riferimento a questi usi locali.

La Commissione, pertanto, è favorevole all'emendamento Bellucci in questo senso.

Con ciò, credo si possa ritenere assorbito, o superato l'emendamento proposto dall'onorevole Borioni.

Rimane da esaminare l'altro emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi, secondo cui i limiti del fabbisogno familiare, là dove non esistono usi locali, sono fissati in due capi di animali di bassa corte per ettaro.

La Commissione ritiene che una precisazione di questo genere non sia conforme alla tecnica legislativa di una legge generale, come quella che stiamo discutendo. Vi saran-

no gli usi locali o le clausole dei patti collettivi che, in senso più favorevole al lavoratore, potranno disciplinare questa materia.

Pertanto, la Commissione è contraria all'accoglimento dell'emendamento Tozzi Condivi.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 4?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sul primo comma dell'articolo 4 non mi pare vi sia dissenso, altro che per quel che riguarda la richiesta di retroattività di cui all'emendamento Grifone.

Non riterrei opportuno accettare questo concetto di retroattività, e quindi sono contrario a questa parte dell'emendamento.

Sulla seconda parte, cioè sulla estensione delle regalie e dei compensi dovuti dal concedente, sono stati proposti vari emendamenti che esaminerò nel loro complesso.

La formula della precedente legge, introdotta in seguito ad una proposta di emendamento, ha dato luogo a interpretazioni giurisprudenziali che io non posso condividere. Si è confuso, a torto, secondo me, il fabbisogno familiare con il fabbisogno alimentare, mentre si dovevano distinguere gli allevamenti a scopo industriale da quegli allevamenti che, magari superando lo stretto fabbisogno familiare, avevano pur sempre lo scopo di assicurare una piccola risorsa familiare, soprattutto alle massaie della famiglia colonica. L'interpretazione data in taluni casi, secondo me, non è nemmeno conforme alla legge vigente. Tuttavia mi sembra opportuno chiarire in modo definitivo questa questione, distinguendo due categorie: allevamento a tipo industriale ed allevamento a tipo familiare.

A questa esigenza d'interpretazione e di maggiore chiarezza della norma mi pare venga incontro, sostanzialmente, l'emendamento dell'onorevole Bellucci.

Tale emendamento è molto semplice perché sostituisce ad una virgola una « o »; ma con questa sostituzione mi pare che si venga incontro alle preoccupazioni affiorate negli altri emendamenti proposti, che così si possono considerare assorbiti. Per conseguenza, non posso accettarli. Non posso accettare, in particolare, che venga fissato un numero determinato di capi per ettaro: due, secondo l'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi, sei secondo la richiesta degli onorevoli Borioni ed altri. Le due proposte, in relazione alla superficie, sono entrambe ingiustificate, poiché non si può non tener conto della natura del terreno, dell'estensione e della qualità del podere. Quindi, preferirei lasciare la questione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

all'interpretazione; ma soprattutto preferirei che in sede di articolo 35 — quando parleremo delle possibilità di deroga — si concedesse alle regioni un potere di regolamentazione. Le regioni potrebbero meglio adeguare queste norme (che, come norme generali, mi paiono sufficienti) alle necessità locali; potrebbero meglio adeguarle alla realtà di ciascuna provincia, di ciascuna zona agraria. Quindi, vorrei pregare la Camera di riprendere in considerazione la possibilità di completare la norma stessa in sede di articolo 35, attribuendo espresso potere regolamentare alle regioni di modificare la norma per adeguarla, se necessario, alle singole situazioni locali. Si può aggiungere anche la potestà regolamentare della regione, dunque.

Ho trascurato di esaminare uno degli emendamenti dell'onorevole Tozzi Condivi, precisamente quello che si propone di aggiungere le parole « e con la conservazione dei prodotti anche di parte padronale ». Io direi di limitare l'aggiunta alle parole: « con la conservazione dei prodotti », che è una parte della lavorazione, escludendo le parole « anche di parte padronale ».

Mi pare di aver così esaminato sostanzialmente tutti gli emendamenti. Ripeto che, avendo accettato l'emendamento dell'onorevole Bellucci, ritengo superati gli altri.

PRESIDENTE. Onorevole Monticelli, insiste sul suo emendamento ?

MONTICELLI. Signor Presidente, lo ritiro, avendo preso atto delle dichiarazioni del relatore e del ministro.

Sono d'accordo nel rimandare alla regolamentazione nei patti provinciali il riparto dei prodotti per gli allevamenti eccedenti il limite del fabbisogno familiare.

PRESIDENTE. Onorevole Grifone, ella mantiene il suo emendamento ?

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Debbo subito dichiarare che non saremmo alieni dal rinunciare a quella parte della disposizione che si riferisce alle annate precedenti, senza peraltro non far rilevare che non si tratterebbe di dare un valore retrattivo alla presente legge, ma solo di introdurre una interpretazione autentica della legge precedente.

Per quanto riguarda il resto, onorevole Presidente, ella vorrà consentirmi un riferimento, in questa mia succinta dichiarazione di voto, all'intervento che su questa materia,

su questo articolo, ha svolto ieri sera l'onorevole Tozzi Condivi, le cui affermazioni destano alta meraviglia e dimostrano come, con la norma proposta dalla Commissione ed illustrata dall'onorevole Tozzi Condivi, si ha intenzione di fare addirittura un passo indietro rispetto alla norma contenuta nell'articolo 5 della legge 4 agosto 1948, n. 1094. Un passo indietro, e lo posso dire, seguendo il pensiero espresso dallo stesso onorevole Tozzi Condivi in questa aula l'anno scorso — se ben ricordo, nella seduta del 6 luglio 1948 —.

Perché, onorevoli colleghi, allora discutendosi il citato articolo 5 della legge di proroga, l'onorevole Tozzi Condivi si oppose ad un emendamento coordinato Sartor-Stella-Grifone ed altri, sostenendo appunto che esso sospendesse i compensi forfetari che, secondo lui, non devono essere sospesi per essere — egli diceva — tutt'altra cosa delle regalie. Egli dichiarò, in quella circostanza, di votare contro, e votò contro, ma la norma passò, e passò, sostanzialmente, secondo lo emendamento Sartor-Stella-Grifone e col significato che i proponenti e tutti, compreso l'onorevole Tozzi Condivi, le attribuivano. Dunque, secondo la legislazione vigente, quei compensi forfetari non sono dovuti, mentre oggi l'onorevole Tozzi Condivi vorrebbe far dire precisamente l'opposto all'articolo 4 del testo della Commissione, che andiamo discutendo e che pure corrisponde nella lettura nello spirito e nella volontà espressa nei lavori preparatori all'articolo 5 della legge 4 agosto 1948 !

Che cosa ha sostenuto ieri sera l'onorevole Tozzi Condivi ?

Egli ha sostenuto che, nell'azienda mezzadrile, gli animali di bassa corte e i suini possono dar luogo ad un allevamento industriale, per cui vige il riparto stabilito dalla legge, cioè il riparto di carattere generale relativo a tutti gli altri prodotti. Possono dar luogo, inoltre, ad un allevamento contrattuale: e precisamente quello disciplinato dai capitoli colonici e dalle scritte coloniche, per cui il contadino è tenuto a versare al concedente un determinato numero di capi di pollame o, per i suini, una quantità di carne. Possono dar luogo, infine, egli afferma, ad un allevamento familiare, che sarebbe quello lasciato alla libera iniziativa del mezzadro, per cui il mezzadro non ha alcun obbligo verso il concedente, ma per cui, spiega compiaciuto l'onorevole Tozzi Condivi, vi è l'antica buona usanza, vi è la lodevole tradizione di rispetto che il mezzadro ne tragga graziosamente, spontaneamente, una parte, per portarla nelle feste

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

comandate e in altre circostanze (che l'onorevole Tozzi Condivi, certo, si augura siano il più possibile frequenti) alla tavola del « padrone ».

Secondo l'onorevole Tozzi Condivi, soltanto nei confronti dall'allevamento familiare non dovrebbe esservi l'obbligo della corresponsione. Teoria molto curiosa, molto strana e, me lo permetta l'onorevole Tozzi Condivi, addirittura ridicola, perché si vorrebbe sancire, con una legge, che non è obbligo quello che obbligo non è: che il mezzadro non ha il dovere giuridico di portare alla tavola del « padrone » ciò che porta senza esservi tenuto!!

TOZZI CONDIVI. Perciò si chiama regalia.

CAPALOZZA. Questo è stato il succo dell'intervento di ieri sera dell'onorevole Tozzi Condivi; il quale poi — bontà sua — è arrivato a consentire che una famiglia colonica, per quanto grande sia (ci sono famiglie coloniche, nella sua — e mia — regione marchigiana, di 20-25 persone), potrebbe allevare senza obbligo di corresponsione forfettaria a favore del concedente, tutt'al più due capi di pollame per ettaro! Oh, la generosa concessione che fa l'onorevole Tozzi Condivi! Per buona fortuna, lo stesso relatore onorevole Germani e lo stesso onorevole Ministro sono contrari a questa determinazione; ma ciò non toglie che siffatta proposta sia, a mio avviso, una testimonianza della mentalità dell'onorevole Tozzi Condivi e di quelli che la pensano come lui!

Per quanto riguarda l'allevamento di carattere industriale, noi conveniamo con coloro che ritengono che tale allevamento debba rientrare nel quadro dei rapporti mezzadrili e nel quadro del riparto dei prodotti del fondo: questo noi l'abbiamo sempre riconosciuto; e l'ho riconosciuto io stesso nella seduta del 28 aprile 1949, allorché mi sono occupato ancora della materia delle regalie, dei compensi e delle onoranze.

Quel che è certo si è che il ragionamento dell'onorevole Tozzi Condivi non può essere accolto in ordine agli allevamenti previsti nei capitolati e nelle scritte, perché dagli obblighi previsti nei capitolati e nelle scritte — proprio di questi — si è voluto stabilire la sospensione con la legge del 1948 e si vuole oggi stabilire l'abolizione. Lo abbiamo sentito autorevolmente poc'anzi dalla bocca dell'onorevole relatore e dalla bocca dell'onorevole ministro Segni.

Prima di terminare, onorevole signor Presidente, vorrei osservare che c'è qualche

cosa di peggio. Perlomeno l'onorevole Tozzi Condivi difende gli interessi di quella classe, di quella casta alla quale egli appartiene, o, se più vi piace, parla come difensore di una classe e di una casta (*Rumori al centro e a destra*). È così, onorevoli colleghi; e, senza che voi perdiate le staffe, io vi ricorderò che nella terra dell'onorevole Tozzi Condivi vive quell'avvocato Giovanni Antonelli, che ho già avuto occasione di ricordare in un mio intervento del 23 maggio scorso, il quale pensa che la riforma agraria in Italia sia già fatta: la riforma agraria è la mezzadria, è costituita dall'istituto mezzadrile! Perciò non si deve fare nient'altro che lasciare la mezzadria qual'è, come istituto tradizionale, secolare e — mi suggerisce giustamente ed opportunamente l'onorevole Miceli — esemplare!!!

C'è di peggio, dicevo, perché se l'onorevole Tozzi Condivi sostiene un punto di vista che, ripeto, non è criticato solo da noi, ma è criticato anche dai colleghi della Commissione e dall'onorevole ministro, c'è una magistratura nella regione dell'onorevole Tozzi Condivi, nella regione marchigiana, che è la mia e la sua regione, che la pensa allo stesso modo e forse più regressivamente dell'onorevole Tozzi Condivi.

V'è una magistratura che dà autorità di esegesi giurisprudenziale del diritto scritto alle pazzesche, alle ridicole interpretazioni che vengono date e sostenute da qualcuno in questa aula, oltreché dalla stampa interessata, cioè dalla stampa dei proprietari terrieri o dalla stampa cosiddetta indipendente.

Infatti, v'è una incredibile sentenza del tribunale di Macerata — io l'ho citata già ieri sera, questa sentenza, e l'ha citata pure l'onorevole Borioni —, ma si era così in pochi che ritengo sia bene richiamarla ancora e leggerne qualche frase. Secondo quel tribunale, *fabbisogno familiare del contadino*, relativo agli animali di bassa corte, sarebbe nient'altro che il fabbisogno alimentare, e pertanto sarebbe un fabbisogno inesistente... « È notorio — sono parole della sentenza — che i contadini o per sobrietà e frugalità di vitto o per altra ragione non mangiano di solito polli né uova (*Commenti — Si ride*), ma in massima parte li vendono ». E allora, poiché li vendono, ne consegue che l'allevamento che essi fanno nel podere non è allevamento familiare, ma è allevamento industriale, ed essendo industriale, essi devono pur sempre portare le regalie e le onoranze al padrone non riferendosi la sospensione di cui all'articolo 5 della legge dell'agosto 1949 a tale allevamento!!

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

Ora, onorevoli colleghi, io penso che questa sentenza — che non è l'unica, perché vi potrei leggere dei brani di quella della corte di appello di Firenze che ho pure citato ieri sera e di altre ancora — sia davvero un termometro, che segna in modo molto chiaro e preciso, la temperatura anticontadina di certi magistrati. Io penso che questa sentenza sia una prova della prevenzione, della ostilità, spesso del dispetto e dell'odio, che certi magistrati, inostricati alla classe dei proprietari terrieri, devianti da una mentalità paternalistica e spesso schiavistica, nutrono per i lavoratori manuali in genere, per i lavoratori della terra, per i « villani », in modo del tutto particolare. Io penso che questa sentenza sia un indice della cieca e vendicativa indignazione che costoro hanno, anche se sono uomini di toga, verso queste masse di sfruttati, queste masse di oppressi.

Ecco i motivi, onorevoli colleghi, per cui io invito formalmente, pressantemente, la Camera a voler formulare la disposizione, in modo tale che non si presti in alcun modo a deviazioni esegetiche di siffatto genere, in modo tale che non offra l'appiglio a magistrati, dal cuore di un don Rodrigo e dal cervello di un Azzeccagarbugli, di arrivare ad interpretazioni giurisprudenziali così vergognose, così infami. (*Applausi all'estrema sinistra*).

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Grifone, che è stato testé illustrato dall'onorevole Capalozza con molta coloritura. Senza restituire gli attributi di ridicolo, di cui è stato prodigo l'onorevole Capalozza, tengo a precisare che questo argomento non è un parto della mia fantasia; è un argomento, che rispecchia la vita del mezzadro marchigiano e che è stato considerato in tutti gli usi e i patti finora vigenti.

Noi dobbiamo in questa Camera dire una parola precisa, per evitare i contrasti che attualmente danneggiano i rapporti mezzadrili nella nostra e nelle altre regioni; non dobbiamo prestarci ad equivoci.

Si propone un emendamento, senza tener presenti le reali condizioni di fatto, senza tener presente che tutta l'economia degli animali di bassa corte nelle Marche non è mai portata a regime industriale, ma viene semplicemente esercitata a regime familiare dalla famiglia contadina col contributo del proprietario, il quale consente che i polli razzolino nei campi, lasciando all'uopo una parte del sottoprodotto della trebbiatura,

la conciatatura, appunto per l'allevamento degli animali di bassa corte.

Quando sulle coltivazioni vi sono centinaia di capi di galline o di pollame diverso, e al proprietario viene dato qualche cosa, non bisogna esprimersi con la parola « regalia », in quanto questo termine significa un qualche cosa che è al di fuori del patto, al di fuori del contratto, oltre il dovuto.

Quando su di un centinaio di polli vengono corrisposti al proprietario un paio di polli all'anno, quando quelle diecine di uova mensili occorrono come nel caso delle opere pie — che nelle nostre province hanno dei terreni e contribuiscono alla alimentazione dei malati o all'amministrazione di questi beni — non è giusto che si dica « regalia », non è giusto che si arrivi a questa conclusione! È necessario precisare che tutto ciò che è regalia debba essere senz'altro abolito e che vi sia una disposizione chiara in proposito; ma di tutto ciò che è prodotto sul bene comune — anche se non dev'essere ripartito per metà, in quanto le consuetudini già esistenti non lo prevedono — è giusto che si dia qualcosa al proprietario del fondo. Onorevole Capalozza, queste ragioni che sto illustrando non sono demagogiche, non è una questione di « casta! » La « casta Susanna » la lascio a lei! (*Rumori all'estrema sinistra*). Nelle nostre province, il contadino è stato sempre onesto, ed i rapporti sono stati sempre rispettati! (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Non uso parole offensive; mi sono attenuto semplicemente ai fatti. Vi voglio, però, leggere ciò che è scritto nei patti, in questo capitolo: « Le parti firseranno l'accordo nella scritta colonica, e in relazione alle condizioni ambientali, la quantità e la specie del pollame che il mezzadro avrà il diritto di allevare, e firseranno altresì la quantità di polli e di uova da corrispondersi al concedente per la sua parte di obbligo all'allevamento stesso. In caso di moria eccezionale il mezzadro sarà tenuto a corrispondere il compenso in ragione del pollame sopravvissuto ».

Quindi, ritengo che l'emendamento Grifone debba essere rigettato, in quanto non corrisponde a giustizia e ad equità. Anche se da parte avversaria, per motivi demagogici e faziosi (*Rumori all'estrema sinistra*) si cerca di scardinare questo istituto, è mio alto dovere e mia ambizione il difenderlo! (*Applausi al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

TONENGO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

TONENGO. Dichiaro che voterò contro l'emendamento dell'onorevole Grifone per gli stessi motivi illustrati dall'onorevole Tozzi Condivi, in quanto il prodotto ottenuto sul bene comune, specialmente per quanto riguarda il pollame e gli animali di basso cortile, dev'essere ripartito, anche perché il pollame si alimenta sulle scorte del fondo. Non si tratta, quindi, di regalia, ma di ripartizione, questa è la verità! Ho preso la parola non per tradire i lavoratori, ma per dire la verità e, ripeto, voterò contro l'emendamento Grifone. (*Commenti all'estrema sinistra*).

ZANFAGNINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANFAGNINI. Noi voteremo a favore dell'emendamento Grifone perché ci sembra che questo testo sia più rispondente allo scopo. Versiamo in contratti in cui sono ancora vive e si abbarbicano tenacemente forme di ossequio padronale (*Interruzioni al centro*), che noi dobbiamo sradicare ed estirpare. A noi sembra che l'emendamento Grifone sia più rispondente a questo fine. Si tratta di impostare il rapporto mezzadrile su una base di parità e di dignità, sul concetto associativo. Ed a questo scopo è bene togliere dal contratto di mezzadria tutto ciò che riecheggia forme superate, che attengono ancora ad istituti del tutto medievali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo degli onorevoli Grifone ed altri:

« A partire dall'annata agraria 1946-47 le prestazioni gratuite di lavoro dovute dall'affittuario, mezzadro, colono o lavoratore a salario o a compartecipazione, a titolo di obbligazioni personali o familiari, e qualsiasi corresponsione in natura non avente attinenza con la coltivazione del fondo e con la normale ripartizione dei prodotti ed utili, nonché gli obblighi, le onoranze, le regalie comunque denominati, dovuti per gli animali di bassa corte, ovini e suini, sono aboliti senza che ciò dia luogo a revisione delle quote di riparto né a compensi in qualsiasi altra forma ».

(*Non è approvato*).

Passiamo al primo comma del testo della Commissione, del quale voteremo questa parte:

« Le prestazioni di lavoro gratuito da parte del mezzadro colono o affittuario coltivatore diretto e loro familiari, a titolo di

obbligo personale, non aventi attinenza con la coltivazione del fondo ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Devo porre ora in votazione l'emendamento aggiuntivo Tozzi Condivi: « e con la conservazione dei prodotti ».

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Noi voteremo contro l'emendamento Tozzi Condivi, accettato dalla Commissione e dal ministro, perché tende a limitare la portata dell'abolizione. Noi conosciamo le disparate condizioni contrattuali che vigono nelle nostre campagne, e ci riferiamo in specie ai contratti di mezzadria impropria, ai quali si riferisce anche l'articolo. In questi contratti è molto frequente la corresponsione di corrispettivi (che hanno tutto il carattere delle regalie), semplicemente perché il proprietario fornisce transitoriamente qualche locale semidiroccato per la conservazione dei prodotti. Si assiste a qualche forma di vera speculazione, come in molte zone di produzione vinicola, nelle quali per il semplice deposito, di qualche ora, delle uve fino alla pigiatura, i proprietari pretendono e percepiscono regalie veramente esose.

Ora, porre questa eccezione vorrebbe dire assolutamente giustificare e rendere legali a danno dei contadini queste prestazioni veramente esose.

Per questo motivo noi voteremo contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo « e con la conservazione dei prodotti » proposto dall'onorevole Tozzi Condivi ed accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la restante parte del primo comma: « non sono ammesse ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione il secondo comma con l'emendamento Bellucci, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« Le regalie ed i compensi da parte del mezzadro colono parziario o compartecipante per gli animali di bassa corte ovini e suini, allevati nei limiti del fabbisogno della famiglia, o secondo gli usi locali, non sono ammessi ».

(*È approvato*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

Passiamo al secondo emendamento Tozzi Condivi :

« Aggiungere dopo il secondo comma : I limiti del fabbisogno familiare — là dove non esistano usi locali — sono fissati in due capi di animali di bassa corte per ettaro ».

L'onorevole proponente vi insiste ?

TOZZI CONDIVI. Sì, signor Presidente.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Per una mera precisazione, mi permetto di far notare alla Camera che questo emendamento va al di là dei desiderata dei proprietari della stessa provincia dell'onorevole proponente: in tale provincia è ammesso l'allevamento, senza corrispettivo, di sette capi per ettaro !

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. Accetto l'emendamento Miceli e propongo, invece di due capi per ettaro, sette capi per ettaro.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione ?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria, così come si è dichiarata contraria al precedente emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Saranno le regioni a dirci quali dovranno essere questi limiti : sono contrario alla introduzione di una qualsiasi cifra fissa.

TOZZI CONDIVI. Se l'osservazione dell'onorevole ministro equivale alla proposta di rinviare questa regolamentazione, potrei accettare la proposta stessa...

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho detto che preferisco che siano le regioni a determinare una cifra fissa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Tozzi Condivi con la modificazione proposta di « sette capi per ettaro » anziché « due capi per ettaro ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il terzo ed ultimo comma dell'articolo 4 :

« Le regalie od onoranze, eventualmente dovute dall'affittuario, non sono ammesse ».

(*È approvato*).

L'articolo 4, in seguito alle votazioni effettuate, risulta così formulato, salvo coordinamento :

« Le prestazioni di lavoro gratuito da parte del mezzadro, colono o affittuario coltiva-

tore diretto e loro familiari, a titolo di obbligo personale, non aventi attinenza con la coltivazione del fondo e con la conservazione dei prodotti non sono ammesse.

« Le regalie ed i compensi da parte del mezzadro, colono parziario o compartecipante per gli animali di bassa corte ovini e suini, allevati nei limiti del fabbisogno della famiglia o secondo gli usi locali, non sono ammessi.

« Le regalie od onoranze, eventualmente dovute dall'affittuario, non sono ammesse ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

L'esame delle proposte di articoli 4-bis e 4-ter è rinviato per accordo fra proponenti e Commissione.

Gli articoli 5, 6, 6-II e 6-III, data la stretta connessione delle norme contenutevi, saranno esaminati congiuntamente.

Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

ART. 5.

(Diritto di prelazione)

« Sino all'attuazione della riforma fondiaria, in caso di trasferimento a titolo oneroso del fondo concesso a mezzadria, a colonia, in compartecipazione o in affitto a coltivatore diretto, il mezzadro, colono o affittuario è preferito a parità di condizioni. »

« Il mezzadro colono compartecipante o affittuario coltivatore diretto non potrà esercitare il diritto di prelazione se non risiede sul fondo da almeno due anni.

« Agli aventi diritto alla prelazione ai sensi del precedente comma sono preferiti, nell'ordine gli aventi diritto di cui all'articolo 732 del codice civile e i comproprietari del fondo.

« La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita in sede di esecuzione forzata, liquidazione coatta, fallimento ed espropriazione per pubblica utilità ».

ART. 6.

(Esercizio del diritto di prelazione)

« Ai fini dell'esercizio del diritto, di cui al precedente articolo, l'alienante deve, mediante atto scritto, notificare al mezzadro colono compartecipante o affittuario la proposta di trasferimento, indicando la più vantaggiosa offerta ricevuta. Il mezzadro colono compartecipante o affittuario, che intenda avvalersi del diritto di prelazione, deve farlo nel termine

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

di trenta giorni, accompagnando l'accettazione col versamento di un decimo del prezzo, quale caparra per l'acquisto il cui atto deve essere stipulato nel termine di 60 giorni dalla scadenza del precedente.

« I predetti termini sono stabiliti sotto pena di decadenza e decorrono dal giorno dell'ultima notifica, qualora più soggetti abbiano diritto alla prelazione ».

ART. 6-II.

(Pluralità di interessi alla prelazione)

« Se sullo stesso fondo vi sia una pluralità di aventi diritto alla prelazione, questa non può essere esercitata che da tutti congiuntamente, salvo l'esplicita rinuncia di alcuno fra di essi, sempreché, in questo caso, coloro che si avvalgono del diritto di prelazione siano in grado di coltivare l'intero fondo.

« Nel caso di alienazione di un complesso aziendale costituito da più fondi, dotato di attrezzature comuni, la prelazione non ha effetto se non sia esercitata da tutti i mezzadri coloni compartecipanti o affittuari, salvo che il trasferimento separato dei fondi non arrechi pregiudizio alla produzione, né impedisca l'alienazione dell'azienda. Nei casi di esercizio della prelazione per tutto il complesso aziendale gli acquirenti sono tenuti a utilizzare congiuntamente le attrezzature dell'azienda di uso comune, per un periodo di cinque anni, a mezzo di una società cooperativa costituita tra gli acquirenti. Nel caso di alienazione di uno o più fondi del complesso aziendale, l'obbligo di utilizzare in comune le attrezzature dell'azienda mediante la costituzione di una società cooperativa, sussiste anche fra il proprietario dell'azienda e gli acquirenti dei singoli fondi ».

ART. 6-III.

(Sanzioni per l'inosservanza delle norme sulla prelazione)

« In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma primo dell'articolo 5 e del comma primo dell'articolo 6, la quale risulti dall'atto di trasferimento, l'avente diritto alla prelazione, entro un anno dalla conclusione del contratto, può riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni successivo avente causa ».

PRESIDENTE. L'onorevole Coli propone il seguente emendamento sostitutivo agli articoli 5, 6, 6-II e 6-III:

« In caso di trasferimento a titolo oneroso del fondo concesso a mezzadria, a colonia, in

compartecipazione o in affitto a coltivatore diretto, il mezzadro, colono od affittuario che risieda sul fondo da almeno tre anni, ha diritto, anche nel caso di esecuzione forzata, liquidazione coatta o vendita fallimentare, alla totale esenzione dell'imposta normale di registro e della imposta ipotecaria. I relativi atti di vendita saranno stesi in carta libera e gli onorari e diritti notarli ridotti del 50 per cento.

« Inoltre ai medesimi coloni, mezzadri e affittuari potranno essere concessi mutui con procedura di urgenza e fino alla concorrenza del 60 per cento del valore totale dell'immobile da acquistare, ai termini dell'articolo 3, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, con un concorso nel pagamento degli interessi da parte dello Stato del 4 per cento per la durata di 20 anni ».

Ha facoltà di svolgerlo.

COLI. Lo mantengo, ma rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Lecciso ha proposto di sostituire l'articolo 5 col seguente:

« Sino alla attuazione della riforma fondiaria, in caso di vendita del fondo o del complesso aziendale costituito da più fondi, concesso a mezzadria, a colonia, in compartecipazione o in affitto a coltivatore diretto, il mezzadro, compartecipante, colono o affittuario è preferito a parità di condizione.

« Il mezzadro, colono, compartecipante o affittuario coltivatore diretto non può esercitare il diritto di prelazione se non siano decorsi almeno due anni dall'inizio del contratto.

« Agli aventi diritto alla prelazione, ai sensi del primo comma, sono preferiti nell'ordine i comproprietari del fondo e gli aventi diritto di cui all'articolo 732 del codice civile.

« In caso di vendita del diritto dell'enfiteuta è preferito il concedente a norma dell'articolo 966 del codice civile ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LECCISO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esigenze di carattere tecnico-giuridico consigliano una diversa formulazione dell'articolo che discutiamo.

Il testo del Governo, approvato dalla Commissione, contempla il caso di trasferimento, a titolo oneroso, del fondo concesso a mezzadria, colonia, in compartecipazione o affitto. Per effetto di questa formula, vaga e generica, tanto nel testo della Commissione quanto in quello del Governo, si aggiunge

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

un ultimo comma, in cui si indicano i casi nei quali la prelazione non è consentita. Tale specificazione si rende necessaria per il motivo che nel primo comma si usa la formula, vaga e generica, di trasferimento. Ma la specificazione, come la esemplificazione, è pericolosa. La legge deve enunciare il principio che l'interprete applica al caso concreto. E quando vi è un istituto, già collaudato e consolidato nella coscienza giuridica, è pericoloso andare alla ricerca di nuove formule. Nel codice civile si parla dell'istituto della prelazione, anzitutto all'articolo 732, cioè nel caso di vendita di una quota di eredità, e all'articolo 966, allorché si tratta di vendita del diritto dell'enfiteuta. Nell'uno e nell'altro caso non rientrano i rapporti traslativi diversi dalla vendita, sebbene nessuna esclusione *ad hoc* sia stata dettata, essendosi usata una formula precisa.

Se noi lasciamo la specificazione introdotta dalla Commissione nell'ultimo comma in cui sono esclusi i casi di permuta, liquidazione coatta, ecc., dobbiamo cominciare a domandarci che cosa avviene negli altri casi non contemplati. Che cosa avviene, cioè, nel caso di *datio in solutum*, di cessione di beni, di conferimento di beni in società, di costituzione di rendita vitalizia, ecc.

Ecco perché io mi permetto di suggerire che si torni alla formula classica usata dal codice civile, di vendita, accolta dal controprogetto. In tal caso non abbiamo bisogno di ricorrere a specificazioni di sorta per indicare gli atti traslativi da escludere, essendo esclusi tutti gli altri casi di trasferimento che non siano compresi nella vendita.

Altro punto su cui desidero richiamare l'attenzione della Camera concerne l'aggiunta del « complesso aziendale » costituito da più fondi. Nel testo della Commissione all'articolo 6-II voi vedrete disciplinato il diritto di esercizio alla prelazione in caso di vendita di un complesso aziendale. A me sembra che, per ragioni di tecnica legislativa, prima di disciplinare l'esercizio della prelazione, si debba innanzi tutto concedere tale diritto. Per questo io propongo che si aggiungano le parole « del complesso aziendale costituito da più fondi ».

Nel secondo capoverso vi è una questione importante, di fondo. La Commissione ha creduto di introdurre un limite al diritto di prelazione, stabilendo che il mezzadro, colono partecipante o affittuario coltivatore non potrà esercitare il diritto di prelazione se non risiede sul fondo da almeno due

anni. Ha preso, quindi, il requisito della residenza come elemento essenziale per l'esercizio della prelazione.

Ma, onorevoli colleghi, ciò significa in pratica escludere la prelazione in quei casi in cui la residenza sul fondo non è necessaria né richiesta; significa escludere la maggior parte di contratti di compartecipazione, di mezzadria impropria, di affitto a coltivatore diretto. Propongo pertanto che, invece di usare il termine « residenza », si tenga conto della data di inizio del contratto. Propongo cioè che si dica così:

« Il mezzadro, colono, partecipante o affittuario coltivatore diretto non può esercitare il diritto di prelazione se non siano decorsi almeno due anni dall'inizio del contratto ».

Infine, il testo del Governo stabiliva una gradazione fra gli aventi diritti alla prelazione, e diceva:

« Agli aventi diritto alla prelazione, ai sensi del precedente comma, sono preferiti nell'ordine quelli degli articoli 732 e 966 del codice civile ».

La Commissione ha creduto di sopprimere l'articolo 966 e di limitare la preferenza agli aventi diritto dell'articolo 732. Ora a me sembra che sia opportuno tornare al principio della primitiva proposta del Governo, sia pure con diversa formulazione. Ragioni di carattere sociale e giuridico consigliano di non mortificare l'istituto della enfiteusi, che non può essere condannato a scomparire, ma deve svolgere ancora la sua funzione storica e dovrà contribuire alla trasformazione fondiaria. D'altra parte non si può dimenticare che molti concedenti sono enti di beneficenza e di assistenza, e non si può prescindere dal considerare che sarebbe una grave violazione del diritto se si ferisse il principio della prelazione a favore del concedente, non essendo da escludere che proprio la esistenza di tale diritto abbia potuto indurre taluno ad attuare l'enfiteusi.

Per queste ragioni mi permetto di proporre alla Camera l'approvazione dell'articolo sostitutivo da me presentato.

PRESIDENTE. Onorevole Lecciso, ella ha facoltà di illustrare anche il suo emendamento sostitutivo dell'articolo 6:

« Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al precedente articolo l'alienante deve con atto scritto interpellare il mezzadro, colono o partecipante o affittuario se intenda avvalersi del diritto di prelazione in caso di vendita.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

Nel termine di giorni 10 da tale atto, l'interpellato, che intenda esercitare il diritto di prelazione, deve dare risposta scritta al concedente o locatore, il quale, in tal caso, deve indicare il prezzo di vendita, mediante atto scritto.

Il mezzadro, colono, compartecipante o affittuario, nel termine di giorni 30 dalla notificazione del prezzo, deve comunicare se accetta l'offerta, accompagnando l'accettazione col versamento di un decimo del prezzo, quale caparra per l'acquisto, il cui atto deve essere stipulato nel termine di giorni trenta dalla scadenza del termine precedente.

Tutti i predetti termini sono stabiliti sotto pena di decadenza, e decorrono dal giorno dell'ultima notifica, qualora più soggetti abbiano diritto alla prelazione ».

LECCISO. Per quanto concerne questo articolo, desidero far rilevare che all'istituto della prelazione non sono mancate critiche in tutti i tempi. Esse risalgono all'epoca in cui se ne discusse la introduzione nel diritto successorio. È noto che durante i lavori preparatori del codice del 1865 il retratto successorio, incluso nel progetto Pisanelli, fu soppresso in omaggio al principio della libertà delle convenzioni. E allorquando si introdusse nel codice vigente, prevalendo il concetto di evitare che nei rapporti fra coeredi, il più delle volte legati da vincoli familiari, si intromettessero estranei, non mancò chi pose in rilievo il danno che dal diritto di prelazione concesso ai coeredi deriva all'alienante, il quale, avendo bisogno di realizzare prontamente il valore della quota, si trova in condizioni sfavorevoli per procedere alla vendita. Le stesse critiche si sono ripetute allorquando è stato reso noto questo disegno di legge: è stato cioè rilevato che la prelazione agisce come un motivo di repressione e di stasi del mercato immobiliare. È stato rilevato che l'obbligo da parte del proprietario di comunicare al mezzadro, colono, compartecipante o affittuario la proposta di trasferimento con l'indicazione della più vantaggiosa offerta danneggia la situazione del proprietario stesso, il quale, per essere in grado di eseguire tali notificazioni, dovrebbe trovarsi già in fase avanzata di trattative, che talvolta non consentono dilazioni.

A superare tali difficoltà tende il mio articolo sostitutivo. A me sembra che non sia possibile pretendere che il proprietario comunichi le offerte più vantaggiate se ricevute al mezzadro, nella incertezza che il mezzadro sia disposto ad acquistare il fondo. La vendita

medesima ne rimarrebbe paralizzata. Vi prego di considerare il danno che deriverebbe al proprietario, il quale, successivamente, dovrebbe attendere altri 30 giorni prima di riprendere le trattative con altri, nel caso di risposta negativa da parte del mezzadro. Approvare l'articolo così come lo propone la Commissione mi sembra equivalga a paralizzare la circolazione dei beni e violare la libertà di contratto.

Più giusto e più logico mi sembra imporre all'alienante l'obbligo di interpellare il colono se voglia acquistare il fondo. Se il colono non vuole o non può procedere all'acquisto, costituisce una dannosa perdita di tempo imporre all'alienante l'obbligo di comunicare il prezzo di vendita, o — peggio — la più vantaggiosa offerta ricevuta, con la conseguenza di pregiudicare le eventuali trattative in corso.

In sostanza, questo mio articolo aggiuntivo propone di scindere la procedura in due tempi:

1°) l'alienante interpella formalmente il mezzadro per sapere se intenda valersi oppure no del diritto di prelazione, e l'interpellato dà la sua risposta in un termine ragionevole.

2°) È nel successivo tempo, conosciuta la volontà dell'interpellato, che l'alienante comunicherà il prezzo.

La comunicazione del prezzo viene fatta, cioè, quando si è entrati in una fase seria di trattative fra proprietario e mezzadro, e non varrà, quindi, ad imporre una inutile mortificazione all'istituto della proprietà, che noi intendiamo tutelare nello stesso tempo in cui miriamo a salvaguardare i diritti del lavoro. Molte volte, onorevoli colleghi, istituti giuridici sono guardati con diffidenza perché male attuati. Forse, se l'istituto della prelazione sarà applicato con i correttivi che ho modestamente proposto, molte diffidenze non avranno più consistenza.

Per tali ragioni propongo all'approvazione della Camera questo articolo sostitutivo. (*Applausi al centro*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOSATO

PRESIDENTE. L'onorevole Zanfagnini ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma dell'articolo 5, dopo le parole: in caso di trasferimento a titolo oneroso, aggiungere: o di concessione in enfiteusi ».

Sopprimere il secondo comma.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

ART. 5-bis.

« A coloro che esercitano la prelazione ai sensi dell'articolo precedente sono applicabili le agevolazioni tutte di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 ».

Sostituire, nell'articolo 6-II, la seconda parte del secondo comma, a cominciare dalle parole: Nei casi di esercizio, con il seguente testo:

« Nei casi di esercizio della prelazione per tutto il complesso aziendale, gli acquirenti sono costituiti in cooperativa per la migliore conduzione dei fondi e per l'utilizzazione in comune delle attrezzature di pertinenza di tutta l'azienda, conservando unità di direzione tecnica.

« Nel caso di alienazione d'uno o più fondi del complesso aziendale, la cooperativa di cui sopra resta costituita fra il proprietario dell'azienda e gli acquirenti dei singoli fondi. Tali cooperative non potranno sciogliersi se non nei casi preveduti dalla legge, previo parere favorevole dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e sentenza dell'autorità giudiziaria che le riconosca non più necessarie nell'interesse della produzione nazionale ».

ART. 6-II-bis.

« Nel caso di alienazione di più fondi da parte di un medesimo proprietario, costituenti aziende autonome, coloro i quali sono divenuti proprietari in virtù del diritto di prelazione di cui ai precedenti articoli, sono costituiti in consorzio obbligatorio per la migliore conduzione dei fondi stessi con l'obbligo di provvedere a una adeguata attrezzatura e direzione tecnica comune.

« A tal uopo il proprietario alienante è tenuto a cedere, a richiesta degli acquirenti, anche tutto ciò che era destinato al servizio dei fondi alienati, a prezzo di stima ».

ART. 6-II-ter.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura avrà la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli. In caso di inosservanza gli acquirenti decadranno dai benefici di cui all'articolo 5-bis e i fondi saranno soggetti a riassegnazione a favore di altre cooperative o consorzi di lavoratori.

« Sostituire l'articolo 6-III col seguente:

« In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 5 e al

primo comma dell'articolo 6, la quale risulti dall'atto di trasferimento, l'avente diritto alla prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, per il prezzo indicato nell'atto di trasferimento stesso ».

L'onorevole Zanfagnini ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ZANFAGNINI. Alcune brevi considerazioni per svolgere i miei emendamenti, i quali sono in parte diretti a perfezionare il testo della Commissione, in parte a modificarlo.

Comincio dal primo, in cui propongo che alle parole « in caso di trasferimento a titolo oneroso » siano aggiunte le seguenti: « o di concessione in enfiteusi ».

Siamo ad esaminare un istituto nuovo in questa materia, che è veramente innovativo, tanto che la relazione di maggioranza lo chiama « nucleo di riforma fondiaria ». Orbene, esso è, sotto questo profilo, estremamente importante. Dobbiamo, se intendiamo attraverso questo istituto iniziare fin da adesso un movimento di riforma fondiaria, cioè un movimento di trasferimento della terra da chi non la coltiva a chi la coltiva, perfezionare il congegno e rendere possibilmente questo congegno funzionante per gli scopi che noi ci proponiamo.

Sottoscrivo al testo della Commissione là dove si dice: « in caso di trasferimento a titolo oneroso », contrariamente a quanto ha sostenuto nel suo emendamento l'onorevole Lecciso. Dobbiamo studiarci, però, di fare in modo che questo diritto di prelazione non venga eluso dal proprietario. E le forme di elusione possono essere molte: per esempio, proprio il ricorso (se noi stabilissimo « nel caso di vendita » anziché « nel caso di trasferimento a titolo oneroso ») alla *datio in solutum* e ad altre forme di negozi a titolo oneroso. Che cosa impedisce al proprietario, che voglia eludere l'osservanza della legge, di chiamare il suo contratto, invece che compravendita, *datio in solutum*? Finge un debito, dà il fondo in pagamento del suo debito, ed ecco che la legge rimane elusa.

Rimanga perciò fermo il testo della legge là dove dice: « in caso di trasferimento a titolo oneroso », perché quanto più restringeremo questa dizione, tanto più ci presteremo alla elusione della norma. Io sono dunque di parere esattamente contrario a quello dell'onorevole Lecciso e proprio per fugare questo pericolo propongo che si debba aggiungere alla locuzione « nel caso di trasferi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

mento a titolo oneroso » anche il caso di « concessione in enfiteusi ».

Perché dovremmo adottare una diversa soluzione nel caso di concessione in enfiteusi? Perché non preferire in questo caso il mezzadro, o l'affittuario, che già coltiva il fondo, che ne è già in possesso?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Pensavamo che ciò fosse già compreso nella formula.

ZANFAGNINI. Non credo che ciò possa essere pacifico, mantenendo immutato il testo della Commissione.

Passo al secondo emendamento, col quale propongo di sopprimere il secondo comma che non esisteva nel testo ministeriale. Per vero, non mi sento di accogliere questa innovazione. Qual'è la ragione per cui si accorda questo diritto di prelazione al mezzadro o all'affittuario? È un premio alla lunga permanenza sul fondo, o è un principio generale che noi affermiamo in tema di mezzadria e di affittanza? Se è un premio alla lunga permanenza sul fondo, siamo d'accordo che si dovrebbe stabilire un limite di tempo, decorso il quale comincerà ad operare il diritto di prelazione, ma se intendiamo, come credo si debba intendere, il diritto di prelazione come un principio generale, un diritto inerente allo stesso contratto di mezzadria e di affittanza, non vedo perché si debba richiedere per l'esercizio di questo diritto di prelazione che il mezzadro, l'affittuario si trovi da due anni nel possesso del fondo. Ecco quindi le ragioni per cui mi permetto di proporre la soppressione di questo comma che non esisteva nel testo ministeriale.

E vengo al terzo emendamento: articolo 5-bis:

Esso si illustra da sé. Noi intendiamo estendere all'affittuario e al mezzadro che esercita il diritto di prelazione tutte quelle agevolanze di indole fiscale e creditizia che sono già stabilite da una legge in vigore, precisamente dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per la formazione della piccola proprietà contadina. Mi sembra ovvio, mi sembra di tutta equità e di tutta giustizia che, se vogliamo veramente agevolare questa formazione della piccola proprietà contadina, così come è nello spirito di questo istituto, dobbiamo dar modo all'affittuario, al mezzadro di fruire di questi particolari benefici già stabiliti dalla legge in vigore a favore della piccola proprietà contadina.

Su questo punto spero di avere consenziente l'onorevole Commissione perché, se vogliamo che l'istituto della prelazione non

rimanga sulla carta, se vogliamo che questo istituto della prelazione rappresenti uno stimolo ed un impulso vero, effettivo, operante alla formazione della piccola proprietà contadina, dobbiamo anche assecondarne l'esercizio in tutti i modi, e non vedo perché non si debbano estendere a questi casi le agevolanze già stabilite a favore della piccola proprietà contadina stessa.

All'articolo 6-II ho proposto di sostituire la seconda parte del secondo comma, a cominciare dalle parole: « Nei casi di esercizio ».

Stiamo esaminando, onorevoli colleghi, un caso di esercizio del diritto di prelazione riguardo a più fondi costituenti un complesso aziendale unitariamente organizzato. Già la Commissione — e bisogna dargliene atto — con lo scrupolo che la distinse in questo esame, si è preoccupata del danno che potrebbe derivare dalla frantumazione, dal frazionamento d'una grande azienda unitariamente organizzata, e ha, nel suo testo, imposto l'esercizio congiuntivo, per questi casi, del diritto di prelazione per i più fondi costituenti l'azienda, imponendo la costituzione di una cooperativa per l'utilizzo delle attrezzature comuni.

Orbene, io ritengo insufficiente questa disposizione per la salvaguardia e la conservazione di queste grandi unità aziendali altamente sviluppate e progredite. Ritengo necessario che la cooperativa sia imposta anche per la conduzione e mi scuso se adopero un termine che può sembrare poco ortodosso in tema di cooperative, perché l'anima della cooperazione è la volontarietà, ma penso che la volontarietà si debba ravvisare, onorevoli colleghi, nel fatto stesso dell'esercizio del diritto di prelazione congiuntamente da parte degli affittuari o mezzadri dei fondi che costituiscono l'azienda.

Ora mi pare che questa obiezione — apprezzabile, del resto, per la quale si vulnererebbe quel requisito essenziale delle cooperative che è la volontarietà e che ne è, per così dire, l'anima — si possa superare con questa osservazione: che la volontarietà risiede nell'esercizio stesso congiuntivo, da parte dei mezzadri e degli affittuari, del diritto di prelazione.

Orbene, superata questa obiezione che si potrebbe fare non solo al mio emendamento ma anche al testo della Commissione (perché anche la Commissione impone la costituzione di una cooperativa per l'utilizzo delle attrezzature comuni), mi sembra che niente impedisca che questa cooperativa non si limiti soltanto all'utilizzo delle attrezzature

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

comuni, ma arrivi precisamente all'unità di direzione tecnica e all'unità di conduzione. Perché, se non facciamo così, onorevoli colleghi, non avrebbe senso neanche l'utilizzo in comune delle attrezzature.

E mi spiego. Che cosa sono le attrezzature di un fondo? Le attrezzature di un fondo di un'azienda sono relative a quel determinato ordinamento culturale che ha l'azienda. E questo ordinamento culturale richiede non solamente determinate attrezzature, ma anche una conduzione comune. Perché se noi, per effetto dell'esercizio della prelazione, dovessimo andare a una autonomia e indipendenza di conduzione dei più fondi, verremmo a rendere non più utilizzabili anche le attrezzature comuni perché, alterando l'ordinamento produttivo dell'azienda, si altera inevitabilmente anche la necessità, o meno, delle attrezzature comuni.

Non so se mi sia sufficientemente spiegato su questo punto. In sostanza, l'articolo 6 (secondo della Commissione) si preoccupa di non spezzare delle unità aziendali organiche. La disposizione, così com'è proposta dalla Commissione, mi sembra però inidonea al raggiungimento dello scopo che è nello spirito di questa norma. Non basta imporre l'uso comune delle attrezzature dell'azienda (e, a questo scopo, la costituzione di una cooperativa) poiché, una volta che i coltivatori diretti esercitanti la prelazione nei singoli fondi siano liberi di condurli come vogliono, modificando anche radicalmente le culture, l'uso delle attrezzature comuni è assurdo.

Le attrezzature comuni sono legate a un determinato indirizzo tecnico, servono un determinato indirizzo tecnico, che il proprietario ha impresso all'azienda, e a una determinata configurazione dell'ordinamento culturale dei fondi. Ora, questa unità organica, che è rappresentata da queste aziende, non si salva soltanto conservando in comune le attrezzature di cui è dotata l'azienda, ma conservando anche in comune, sia pure *pro diviso*, la conduzione dei fondi mediante una cooperativa che investa l'azienda nel suo complesso.

Questo punto è, a nostro modo di vedere, importante anche dal punto di vista delle nostre dottrine. Noi non vogliamo, onorevoli colleghi, che si ritorni indietro dallo sviluppo capitalistico, ma vogliamo che si vada avanti, si oltrepassi lo sviluppo capitalistico per arrivare alle gestioni cooperative, alle gestioni collettive. Questo è il punto che mi premeva chiarire. E su questo punto credo che la Commissione sia scettica, ma è

un punto che devo sostenere a nome del mio gruppo. La riforma fondiaria, la riforma agraria non deve significare un regresso produttivo e tecnico; la riforma agraria deve innestarsi sull'ordinamento produttivo e tecnico e svilupparne ulteriormente la produttività e la tecnicità.

Orbene, non è spezzando un'azienda altamente sviluppata che si fanno gli interessi della produzione, ma è conservando questi organismi, è introducendo al posto di questi organismi quello che già è nello schema di questi organismi, che sono unitari e che vanno conservati nella loro unità; quindi costituendo, attraverso i mezzadri e gli affittuari che di questa azienda costituiscono un tutto integrante, un ente collettivo come la cooperativa.

Su questo punto, se divergenze dovessero manifestarsi, siamo su linee — tengo a dichiararlo e a sottolinearlo — essenzialmente divergenti: io ho sentito l'onorevole Truzzi in sede di discussione generale spezzare una lancia a favore della piccola proprietà. Io non disconosco, né noi disconosciamo, la funzione della piccola proprietà. Sappiamo che la piccola proprietà in determinati luoghi e in determinate condizioni ha una funzione insostituibile da svolgere, pur essendo necessario — come è necessario in tutte le manifestazioni economiche della vita moderna — l'affiancamento e il rafforzamento di questa piccola proprietà mediante le organizzazioni collettive. Ma la piccola proprietà per se stessa, da sostituirsi, onorevoli colleghi, alle grandi aziende altamente sviluppate, noi non possiamo consentirla. Questa è una divergenza fondamentale di principi. Non possiamo consentire che alla grande azienda altamente sviluppata e progredita si sostituisca la piccola proprietà. Sarebbe come se, per esempio, nel campo dell'industria, volessimo spezzare la grande azienda, per tornare alla produzione artigiana. Noi dobbiamo perciò conservare queste grandi aziende e sostituire all'impresario l'ente collettivo, la cooperativa.

Per quanto riguarda l'articolo 6-II-bis io penso che, se l'onorevole Commissione è contraria all'articolo 6-II nel testo che ritengo ragionevole e ineccepibile dal mio punto di vista, sarà maggiormente contraria al 6-II-bis. Ad ogni modo tale emendamento risponde a questa preoccupazione di principio, che noi abbiamo presente, di non favorire la costituzione indiscriminata della piccola proprietà contadina anche là dove non sussistono le condizioni e gli elementi perché possa vivere, prosperare e fiorire.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

Noi siamo, perciò dell'idea che anche quando si tratta di più fondi non costituenti una unità aziendale organica, ma appartenenti ad un medesimo proprietario, l'esercizio del diritto di prelazione, deve essere subordinato alla costituzione in consorzio da parte degli affittuari coltivatori o mezzadri esercenti la prelazione dei singoli fondi.

Ebbene, è inutile che io ripeta le ragioni (che anche su questo punto soccorrono) che ho già esposte per l'articolo 6-II.

Passo, ora, all'articolo 6-II-ter; sembra a me che si debba commettere all'ispettorato provinciale dell'agricoltura la vigilanza sull'osservanza di queste disposizioni.

Se noi riteniamo che sia nell'interesse generale, nell'interesse della produzione agricola, dell'economia nazionale, che le grandi aziende non vengano spezzate, ma vengano conservate nella organicità, nelle loro essenza di organismi produttivi, dobbiamo anche non lasciare alle parti di potere *ad libitum* comportarsi riguardo a queste norme, ma dobbiamo commettere, affidare la vigilanza sull'esecuzione delle norme stesse a quell'organo, che in sede provinciale, è il più adatto allo scopo: l'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ora, prima di passare all'emendamento all'articolo 6-III, prego l'onorevole Commissione di riflettere, con lo scrupolo che la distingue, soprattutto sull'articolo 6-II. In sostanza, si tratta di estendere l'ambito della cooperativa non solamente alle attrezzature comuni ma anche alla conduzione, in modo da stabilire una vera e propria unità di conduzione dei fondi costituenti l'azienda unitariamente organizzata.

Le ragioni tecniche, indipendentemente da quelle ideologiche e dottrinarie, sono state già da me ampiamente accennate; si tratta di disposizioni che devono essere stabilite se vogliamo, come è nell'intento della Commissione, salvaguardare l'unità dell'azienda.

La disposizione di mantenere in comune l'attrezzatura, ai fini della conservazione dell'unità dell'azienda, può rendersi inoperante ed inidonea se non disponiamo al tempo stesso che sia mantenuta in comune anche la conduzione, perché se lasciamo che coloro che in forza della prelazione sono divenuti proprietari dei singoli fondi li conducano come vogliono, viene a mancare anche quella base fondamentale delle attrezzature comuni che sono l'ordinamento culturale unitario e la conduzione unitaria.

Mi perdoni l'onorevole presidente se sono ritornato sull'articolo 6-II. Vengo ora sen-

z'altro al 6-III. Questo emendamento, in sostanza, tende a rendere più efficiente il testo della norma approvata dalla Commissione. La Commissione, attraverso questo articolo 6-III, ha inteso di cautelare l'avente diritto alla prelazione contro possibili frodi al diritto stesso, e a tal fine la Commissione ha voluto dare all'avente diritto alla prelazione la facoltà di riscattare il fondo che sia stato alienato contravvenendo al diritto di prelazione stessa. Orbene, è necessario che questa norma sia resa più perfetta perché possa rispondere a questa finalità. È necessario, secondo me, che noi stabiliamo che questo diritto di riscatto possa essere esercitato non «entro un anno dalla conclusione del contratto», ma entro un anno dalla trascrizione del contratto di vendita. È pericoloso stabilire il termine entro un anno dalla conclusione del contratto, perché l'onorevole Commissione mi insegna che il contratto può essere anche privato. Noi possiamo stabilire il diritto di prelazione e stabilire una decorrenza di termini con riguardo ad un elemento di pubblicità, e l'elemento di pubblicità per eccellenza, che vale in tema contrattuale nei confronti dei terzi, è la trascrizione e non la conclusione del contratto.

Credo su questo punto di aver consentito un giurista eminente, come l'onorevole Dominedò, perché, se lasciassimo la disposizione com'è, tanto varrebbe abolire quest'articolo: sarebbe facile eludere il diritto di riscatto concludendo un contratto e non trascrivendolo. La conclusione di un contratto è una cosa che può o non può venire a conoscenza dell'avente diritto. È necessario quindi che noi stabiliamo come elemento certo di decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di riscatto, nel caso di inosservanza di diritto di prelazione, la trascrizione del contratto.

Un'altra cosa ho aggiunto nel mio emendamento: e cioè che il diritto di riscatto deve essere esercitato per il prezzo indicato nell'atto di trasferimento. Anche questo mi sembra ovvio. Si dirà: ma è notorio che nei contratti generalmente si dichiarano dei prezzi molto al di sotto del reale, per frodare il fisco, ma non è nessun male, anzi è necessario appunto per ciò, introdurre una esigenza di onestà nel nostro costume tributario, così come sembra, del resto, essere nel proposito dell'onorevole Vanoni stando alle anticipazioni da lui fatte in tema di riforma tributaria.

Esigenza, quindi, di moralizzare la vita pubblica, e questo il legislatore non può non tenere presente. Noi dobbiamo imporre la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

dichiarazione dei prezzi reali nei contratti. E dobbiamo anche evitare che, attraverso alienazioni a terzi, si possa impunemente frodare il diritto di prelazione. Nel congegno approvato dalla Commissione, il proprietario che intende alienare deve notificare il prezzo, cioè l'offerta più alta ricevuta, al mezzadro o all'affittuario, perché possa comunicare se intende o meno esercitare la prelazione.

Orbene, la facoltà di esercitare il riscatto per il prezzo dichiarato nel contratto tutela l'affittuario e il mezzadro contro notifiche e dichiarazioni inesatte e non rispondenti al vero, delle quali costituisce una giusta sanzione. Ecco perché propongo che il diritto di riscatto possa esercitarsi non soltanto entro un anno dalla trascrizione del contratto, anziché dalla conclusione, ma anche per il prezzo dichiarato nel contratto stesso.

Presentazione di un disegno di legge.

JERVOLINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ho l'onore di presentare alla Camera il disegno di legge:

« Modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che l'urgenza è accordata.

(Così rimane stabilito).

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella sua riunione odierna, ha deliberato di proporre alla Camera che — a' termini dell'articolo 61 della vigente legge elettorale — in sostituzione dell'onorevole Ugo Rodinò, deceduto, sia proclamato l'onorevole Luigi Rocco quale deputato della lista della democrazia cristiana per la circoscrizione XXII (Napoli-Caserta).

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Salvo casi di impedimento non conosciuti sino a questo momento, dichiaro l'onorevole Luigi Rocco eletto per la circoscrizione di Napoli-Caserta. S'intende che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Non approvazione di un disegno di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. La III Commissione permanente (giustizia), nella sua riunione odierna in sede legislativa, ha deliberato di non passare alla discussione degli articoli del disegno di legge:

« Norme per gli ordini forensi e per gli esami di procuratore » (768).

Il disegno di legge sarà, pertanto, cancellato dall'ordine del giorno.

Si riprende la discussione del disegno di legge sui contratti agrari.

PRESIDENTE. L'onorevole Benvenuti ha presentato due emendamenti all'articolo 5 (il primo insieme con gli onorevoli Monterisi, Carcaterra, Resta, Vocino, Cappi, Franceschini, Marengi, Semeraro Gabriele, Bima e De Meo):

« Alla fine del penultimo comma, aggiungere: e i figli del proprietario e gli aventi causa ».

« Aggiungere, in fine:

« La prelazione inoltre non è consentita a favore del mezzadro colono partecipante o affittuario coltivatore diretto che sia proprietario e enfiteuta d'un fondo del quale possa trovare impiego la forza lavorativa della sua famiglia, qualora il trasferimento debba aver luogo a favore di un coltivatore diretto che non sia proprietario o enfiteuta di altro fondo ».

Ha facoltà di svolgerli congiuntamente.

BENVENUTI. Uno degli emendamenti da me proposti — quello che nell'ordine è il secondo — riguarda una limitazione al diritto di prelazione e può esser molto rapidamente illustrato:

È ottima cosa che, attraverso il diritto di prelazione, si diffonda la proprietà; nell'ipotesi però che l'affittuario, il mezzadro o il partecipante non sia già egli stesso proprietario o enfiteuta. Qualora invece egli sia già proprietario o enfiteuta di un fondo sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

della famiglia, l'esercizio del diritto di prelazione da parte sua favorirebbe l'acquisto di una seconda proprietà immobiliare o diritto reale. Al che nulla vi sarebbe da eccepire se non si verificasse nel nostro paese una insistente richiesta di terra da parte di coltivatori che non riescono a collocarsi: ecco allora che la legge deve cercare di favorire, in occasione delle vendite, la distribuzione delle proprietà anziché l'accrescimento dei patrimoni immobiliari esistenti; e ciò tanto più nel caso in cui il trasferimento proposto dal proprietario debba aver luogo in favore di un coltivatore diretto, come specificato nell'emendamento. Insomma fra il contadino senza terre e il contadino proprietario, è il primo che deve essere favorito nell'acquisto: acquisto che deve prevalere sul diritto di prelazione del secondo.

Più delicato è l'altro emendamento che mi sono permesso di proporre, quello cioè secondo il quale dovrebbe escludersi l'esercizio del diritto di prelazione nel caso in cui il proprietario intenda vendere ai propri figli.

Dico subito che qualora io dovessi rendermi conto che una disposizione di questo genere potrebbe aprire la strada alle frodi, o facilitare le evasioni al meccanismo della prelazione a favore del mezzadro o affittuario, io sarei il primo a ritirarlo. Ma ho studiato il problema, e non riesco a vedere inconvenienti nella norma da me proposta.

Mi si consenta di richiamare, in materia di prelazione, la legislazione svizzera, la quale contiene una norma assai più restrittiva nei confronti dei coltivatori, e più favorevole al nucleo familiare del proprietario venditore. Tale norma infatti esclude che il diritto di prelazione possa esercitarsi nei confronti dei figli, del coniuge, dei fratelli, del nipote e persino dei figli adottivi del venditore.

Io, con il mio emendamento, vi proporrei di stabilire la prevalenza del diritto all'acquisto esclusivamente a favore dei diretti discendenti del proprietario. E non intendo menomamente riferirmi a trasferimenti fittizi, ma a situazioni assolutamente reali. Può benissimo avvenire cioè che un padre proprietario di terre si trovi nella effettiva e urgente necessità di vendere per ottenere delle somme liquide. In questo caso io non vedo quale ragione dovrebbe ostare a che quel padre o quella madre, prima di vendere ad un estraneo alla famiglia, vendano ai loro figli o ai figli dei loro figli qualora questi, come non di raro avviene, si siano creati una posizione economica più forte di quella dei vecchi genitori

ed abbiano quindi disponibilità di risparmio tali da consentir loro di salvare il piccolo podere familiare che altrimenti uscirebbe dalla famiglia per essere venduto a terzi. A parte questa evidente giustificazione morale, osservo che la norma da me proposta non può venir ritenuta superflua in considerazione della possibilità dei genitori bisognosi di simulare una donazione a favore dei figli, salvo ricevere da essi un corrispettivo *brevi manu*. La donazione naturalmente prevarrebbe, come risulta dal nostro testo, sul diritto di prelazione del coltivatore, ma potrebbe dar luogo a gravi complicazioni d'ordine successorio (dovendo le donazioni venire imputate a chi le ha ricevute) con evidente pericolo che il danno ricada su quei figli che in realtà non hanno ricevuto un dono, ma hanno acquistato il fondo per sovvenire colle loro disponibilità i genitori bisognosi.

Prego quindi la Camera di voler accogliere i miei due emendamenti.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Roselli e Chiarini:

« *Aggiungere alla fine dell'articolo 5:*

« All'inizio di ogni anno il proprietario segnerà sul libretto colonico o sul contratto il prezzo venale del fondo, ed il colono, il mezzadro o l'affittuario nel caso che vogliano esercitare il diritto di prelazione hanno diritto a un ribasso per il prezzo d'acquisto pari all'1 per cento per ogni periodo biennale di anzianità sul fondo loro o dei loro familiari in linea diretta ».

L'onorevole Roselli ha facoltà di svolgerlo.

ROSELLI. L'emendamento proposto parte da una constatazione di fatto che alcune volte è veramente dolorosa. In alcune mezzadrie vi sono famiglie mezzadrili che possono vantare una anzianità di 150-200 anni e, praticamente, non ricevono alcun frutto da questa anzianità, come avviene ad esempio ad un impiegato, al quale ogni anno di lavoro, praticato nell'azienda frutta un mese di anzianità, nel suo salario o retribuzione. Queste famiglie, di fronte all'accesso alla proprietà o all'occasione di accesso alla proprietà, si trovano in parità di condizioni con altre famiglie che sono entrate nel fondo due anni prima, secondo la legge.

Io prospetto un problema, più che la soluzione di esso, e ritengo che la questione, di carattere anche sentimentale e psicologico, possa aver valore pure in considerazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

dell'apporto che la famiglia mezzadrile ha dato durante lunghissimi anni alla prosperità e al miglioramento del fondo, nonché dell'incremento, di riflesso, che essa ha portato in raffronto al valore del fondo stesso. Per queste ragioni io dico che questa famiglia, quando si trova di fronte all'occasione di acquistare il fondo, abbia diritto a un ribasso; propongo, infatti, un modesto riconoscimento appunto in questo senso. Mi dicono che la riforma agraria probabilmente contemplerà il caso e che questa non è la sede per l'inserimento di un problema del genere. Io non posso certo dar battaglia su questo emendamento, data la sorte che probabilmente l'onorevole ministro e l'onorevole relatore gli riserveranno, ma ritengo che il problema esista e che ragioni di diritto, di giustizia, di equità e di sensibilità sociale ne consiglino la soluzione. Propongo così, con somma modestia, questa piccola soluzione parziale, curioso di sentire quanto mi diranno Commissione e Governo sull'argomento.

PRESIDENTE. L'onorevole Gui ha presentato, insieme con gli onorevoli Burato, Roselli, Chiarini, Truzzi, Arcaini, Ferrarese, Ambrico, Storchi e Zaccagnini, il seguente emendamento all'emendamento, sostitutivo dell'articolo 5, dell'onorevole Lecciso:

« *Aggiungere al secondo comma:*

« Il diritto sussiste anche qualora il contratto contempli la facoltà di scioglimento in caso di alienazione ».

Ha altresì presentato i seguenti due emendamenti all'articolo 6:

« *Dopo il primo comma, aggiungere le parole:* I predetti termini sono ridotti rispettivamente a 20 e a 40 giorni quando l'alienante sia proprietario del solo fondo posto in vendita ».

« *Ripristinare l'ultimo comma del testo ministeriale, sostituendo alle parole:* dieci anni, *le parole:* cinque anni, elevati complessivamente a dieci, quando l'acquirente si valga nell'acquisto di quanto disposto nel decreto legislativo presidenziale 24 febbraio 1948, n. 114 ».

Ha facoltà di svolgerli congiuntamente.

GUI. Vorrei cominciare dall'emendamento all'emendamento Lecciso, che si riferisce all'articolo 5.

L'emendamento Lecciso consta di vari commi. Sul primo comma io non concordo con l'onorevole Lecciso, per quanto questi abbia posto un problema: che, cioè, fin dal

principio dell'articolo 5, allorché si parla in genere della prelazione, si consideri oltre che il caso della vendita di un fondo anche il caso della vendita di un complesso aziendale. Il testo della Commissione ne parla nell'articolo 7, allorché tratta dell'esercizio della prelazione, ma non vi accenna invece in questo articolo 5. Limitatamente a ciò, il rilievo dell'onorevole Lecciso mi pare fondato. Io credo, a questo proposito, che possa avviarsi all'inconveniente, anche dal punto di vista linguistico, emendando il testo del primo comma dell'articolo 5 della Commissione (che riproduce poi la stessa dizione del testo ministeriale) in questo senso: dove è detto « in caso di trasferimento a titolo oneroso del fondo concesso a mezzadria », ecc., basterebbe dire « ...dei fondi concessi a mezzadria », ecc.. Così, oltre il solo fondo propriamente detto, si viene a considerare anche il complesso aziendale. Ma questo non è che un piccolo emendamento formale che tuttavia mi onoro presentare formalmente.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta di emendamento sia appoggiata.

(È appoggiata).

GUI. Il secondo comma dell'emendamento Lecciso per me è accettabile: la sua dizione è preferibile a quella del testo della Commissione per le ragioni che egli ha così chiaramente illustrate. A questo secondo comma dell'emendamento Lecciso io vorrei aggiungere, anzi, che questo diritto di prelazione sussiste anche quando nel contratto è contemplata la facoltà da parte del proprietario di sciogliere il contratto in caso di alienazione (vi sono effettivamente contratti che contengono questa clausola, che è considerata anche in un articolo del codice civile, il 1625: la clausola, cioè, che in caso di alienazione il contratto si scioglie). Verrebbe così a sciogliersi il dubbio che, ove il contratto si sciogla, venga anche a cadere il diritto del mezzadro di valersi della prelazione.

PRESIDENTE. È un po' una formula algebrica, però!

GUI. Si può modificare la forma, ma l'emendamento ha lo scopo di eliminare questo dubbio.

Gli altri miei due emendamenti si riferiscono all'articolo 6, e cioè all'esercizio del diritto di prelazione.

Il primo di essi non lo considererei più necessario, qualora venisse accettata la precedente suggerita dall'onorevole Lecciso nel suo emendamento all'articolo 6, procedura

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

che prevede una interpellanza generica del proprietario prima che venga la vera e propria dichiarazione del prezzo. Questa interpellanza generica mi pare possa accelerare in molti casi la procedura perché il fittavolo o mezzadro, quando non sia nelle condizioni di comprare, lo dice subito, entro dieci giorni da quando è stato interpellato. E in questo caso il tempo risulta abbreviato di molto. Questo acceleramento della procedura persegue sostanzialmente lo stesso scopo che mi proponevo io, e pertanto, ripeto, considero il mio emendamento subordinato alla eventuale non approvazione dell'emendamento Lecciso all'articolo 6.

Il terzo emendamento si riferisce all'articolo 6-III del testo della Commissione, e più precisamente all'ultimo comma dell'articolo 6 del testo ministeriale, soppresso dalla Commissione, il quale poneva un limite: che, quando un fondo è stato acquistato valendosi del diritto di prelazione, l'acquirente non può alienarlo a sua volta se prima non sono passati dieci anni.

A me sembra che la limitazione contenuta nel testo ministeriale — di dieci anni — fosse eccessiva, ma che anche la soppressione totale della limitazione, operata dalla Commissione, sia eccessiva e possa dare luogo a notevoli inconvenienti e anche a speculazioni. Infatti l'acquirente che si avvale del diritto di prelazione acquista un fondo occupato (e cioè a basso prezzo) e, se non v'è limitazione, può in taluni casi rivenderlo al prezzo di un fondo libero guadagnando immediatamente in modo anche notevole ai danni del proprietario, il quale può darsi anche che sia un piccolo proprietario (di un solo fondo o di pochi fondi di scarse possibilità). Potrebbero nascere quindi speculazioni particolarmente odiose nei confronti delle categorie dei proprietari più economicamente deboli. Perciò ripristinerei questa limitazione restringendola tuttavia nei 5 anni.

Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 per la formazione della piccola proprietà contadina prevede che i fondi acquistati avvalendosi delle disposizioni di favore da esso previste non si possano rivendere se non sono passati 10 anni. Non vorrei che i 5 anni previsti dal mio emendamento, qualora fosse accettato, e i 10 anni previsti dal ridotto decreto legislativo (quando, pur avvalendosi della prelazione, il contadino si avvalessse anche di tali disposizioni di favore) avessero a sommarsi e a diventare 15, il che sarebbe veramente eccessivo. Perciò

propongo che sia espressamente stabilito che comunque non debba superarsi il limite massimo fissato da quel decreto, e che perciò i due limiti non possano sommarsi. Potrà darsi che il richiamo a un decreto legislativo (norma particolare), in una legge di carattere generale come questa, non sia dal punto di vista formale e sistematico il più appropriato: la formulazione potrà quindi essere anche sostituita con un'altra più generica. Mi pare a ogni modo che il problema dovesse essere richiamato all'attenzione dei colleghi.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Bertola, Carcaterra, Marengi, Resta, Vocino, Cappi, Monterisi, Benvenuti, Semerano Gabriele, Bima e De Meo.

« Al primo comma, secondo periodo, dell'articolo 6, sostituire alle parole: trenta giorni, le altre: quindici giorni ».

L'onorevole Bertola ha facoltà di svolgerlo.

BERTOLA. Il mio emendamento vuole soltanto tener conto del ritmo più accelerato che ha oggi la vita economica e finanziaria anche per quanto attiene all'esercizio del diritto di prelazione.

Mi sembra che non occorran molte spiegazioni: oggi 30 giorni rappresentano una remora piuttosto forte tanto più che non si tratta (per il mezzadro, colono, partecipante o affittuario) di trovare entro questo periodo di tempo la somma necessaria, ma si tratta soltanto di decidersi, cioè di decidere con un atto della propria volontà, e di trovare i fondi solo per un decimo del prezzo. Mi sembra perciò che 30 giorni potrebbero rappresentare un danno per il proprietario, il quale abbia un'offerta e non possa concludere prima che passino 30 giorni, ché l'offerente può in quei 30 giorni trovare altre possibilità di collocamento del proprio capitale.

Crede che 15 giorni, per meditarvi su, sia un tempo sufficiente. Aggiungo che ho preso conoscenza dell'emendamento sostitutivo Lecciso e ritengo che, quand'anche la Commissione lo accettasse, questo nostro potrebbe valere come emendamento all'emendamento Lecciso; perché è vero che l'emendamento Lecciso è già un tentativo per snellire questa procedura, ma io aggiungo che, interpellato così indiscriminatamente un mezzadro se desideri avvalersi del diritto di prelazione, questi risponderà senz'altro di sì, pur non sapendo ancora a quali condizioni, perché pensa che forse gli verrà fatto in seguito un prezzo conveniente. Quindi qua-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

lunque mezzadro si mette in guardia e dice preliminarmente di sì.

Nell'un caso o nell'altro, il nostro emendamento ha dunque sempre un significato.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Tozzi Condivi:

« Dopo l'ultimo comma dell'articolo 6, aggiungere i seguenti:

« Il terreno acquistato deve essere coltivato direttamente dall'acquirente, il quale non potrà cederlo per atto tra vivi prima della decorrenza di 10 anni.

« In caso di inadempienza l'atto di vendita potrà essere annullato a richiesta, del venditore o dei suoi aventi causa e l'acquirente sarà tenuto al risarcimento danni ».

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgerlo.

TOZZI CONDIVI. La mia proposta mira a ripristinare l'ultimo comma dell'articolo 6 del testo ministeriale, e ciò per le stesse argomentazioni svolte dall'onorevole Gui, perché esiste un decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 che pone quest'obbligo; ma, piuttosto che richiamarlo come un caso specifico, io proporrei il termine di dieci anni appunto per evitare speculazioni e per dare facoltà all'acquirente con prelazione del fondo di servirsi delle provvidenze già esistenti, o di altre che potrebbero essere attuate. Ho voluto facilitare il diritto di prelazione al colono semplicemente per premiarlo, perché desidero che la proprietà venga maggiormente spezzettata e si giunga a una proprietà coltivatrice diretta. Ecco le ragioni che mi hanno portato ad aggiungere che il terreno acquistato deve essere coltivato direttamente, perché non credo sia desiderio della Camera e della nazione che un affittuario possa comperare 5-10-15 terreni, aumentando le sue proprietà terriere indiscriminatamente. Lo spirito della legge, lo spirito che deve animarci in questa riforma, deve essere, lo ripeto, quello di facilitare l'aumento della proprietà coltivatrice diretta.

Nel testo ministeriale manca poi qualsiasi sanzione, cioè: quando l'acquirente, il quale ha esercitato il diritto di prelazione, non rispetta il termine dei 10 anni, che cosa avviene? Può essere applicata la norma generica del codice, relativa al risarcimento danni, d'accordo. Io vorrei però mettere maggiormente sull'avviso l'acquirente con l'inclusione di una sanzione più grave: l'annullamento del contratto, analogamente a quanto

avviene per il proprietario che violi le norme di legge, nel qual caso al coltivatore è riconosciuta la facoltà di chiedere l'annullamento del contratto, questa facoltà dovrebbe essere riconosciuta anche al proprietario il quale sia stato a sua volta frodato dall'acquirente che abbia subdolamente esercitato il diritto di prelazione.

ARATA. È impossibile! Non può esservi frode qui.

TOZZI CONDIVI. Quando si compera un terreno esercitando un diritto di prelazione qualsiasi forma con la quale si arrivi o alla rivendita prima del termine o alla non conduzione diretta darebbe diritto all'annullamento del contratto e al risarcimento dei danni.

Rispondendo all'onorevole Arata, dirò che la possibilità di frode vi è, perché noi dobbiamo sempre ammettere che vi sia una persona che comperi e poi rivenda, perché la rivendita non è proibita, nel senso formale, dalla legge. Se si verifica questa eventualità, allora v'è il diritto al risarcimento dei danni e il contratto dev'essere annullato.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 5?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. L'onorevole Coli ha rinunciato a svolgere il suo emendamento, sostitutivo degli articoli 5, 6, 6-II e 6-III. La Commissione esprime comunque parere contrario, perché esso altera totalmente il concetto della legge, non sostituendo all'istituto della prelazione nulla che dia l'idea della prelazione stessa.

Sull'emendamento Lecciso, sostitutivo dell'articolo 5, la Commissione deve fare alcuni rilievi. Primo comma: l'onorevole Lecciso propone che invece di « trasferimento a titolo oneroso », si dica « vendita » restringendo notevolmente la portata della norma, come risulta evidente considerando che sono forme di trasferimento a titolo oneroso anche l'atto di costituzione sociale, la costituzione di rendita vitalizia, la *datio in solutum*, e così via.

Ora, è esatto che nella ipotesi di prelazione a favore del concedente in enfiteusi, prevista dall'articolo 966 del codice civile, si fa capo al concetto più ristretto di vendita: e cioè qui l'istituto della prelazione diventa rilevante solamente per il negozio di compravendita. Ma, a parte che, in tema di prelazione sulla quota di eredità, prevista dall'articolo 732, anche il codice civile parla di alienazione, è sembrato alla Commissione che, nella nuova ipotesi di prelazione che qui si vuole introdurre per finalità sociali già altrove ampia-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

mente illustrate, si debba proprio tener conto di tutte le forme di trasferimento a titolo oneroso con particolare riguardo a quelle di costituzione sociale. Quindi, è per una ragione di sostanza che, su questo punto, la Commissione dissente dall'emendamento Lecciso.

Nello stesso primo comma dell'emendamento vi è invece un rilievo esatto, laddove si menziona il caso del complesso aziendale, oltre che del singolo fondo. Dal momento che tale complesso aziendale è poi menzionato dall'articolo successivo in sede di disciplina dell'esercizio del diritto di prelazione, l'onorevole Lecciso si domanda come lo stesso caso non sia contemplato, e a maggior ragione, in sede di istituzione del diritto. Dinanzi a questo esatto rilievo mi parrebbe calzante l'emendamento all'emendamento, proposto dall'onorevole Gui, il quale pensa che, invece di dire « del fondo » (testo della Commissione) o « del fondo o del complesso aziendale ecc. » (emendamento Lecciso), si dica « dei fondi », contemplando così anche l'azienda composta di più fondi.

Nel secondo comma, l'onorevole Lecciso fa poi un rilievo esatto, considerando che in certe figure di contratti agrari, dalla colonia parziaria alla compartecipazione, l'elemento della residenza sul fondo possa essere talmente attutito da non poter venire eretto dalla legge, come nel testo della Commissione, quale presupposto per l'esercizio del diritto di prelazione. Di conseguenza, la Commissione accetta la formulazione: « se non siano decorsi almeno due anni dall'inizio del contratto ».

Quanto al terzo comma del testo della Commissione, l'onorevole Lecciso ne propone lo sdoppiamento con la soppressione del quarto comma: e in questo egli è coerente al suo punto di vista originario, per cui, volendo che la norma si riferisca solo alla vendita, non sente il bisogno di escludere la permuta, l'esecuzione forzata, la liquidazione coatta, il fallimento, l'espropriazione. Più particolarmente, per quanto riguarda poi i comproprietari del fondo e gli aventi diritto di cui all'articolo 732 del codice civile, egli concorda con la Commissione nel ritenere che essi debbano essere preferiti agli aventi diritto alla prelazione di cui alla presente legge. Ma, per quanto riguarda l'ipotesi dell'articolo 966 del codice (vendita del diritto dell'enfiteuta), egli pensa che il diritto di preferenza debba essere riferito al concedente in enfiteusi invece che al lavoratore. Sembra alla Commissione che, nel conflitto tra il conceden-

te e il lavoratore (al quale l'enfiteuta abbia a sua volta dato il fondo, per esempio, a mezzadria), al concedente, il quale può essere un inerte o un assente, debba essere preferito il lavoratore; sembra cioè che non possa la posizione del concedente prevalere un quella del lavoratore. Di conseguenza, la Commissione è contraria allo sdoppiamento del terzo comma in terzo e quarto, e mantiene il testo originario.

Infine, un ultimo rilievo riguardo all'emendamento Lecciso: è evidente, per le dette ragioni, che, nel mentre egli propone la soppressione dell'ultimo comma del testo della Commissione, la Commissione stessa è invece costretta a mantenerlo, perché, avendo stabilito la formula generale di « trasferimento a titolo oneroso », resta poi ad escluderne le ipotesi di liquidazione, permuta, esecuzione, fallimento, espropriazione, sopra ricordate.

L'emendamento Gui, all'emendamento Lecciso all'articolo 5, propone che si aggiunga al secondo comma: « Il diritto sussiste anche qualora il contratto contempli la facoltà di scioglimento in caso di alienazione ». Ora, sembra alla Commissione che questo emendamento, anche se ispirato da una giusta preoccupazione, non sia da accogliere, perché l'ipotesi trova già rispondenza e soluzione così nei principi generali come nel sistema accolto dalla legge speciale. Poiché, evidentemente, per pensare all'ipotesi, che il signor Presidente ha definito « algebrica », dello scioglimento in caso di alienazione, bisogna che prima si sia verificata un'alienazione. Ora, essendoché la vendita, a sua volta, non è possibile se non con l'osservanza delle norme e sanzioni stabilite a proposito dell'istituto della prelazione, sembra alla Commissione che l'emendamento trovi pieno soddisfacimento nei principi e nella legge.

L'onorevole Zanfagnini propone che al primo comma dello stesso articolo 5, alla espressione « in caso di trasferimento a titolo oneroso » si aggiunga « o di concessione in enfiteusi ». La Commissione, per la sostanza delle cose, osserva di aver ritenuto che la concessione in enfiteusi, relativa cioè al trasferimento di un diritto reale, deve rientrare nel trasferimento a titolo oneroso che nella formula generale era previsto. Tuttavia, dal punto di vista formale, essendoché tutta la dizione del testo è più complessa e parla di « trasferimento a titolo oneroso del fondo ecc. », mentre la costituzione in enfiteusi può essere qualche cosa di diverso, la Commissione, sotto questo profilo, non si oppone a questo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

primo emendamento Zanfagnini all'articolo 5.

Il secondo emendamento Zanfagnini, relativo alla soppressione del secondo comma dell'articolo 5, non è invece accettato dalla Commissione per le ragioni anche ideali che sorreggono il testo, laddove la possibilità di fruire dell'istituto della prelazione vuole costituire altresì riconoscimento nei confronti del lavoratore che da un qualche tempo occupa degnamente il fondo, lavorandolo.

Il primo emendamento Benvenuti ed altri propone un'aggiunta che anche la Commissione ritiene di poter accettare.

Per quanto riguarda, poi, il secondo emendamento aggiuntivo alla fine dell'articolo, presentato dall'onorevole Benvenuti, la Commissione esprime parere favorevole per una evidente ragione di giustizia sociale, che sta alla base della proposta stessa.

Resta, quindi, l'emendamento degli onorevoli Roselli e Chiarini, i quali propongono un comma aggiuntivo alla fine dell'articolo stesso. Per quanto la Commissione abbia apprezzato gli intendimenti cui si sono ispirati gli onorevoli presentatori, tuttavia occorre osservare, che, nell'attuale fase, non conviene proporre ed attuare una soluzione empirica e parziale di un problema, certamente interessante, che deve essere invece affrontato in sede di riforma fondiaria; quindi non lo ritiene per ora consigliabile. Sotto questo profilo, e con la riserva fatta, la Commissione prega l'onorevole Roselli di non insistere a che sia posto in votazione il suo emendamento.

Per quanto riguarda l'articolo 5-bis dell'onorevole Zanfagnini, la Commissione lo ritiene sostanzialmente giusto, poiché tende a estendere, nei confronti di coloro che si avvalgono dell'istituto della prelazione, i benefici, soprattutto fiscali e creditizi, già previsti dalla legge sulla piccola proprietà contadina. Però, pur esprimendo parere favorevole, la Commissione propone che si rinvi la votazione del presente articolo 5-bis, dal momento che esso involge una questione anche finanziaria e sotto questo aspetto si rende necessario l'assenso del ministro delle finanze, sin qui non richiesto in questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 5?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'emendamento Coli significa il rigetto del principio dell'articolo 5, perché contiene un'estensione limitata della legge

sulla piccola proprietà, e ritengo, perciò, di non poterlo accettare, così come ha fatto la Commissione. L'onorevole Lecciso ha proposto un emendamento sostitutivo di notevole portata; la prima questione da questo prospettata è quella della limitazione del diritto di prelazione ai soli casi di vendita, limitazione che io non posso accettare in quanto essa renderebbe praticamente inoperante il diritto di prelazione. L'onorevole Lecciso, poi, ha pure ricordato dei precedenti legislativi, ossia gli articoli del codice civile 966 (in cui si usa effettivamente la parola « vendita ») e 732 (nel quale però si parla di « alienazione », concetto molto più vasto di quello contenuto nella parola « vendita »). Lo spirito della dizione « trasferimento a titolo oneroso » risulta anche dalla fine dell'articolo 5: tutti i trasferimenti a titolo oneroso che non sono esclusi dall'ultimo comma dell'articolo 5 devono essere considerati come danti diritto all'esercizio della prelazione. Perciò, riterrei qui implicito anche il concetto indicato nell'emendamento Zanfagnini, il quale propone di aggiungere ai trasferimenti a titolo oneroso non specificati anche la concessione in enfiteusi. Ora, non vorrei che con questa dizione si escludessero dal diritto di prelazione anche altri casi di trasferimento parziale, come nel caso in cui, invece di trasferire la proprietà, si trasferisca l'usufrutto (cosa che ormai è diventata frequente anche ai fini delle tasse fiscali sugli atti di trasferimento, perché col trasferimento dell'usufrutto si paga una tassa notevolmente inferiore alla tassa di vendita). Io ritengo quindi che vi sarebbero molti casi da comprendere nei trasferimenti parziali a titolo oneroso: la costituzione di usufrutto, la costituzione di rendita, la *datio in solutum* (che l'onorevole Lecciso voleva escludere, ma che io devo ritenere compresa perché anche la *datio in solutum* è un trasferimento a titolo oneroso), il conferimento in società (che costituisce un trasferimento non gratuito per il corrispettivo dato dai diritti che derivano dalla qualità di socio) e anche la costituzione in enfiteusi. Non mi oppongo quindi all'emendamento Zanfagnini, ma vorrei che risultasse dai lavori preparatori che il campo di applicazione non è costituito dalla semplice vendita, ma anche da tutte le altre ipotesi che ho detto, esclusa la donazione e la successione a titolo universale o a titolo particolare. A tal fine, ritengo preferibile mantenere al riguardo la formulazione più ampia e generale, e perciò più comprensiva.

Non posso perciò accettare l'emendamento Lecciso, ch'è eccessivamente restrit-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

tivo, dato ch'io vado anche al di là di quello che testualmente è l'emendamento Zanfagnini. L'emendamento Lecciso considera tuttavia giustamente il caso di vendita del fondo e il caso di vendita di complesso aziendale. Accetto l'emendamento Gui, che sostituisce alle parole « del fondo » quelle « dei fondi »: non sarà allora necessario accettare la formula « del fondo o del complesso aziendale ecc. » che è poi quella dell'emendamento Lecciso.

Passando al secondo comma, mi duole di non poter accettare l'emendamento soppressivo Zanfagnini, ma penso che si possa preferire la formula Lecciso, riferentesi al contratto, anziché quella del testo della Commissione.

Quanto all'emendamento aggiuntivo Gui, secondo il quale il diritto di prelazione sussiste anche qualora il contratto (ritengo che sia quello di affitto o di compartecipazione o di mezzadria) contempli la facoltà di scioglimento in caso di alienazione, non posso accettare la parola « alienazione ». Preferirei dire « trasferimento », perché non mi sembra opportuno che si usi una parola diversa in confronto alla terminologia usata per i precedenti articoli. Occorre usare gli stessi termini, quando si vogliono dire le stesse cose. Accetto quindi il concetto espresso in questo comma aggiuntivo, modificandone soltanto la forma nello stesso senso e spirito del proponente. Quindi direi: « Il diritto sussiste anche qualora il contratto contempli la facoltà di scioglimento in caso di trasferimento a titolo oneroso », rimanendo da decidere se convenga o meno aggiungere « o di concessione in enfiteusi ».

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Non ritiene che ciò discenda già dai principi? che non sia cioè già una applicazione del diritto comune?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Potrebbe ritenersi che, in contratti successivi alla legge, vi sia una volontaria deroga alle norme sulla prelazione, mentre non abbiamo ancora stabilito se ciò sia ammesso o meno. Dobbiamo qui preoccuparci dei nuovi contratti, e non credo che strida l'inserire in questo capoverso una formulazione che implichi, in sostanza, una indelegabilità delle norme sulla prelazione.

Il terzo comma riguarda l'ordine della prelazione che, nel testo ministeriale, era riferito agli articoli 732 e 966 del codice civile; nel testo della Commissione, comprende il comproprietario del fondo; e nelle nuove formulazioni comprende anche i discendenti del proprietario del fondo. Sono d'accordo con

la formulazione della Commissione, che ha eliminato la citazione dell'articolo 966. Sono d'accordo anche che vadano compresi i comproprietari del fondo, ma non riesco a capire perché si vogliano preferire i proprietari del fondo ai coeredi. Chiederei poi all'onorevole Benvenuti in quale grado debbano porsi i discendenti in linea retta del proprietario, dato che abbiamo qui una graduazione, nell'ordine della prelazione. Ne abbiamo precisamente quattro: i proprietari del fondo, i coeredi, i discendenti in linea retta del proprietario e i mezzadri, i coloni, gli affittuari. Bisogna dunque guardare all'ordine in cui collocheremo queste categorie. A me pare che i coeredi debbano essere preferiti alle ultime due categorie, ma, a ogni modo, è una questione per la quale mi rimetto alla Camera.

V'è poi il quarto comma dell'onorevole Lecciso: ho implicitamente detto che non lo accetto quando ho affermato che aderisco alla formulazione della Commissione circa l'eliminazione della citazione dell'articolo 966 del codice civile.

Sull'emendamento aggiuntivo Roselli e Chiarini sono molto perplesso, ma, contemplati i vantaggi e gli svantaggi, sarei piuttosto contrario. Noi stiamo d'altronde stabilendo un diritto di prelazione che dovrebbe essere breve, data la formulazione iniziale dell'articolo 5; e comprenderete perché io spero che sia breve la durata di questa forma della prelazione. Il riferimento ai contratti in corso susciterebbe poi un'infinità di complicazioni e non so neppure se sarebbe legittimo. Prego quindi gli onorevoli Roselli e Chiarini di non insistervi: il problema è grave, ma pur apprezzandone il motivo informatore, mi pare che esso non possa essere risolto attualmente. In sede di riforma fondiaria, se manterremo l'istituto della prelazione, si vedrà; ma in questo momento non avremmo neppure gli organi e gli strumenti adatti perché la norma venisse applicata.

Sull'articolo 5-*bis* sono sostanzialmente d'accordo con l'onorevole Zanfagnini; mi pare anzi che una disposizione dello stesso genere sia contenuta anche, sia pure incidentalmente, in un emendamento successivo dell'onorevole Gui. Dovrei però fargli riflettere che non tutte le norme del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 possono essere estese. Non vorrei estendere una norma già scaduta, cioè quella dell'articolo 11, poiché mi sembrerebbe controproducente se premiassimo in tal maniera coloro che non hanno tempestivamente profittato della legge. Perciò io ammetterei l'estensione di tutte le

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

altre, meno che di quella dell'articolo 11: in definitiva sono favorevole all'emendamento con la limitazione suddetta, ma preferirei che esso fosse rinviato alle disposizioni finali allo scopo di sentire il parere del ministro delle finanze per dovere di correttezza, implicando una serie di questioni di ordine fiscale.

Per quanto riguarda il secondo emendamento Benvenuti, accettato dalla Commissione, dichiaro anch'io di accettarlo.

PRESIDENTE. Onorevole Coli, insiste nel suo emendamento sostitutivo degli articoli 5, 6-II e 6-III?

COLI. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Lecciso, insiste nel suo emendamento sostitutivo dell'intero articolo 5?

LECCISO. Mantengo solo il secondo comma, accettato dalla Commissione e dal Governo, e il quarto comma.

PRESIDENTE. Onorevole Zanfagnini, insiste nel suo emendamento al primo comma dell'articolo 5?

ZANFAGNINI. Sono perplesso: il ministro concorda con me nel senso che per trasferimento a titolo oneroso deve intendersi qualunque forma di negozio giuridico che implichi un trasferimento dietro corrispettivo. Ma non mi sembra che sotto la formula del trasferimento a titolo oneroso del fondo possa intendersi compresa anche la concessione in enfiteusi, perché altro è il trasferimento della proprietà e altro è la costituzione di un diritto reale sul fondo. Ove l'onorevole ministro intendesse includere nei trasferimenti a titolo oneroso anche la costituzione di un diritto reale personale sul fondo (come potrebbe ad esempio essere l'usufrutto) io potrei essere d'accordo. Ma siccome il giudice interpreterà e applicherà la legge anche indipendentemente — ella me lo insegna — dai lavori preparatori, poiché v'è una tecnica giuridica che attribuisce alle dizioni che usiamo un preciso significato, allora io penso che egli non potrà in nessun caso intendere compresa nel trasferimento della proprietà a titolo oneroso la costituzione di un diritto reale, anche se così lato come il dominio utile nell'enfiteusi.

Per questa ragione io mi permetterei di insistere sull'aggiunta « o di concessione in enfiteusi », intendendo però non porre dei limiti bensì comprendere un più ampio ambito di contratti.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Con questa precisazione dell'onorevole Zanfagnini secondo la quale il suo emendamento intende comprendere, con la concessione in enfiteusi, anche le altre forme di alienazione o trasferimenti a titolo oneroso che ho già considerato, io posso dichiararmi d'accordo, e accolgo, pertanto, l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. La Commissione concorda?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione concorda, oltre che sostanzialmente, anche formalmente sull'emendamento Zanfagnini.

PRESIDENTE. In seguito alla accettazione da parte della Commissione e del Governo dell'emendamento sostitutivo Gui (« di fondi concessi », invece che « del fondo concesso ») e dell'emendamento aggiuntivo Zanfagnini (« o di concessione in enfiteusi ») il testo base del primo comma dell'articolo 5 diviene il seguente:

« Sino all'attuazione della riforma fondiaria, in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi, a mezzadria, a colonia, in compartecipazione o in affitto a coltivatore diretto, il mezzadro, colono o affittuario è preferito a parità di condizioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per il secondo comma il testo base è dato ora dalla formulazione Lecciso, accettata dalla Commissione e dal Governo:

« Il mezzadro, colono, compartecipante o affittuario coltivatore diretto non potrà esercitare il diritto di prelazione se non siano decorsi almeno due anni dall'inizio del contratto ».

Onorevole Zanfagnini, trasferisce la sua proposta di soppressione su questa nuova formulazione?

ZANFAGNINI. Sì, signor Presidente.

ARATA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARATA. Noi voteremo a favore dell'emendamento soppressivo Zanfagnini. La condizione limitativa dei due anni imposta al mezzadro per poter usufruire del diritto di prelazione è stata stabilita dalla Commissione ma non figurava nel testo ministeriale: abbiamo anche qui, come in altri casi, la conferma che la Commissione vuole sovente essere... più realista del re. Nella fattispecie,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

la *ratio legis* è evidentemente quella di avviare il mezzadro, il colono, l'affittuario, ecc. all'acquisto della proprietà, o almeno di facilitarli questo acquisto. Se tale è lo spirito della legge, evidentemente è irrilevante che il mezzadro stia sul fondo da due anni, da un anno o da cinque anni.

Noi voteremo l'emendamento soppresivo anche per una ragione di logica. Infatti: o la prelazione dovrebbe costituire una specie di premio all'anzianità di servizio del mezzadro, del colono, ecc., ma ben diversa sarebbe stata, in tal caso, la norma, perché, ad esempio, il periodo di due anni è troppo breve e non può certo costituire una anzianità di servizio; oppure questa prelazione discende, sgorga direi quasi *ipso jure* dalla stessa esistenza del rapporto che lega il mezzadro al concedente, e allora i due anni, ripeto, sono una limitazione arbitraria, che non ha senso.

Ecco perché il gruppo di « unità socialista » voterà per la soppressione del secondo comma anche nella sua nuova formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma nella formulazione Lecciso, di cui ho dato poco fa lettura e del quale l'onorevole Zanfagnini propone la soppressione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento aggiuntivo Gui:

« Il diritto sussiste anche qualora il contratto contempli la facoltà di scioglimento in caso di alienazione ».

Onorevole Gui, vi insiste?

GUI. Questo mio emendamento, che la Commissione ritiene superfluo perché già compreso nei principi generali e nella disposizione che rende inderogabili queste norme, mentre il Governo non lo accetta, mi tiene un po' perplesso, non potendo misurare fino in fondo il valore di queste dichiarazioni e se effettivamente nei principi rientri la precisazione contenuta nel mio emendamento.

Desidererei pertanto che l'onorevole ministro completasse ulteriormente il suo parere, affinché io possa dichiarare in coscienza se rinunciare o insistere.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La Commissione ha perfettamente ragione quando si riferisce ai contratti anteriori alla legge. Abbiamo però un punto interrogativo che è costituito dai contratti posteriori.

Penso, a ogni modo, che si potrà ritornare sulla questione in sede più opportuna.

GUI. Data questa riserva, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo al terzo comma:

« Agli aventi diritto alla prelazione ai sensi del precedente comma sono preferiti, nell'ordine, gli aventi diritto di cui all'articolo 732 del codice civile e i comproprietari del fondo ».

Onorevole Benvenuti, insiste nel suo emendamento aggiuntivo al terzo comma?

BENVENUTI. Ritengo perfettamente esatto l'ordine di preferenza proposto dall'onorevole ministro e cioè: prima i coeredi, poi i discendenti, e infine i comproprietari, onde occorre aggiungere, dopo le parole « di cui all'articolo 732 del codice civile », le parole « i discendenti in linea retta del proprietario ». Seguono poi « i comproprietari del fondo ».

Il comma suonerebbe insomma così:

« Agli aventi diritto alla prelazione ai sensi del precedente comma sono preferiti, nell'ordine, gli aventi diritto di cui all'articolo 732 del codice civile, i discendenti in linea retta del proprietario e i comproprietari del fondo ».

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Accetto.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 3 nella formulazione testè letta dall'onorevole Benvenuti.

(È approvato).

Passiamo al quarto comma:

« La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita in sede di esecuzione forzata, liquidazione coatta, fallimento ed espropriazione per pubblica utilità ».

Pongo in votazione il corrispondente comma della formulazione Lecciso:

« In caso di vendita del diritto dell'enfiteuta è preferito il concedente a norma dell'articolo 966 del codice civile ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il quarto comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole Roselli, mantiene il comma aggiuntivo da lei proposto?

ROSELLI. Lo ritiro.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

TOZZI CONDIVI. Lo faccio mio e vi insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Roselli, non accolto dalla Commissione né dal Governo e fatto proprio dall'onorevole Tozzi Condivi:

« *Aggiungere alla fine dell'articolo 5:*

« All'inizio di ogni anno il proprietario segnnerà sul libretto colonico o sul contratto il prezzo venale del fondo, ed il colono, il mezzadro o l'affittuario nel caso che vogliano esercitare il diritto di prelazione hanno diritto a un ribasso per il prezzo d'acquisto pari all'1 per cento per ogni periodo biennale di anzianità sul fondo loro o dei loro familiari in linea diretta ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Benvenuti, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« *Aggiungere, in fine:*

« La prelazione inoltre non è consentita a favore del mezzadro, colono partecipante o affittuario coltivatore diretto che sia proprietario e enfiteuta d'un fondo del quale possa trovare impiego la forza lavorativa della sua famiglia, qualora il trasferimento debba aver luogo a favore di un coltivatore diretto che non sia proprietario o enfiteuta di altro fondo »

(*È approvato*).

In seguito alle votazioni effettuate, l'articolo 5 risulta così formulato, salvo coordinamento:

« Sino all'attuazione della riforma fondiaria, in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi a mezzadria, a colonia, in compartecipazione o in affitto a coltivatore diretto, il mezzadro, colono o affittuario è preferito a parità di condizioni.

« Il mezzadro, colono, partecipante o affittuario coltivatore diretto non potrà esercitare il diritto di prelazione se non siano decorsi almeno due anni dall'inizio del contratto.

« Agli aventi diritto alla prelazione ai sensi del precedente comma sono preferiti, nell'ordine, gli aventi diritto di cui all'articolo 732 del codice civile, i discendenti in linea retta del proprietario e i comproprietari del fondo.

« La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita in sede di esecuzione forzata, liquidazione coatta, fallimento ed espropriazione per pubblica utilità.

« La prelazione inoltre non è consentita a favore del mezzadro, colono, partecipante o affittuario coltivatore diretto che sia proprietario o enfiteuta d'un fondo nel quale possa trovare impiego la forza lavorativa della sua famiglia, qualora il trasferimento debba aver luogo a favore di un coltivatore diretto che non sia proprietario o enfiteuta di altro fondo ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Onorevole Zanfagnini, insiste nel suo articolo 5-bis ?

ZANFAGNINI. Prendo atto dei pareri favorevoli espressi sia dall'onorevole relatore che dall'onorevole ministro e aderisco al rinvio del mio emendamento a quando sarà stato interpellato al riguardo il ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 6 ?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento totalmente sostitutivo dell'onorevole Leccisc sembra alla Commissione che, salvo alcune varianti che proporrò subito sempre a nome della Commissione, possa essere accolto, come quello che tende ad assicurare un esercizio sicuro della prelazione nei confronti dell'avente diritto, e insieme così, possibilmente, rapido e snello da non indebolire il ritmo della circolazione giuridica dei beni.

Le varianti che propongo sono le seguenti: alla fine del primo comma alle parole « in caso di vendita », sostituirei le altre: « in caso di alienazione » avendo la Camera già votato nell'articolo precedente che la prelazione è ammessa non solamente nel caso di compravendita, ma in ogni caso di trasferimento a titolo oneroso.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Si potrebbe anche sopprimere l'intero inciso.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Esattamente. Col che ci si riferirebbe a tutti i casi ammessi dalla legge.

Al secondo comma, non si può ammettere l'espressione « il prezzo di vendita », per le stesse ragioni che ho esposto poco fa. Quindi, si dovrebbero togliere le parole « di vendita ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

Nel terzo comma propongo, a nome della Commissione, che, per opportuna graduazione della misura dei termini, si dica «giorni venti» invece di «giorni trenta» per quanto si riferisce all'accettazione dell'offerta. Cioè, i termini di questo emendamento verrebbero ad essere: dieci - venti - trenta. A queste condizioni, la Commissione accetta l'emendamento.

Gli emendamenti degli onorevoli Gui e Bertola, relativi anch'essi all'abbreviazione dei termini secondo la stesura originaria, possono ritenersi assorbiti nell'accettazione dell'emendamento Lecciso (con le modificazioni che ho proposto alla Camera).

LECCISO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

SEGNI. *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Aderisco pienamente al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Gui, dopo i chiarimenti dell'onorevole relatore e dell'onorevole ministro, insiste nel suo emendamento?

GUI. Non insisto.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Bertola non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo Lecciso, con le modificazioni apportate dalla Commissione:

«Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al precedente articolo l'alienante deve con atto scritto interpellare il mezzadro, colono o partecipante o affittuario se intenda avvalersi del diritto di prelazione.

«Nel termine di giorni dieci da tale atto, l'interpellato, che intenda esercitare il diritto di prelazione, deve dare risposta scritta al concedente o locatore, il quale, in tal caso, deve indicare il prezzo mediante atto scritto.

«Il mezzadro, colono, partecipante o affittuario, nel termine di giorni venti dalla notificazione del prezzo, deve comunicare se accetta l'offerta, accompagnando l'accettazione col versamento di un decimo del prezzo, quale caparra per l'acquisto, il cui atto deve essere stipulato nel termine di giorni trenta dalla scadenza del termine precedente.

«Tutti i predetti termini sono stabiliti sotto pena di decadenza, e decorrono dal giorno dell'ultima notifica, qualora più soggetti abbiano diritto alla prelazione».

(È approvato).

Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Zanfagnini all'articolo 6-II?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione, ascoltata attentamente l'illustrazione dell'onorevole Zanfagnini, deve fare le seguenti osservazioni. Evidentemente anche il testo della Commissione, almeno entro certi limiti, si preoccupa della conservazione dell'unità aziendale, e proprio a tale scopo prevede, come condizione per l'esercizio del diritto di prelazione da parte della pluralità degli interessati, la costituzione di una società cooperativa. Il fatto che nel testo dell'emendamento Zanfagnini si dica: «gli acquirenti sono costituiti in cooperativa» e successivamente «la cooperativa ecc. resta costituita», farebbe quasi pensare ad una specie di costituzione *ex officio* od obbligatoria, la quale evidentemente non è compatibile con il concetto di volontarietà che sta proprio alla base dell'istituto della cooperazione. È per questi motivi che la Commissione non può esprimere parere favorevole.

Quanto all'ultimo periodo dove si dice «Tali cooperative non potranno sciogliersi se non nei casi preveduti dalla legge ecc.», è evidente che tra i «casi preveduti dalla legge» rientra anche il consenso delle parti. Ora bisognerebbe cambiare dizione per interpretare la volontà dell'onorevole Zanfagnini. Ma, per le ragioni precedentemente dette, anche quest'ultimo periodo non può essere accettato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Date le considerazioni esposte dall'onorevole relatore e il carattere di volontarietà della cooperazione, mi pare che quella coatta non sia da accettare. Questo concetto è già introdotto nell'articolo 6 nel caso ove esso sia veramente indispensabile. Estenderla oltre questi limiti mi parrebbe pericoloso e controproducente.

PRESIDENTE. L'onorevole Zanfagnini insiste?

ZANFAGNINI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6-II nel testo della Commissione:

«Se sullo stesso fondo vi sia una pluralità di aventi diritto alla prelazione, questa non può essere esercitata che da tutti congiuntamente, salvo l'esplicita rinuncia di alcuni fra di essi, sempreché, in questo caso, coloro che si avvalgono del diritto di prelazione siano in grado di coltivare l'intero fondo».

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

Pongo in votazione la prima parte del secondo comma:

« Nel caso di alienazione di un complesso aziendale costituito da più fondi, dotato di attrezzature comuni, la prelazione non ha effetto se non sia esercitata da tutti i mezzadri coloni compartecipanti o affittuari, salvo che il trasferimento separato dei fondi non arrechi pregiudizio alla produzione, né impedisca l'alienazione dell'azienda ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Zanfagnini, sostitutivo della seconda parte del secondo comma:

« Nei casi di esercizio della prelazione per tutto il complesso aziendale, gli acquirenti sono costituiti in cooperativa per la migliore conduzione dei fondi e per l'utilizzazione in comune delle attrezzature di pertinenza di tutta l'azienda, conservando unità di direzione tecnica.

« Nel caso di alienazione d'uno o più fondi del complesso aziendale, la cooperativa di cui sopra resta costituita fra il proprietario dell'azienda e gli acquirenti dei singoli fondi. Tali cooperative non potranno sciogliersi se non nei casi preveduti dalla legge, previo parere favorevole dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e sentenza dell'autorità giudiziaria che le riconosca non più necessarie nell'interesse della produzione nazionale ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la seconda parte del secondo comma, nel testo della Commissione:

« Nei casi di esercizio della prelazione per tutto il complesso aziendale, gli acquirenti sono tenuti a utilizzare congiuntamente le attrezzature della azienda di uso comune, per un periodo di cinque anni, a mezzo di una società cooperativa costituita tra gli acquirenti. Nel caso di alienazione di uno o più fondi del complesso aziendale, l'obbligo di utilizzare in comune le attrezzature dell'azienda, mediante la costituzione di una società cooperativa, sussiste anche fra il proprietario dell'azienda e gli acquirenti dei singoli fondi ».

(È approvata).

Ricordo che i restanti due commi sono stati già incorporati, uno nell'articolo 5 e l'altro nell'articolo 6.

Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Svolgimento di interrogazioni urgenti.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno, riconoscendone l'urgenza, si è dichiarato pronto a rispondere alle seguenti interrogazioni sui fatti di Torremaggiore:

« Al presidente del Consiglio dei ministri, sui fatti di Torremaggiore e per conoscere, in specie, i provvedimenti adottati o da adottare affinché:

- a) non si ripetano oltre simili eccidi;
- b) siano colpiti i responsabili.

« SANSONE, NEGRI ».

« Al ministro dell'interno, sul nuovo eccidio di lavoratori compiuto ieri da nuclei di carabinieri a Torremaggiore e per conoscere se intende promuovere un'inchiesta parlamentare sui recenti eccidi di contadini nel Mezzogiorno, al fine di determinare imparzialmente le responsabilità e punire tutti i colpevoli, perché cessi il metodo degli eccidi impuniti e s'imponga anche alle forze di polizia il rispetto della legge e dei principi costituzionali nei confronti dei contadini nel Mezzogiorno.

« DI VITTORIO, CACCIATORE, NOCE LONGO TERESA, MONTELATICI, MAGLIETTA, SANTI, NOVELLA, DI DONATO, INVERNIZZI GAETANO, GRASSI LUIGI ».

« Al ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare in relazione ai gravi fatti di Torremaggiore e a carico dei responsabili della uccisione di due braccianti agricoli, nove vittime di una politica e di un metodo di polizia che devono ripugnare alla coscienza di un paese e di un popolo civili.

« CAPACCHIONE, NEGRI ».

« Al ministro dell'interno, affinché faccia conoscere alla Camera ed al paese i provvedimenti che intende adottare a seguito dei gravi dolorosi fatti di Torremaggiore durante i quali per colpa della polizia due contadini sono rimasti uccisi, perché tali tragici episodi non abbiano più a verificarsi.

« SANTI ».

« Al Governo, su quali provvedimenti intenda prendere per troncare la tragica catena di conflitti tra lavoratori agrari e forza pubblica nell'Italia meridionale.

« SARAGAT, BETTINOTTI, BERTINELLI, CECCHERINI, BENNANI, SALERNO, SIMONINI, TREVES, LONGHENA ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

« Al Governo, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a seguito dei tragici fatti di Torremaggiore, ultimo anello di una catena di eccidi che, per l'onore stesso del Paese, è necessario non abbiano più a ripetersi.

« LOPARDI, ZANFAGNINI, ARATA ».

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di rispondere.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, appena fui a conoscenza dei delittuosi fatti di Torremaggiore, invitai il comandante generale dell'Arma dei carabinieri a recarsi immediatamente sul posto per accertare come i fatti si erano svolti. Il comandante ha compiuto l'inchiesta e ha riferito al Governo.

Dall'inchiesta è risultato che a Torremaggiore erano stati vietati pubblici comizi per ragioni di ordine pubblico in dipendenza di uno sciopero generale che era stato proclamato nella provincia per altri incidenti svoltisi in precedenza nel comune di San Severo. Contrariamente al divieto, la mattina, il segretario della camera del lavoro tentava di tener egualmente il comizio nella pubblica piazza; invitato dal comandante dell'arma a desistere e a tenere il comizio all'interno della camera del lavoro, dopo una certa resistenza egli aderì, ma all'interno della camera del lavoro tenne un discorso estremamente violento, brevissimo, e al termine di questo discorso la folla si riversò sulla pubblica via, pretendendo di fare un corteo.

Ancora una volta il comandante la stazione dei carabinieri, invitò il responsabile a desistere da questo proposito, ma l'invito non fu accolto, e anzi si passò a vie di fatto contro la forza pubblica.

Nel frattempo erano stati chiamati altri soccorsi da parte della polizia, e intervenivano altri otto carabinieri in aggiunta ai quattro che costituivano tutta la forza pubblica di Torremaggiore.

L'intervento di questi nuovi soccorsi fu accolto con violenza da parte della folla, la quale tentò di sopraffare i carabinieri, riuscì ad isolare un gruppo di due carabinieri e di un sottufficiale e sospingendoli contro il muro della camera del lavoro tentò di disarmarli; un carabiniere riuscì ad evitare che il sottufficiale venisse pugnalato da parte di uno dei dimostranti. È in queste condizioni che dei colpi partirono e degli uomini caddero. (*Commenti all'estrema sinistra*). Nessuno può dire in queste condizioni che la

responsabilità delle vittime spetti senz'altro agli agenti dell'ordine.

Una voce all'estrema sinistra. Spetta ai morti.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il comandante dell'Arma, il quale ha ricostruito i fatti attraverso una serie di interrogatori svoltisi presso la sede del comune di Torremaggiore, ha ascoltato tutti i cittadini che chiedevano di poter conferire con lui e si è preso premura egli stesso di sollecitare l'intervento dell'autorità giudiziaria recandosi presso il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lucera a pregarlo di compiere rapidamente un'indagine sul modo come i fatti si erano svolti, per accertarne le responsabilità.

Noi attendiamo dal responso della autorità giudiziaria un giudizio sereno, obiettivo. Si tratta di responsabilità — se responsabilità vi sono — di ordine penale; si tratta di applicare, nei confronti dei responsabili, il codice penale.

Noi non ci trincereremo dietro l'articolo 16 del codice di procedura penale per impedire che la magistratura indaghi liberamente, serenamente, e giudichi, come è suo diritto e come è suo dovere. Noi attendiamo dalla magistratura il responso perché, se responsabilità di ordine amministrativo emergeranno, il Governo possa adottare i provvedimenti del caso.

Oggi io non posso aggiungere altro sui fatti; non posso aggiungere altri particolari, perché non desidero interferire sul giudizio dell'autorità giudiziaria. Desidererei che eguale riserbo fosse usato da tutte le parti, anche da parte di coloro i quali denunciano sì continue violazioni costituzionali da parte del Governo ma si dimenticano che l'articolo 27 della Costituzione stabilisce che « l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva ». (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

PAJETTA GIAN CARLO. L'imputato sarebbe il Governo.

SPIAZZI. Io respingo queste calunnie! Siete voi i responsabili!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Desidererei, ho detto, che riserbo vi fosse stato da tutte le parti, affinché il cordoglio profondo di tutto il paese — senza distinzione di parte — per le vittime non sia turbato da accuse avventate e generiche.

Non posso tuttavia esimermi dal dichiarare fin d'ora che non posso accettare la condanna, senz'altro pronunciata, anzi, già eseguita, da parte della stampa di estrema

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

sinistra e da parte della Confederazione generale del lavoro. Non posso accettare la condanna che viene, ad esempio, dall'*Unità*, giornale che non brilla certamente per veridicità (*Proteste all'estrema sinistra*), se è vero, come è vero, che soltanto in quindici giorni, nel mese testé decorso, nel mese di novembre, il direttore dell'*Unità* ha riportato dal tribunale penale di Roma ben tre condanne per diffamazione, a mezzo della stampa (*Approvazioni al centro — Rumori all'estrema sinistra*), contro gli organi di polizia; e non mi riferisco a diffamazioni di altro genere.

Non posso accettare le versioni date dall'*Unità*, la quale ancora questa mane ha pubblicato che i cadaveri delle vittime di Torremaggiore sono stati trasportati al cimitero a notte alta e seppelliti clandestinamente, perché la « celere » vorrebbe evitare l'intervento della popolazione ai funerali. Tutto ciò è assolutamente falso, perché appena tre ore fa, e non quindi la notte scorsa come pubblica l'*Unità*, è avvenuta la tumulazione delle salme, presenti i familiari. (*Commenti all'estrema sinistra*).

I luttuosi fatti di Torremaggiore hanno provocato la proclamazione di uno sciopero generale da parte della Confederazione generale del lavoro. Tale sciopero è tanto più ingiustificato in quanto proclamato mentre si chiedeva la nomina di una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare come i fatti si siano svolti e su chi di conseguenza cadano le responsabilità: di fronte a questa concomitanza delle due iniziative, noi non possiamo qualificare l'atteggiamento della C. G. I. L. come un atteggiamento mirante realmente all'accertamento della verità dei fatti. (*Proteste all'estrema sinistra*).

Inoltre, il Governo non può riconoscere per giustificato lo sciopero generale proclamato dalla Confederazione del lavoro in questa circostanza, nella quale il conflitto non si è verificato nel corso e in dipendenza di una lotta sindacale, poiché a Torremaggiore, fortunatamente, in questo momento non v'è un solo disoccupato, perché siamo in piena attività lavorativa per la raccolta delle olive (l'annata è fortunatamente abbondante), e tutti i braccianti sono impegnati.

PAJETTA GIAN CARLO. Ma se ha detto lei che c'era uno sciopero in corso!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Si trattava di una manifestazione politica e non di una agitazione sindacale, perché il comizio aveva lo scopo di fare una protesta contro le autorità per precedenti atti e non già per una controversia di carattere sindacale.

SEMERANO GABRIELE. Si trattava di una disposizione del prefetto.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Lo sciopero generale proclamato in queste condizioni, prima ancora che venisse accertata la verità dei fatti, appare ingiustificato, sia stato esso promosso contro il Governo o contro il popolo italiano. Penso che neppure i più accesi oppositori di questo Governo pensino di imputare a ordini, o ad istruzioni, o a direttive del Governo un fatto dovuto, se mai, ad iniziative individuali (*Commenti all'estrema sinistra*). E appare tanto più ingiustificato lo sciopero generale in questo particolare momento, perché l'onorevole Di Vittorio e gli altri dirigenti della C. G. I. L. sanno quale spirito di tolleranza nei confronti, non dei lavoratori, ma dell'illegalismo di certi lavoratori abbia usato il Governo in questi ultimi tempi (*Interruzioni all'estrema sinistra*), conoscono perfettamente le istruzioni che sono state date dal Governo in questi ultimi tempi in materia di occupazione di terre, conoscono quella che è stata l'opera attiva di tutti i prefetti della Repubblica per cercare di soddisfare nel modo più largo le esigenze dei contadini e dei braccianti e sanno quali risultati i contadini hanno ottenuto in questo periodo.

PAJETTA GIAN CARLO. Li hanno tumulati tre ore fa. (*Vive proteste al centro*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Ma si deve avere la sensibilità di vedere in tutto ciò non un indizio di debolezza, non l'effetto dell'illegalismo, ma la volontà deliberata e cosciente del Governo di andare incontro ai lavoratori agricoli nel modo più largo. L'accordo di Palermo, stipulato nello stesso giorno in cui sono successi i fatti di Torremaggiore, realizzato sulle proposte fatte dal prefetto otto giorni fa e respinte dai dirigenti della federterra locale, le larghe assegnazioni di terre effettuate fuori dei limiti della legge Segni ma soltanto per l'azione positiva del Governo, in Sicilia, a Salerno, a Frosinone e in altre province d'Italia, stanno a dimostrare con quanta cura e con quanta sollecitudine il Governo segua quelle che sono le legittime e giuste aspirazioni dei lavoratori. (*Applausi al centro e a destra*). Le norme in materia di imponibile di mano d'opera attuate dal Governo, spesso su semplice richiesta del ministro dell'interno per pure esigenze di ordine pubblico (al di là delle stesse richieste fatte dai prefetti), soltanto per occupare un maggior numero di lavoratori, i sacrifici che sono stati imposti all'agricoltura in provincia di Brescia e in tante altre pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

vince d'Italia dal ministro del lavoro con la continua cooperazione del ministro dell'agricoltura e di quello dell'interno, stanno a dimostrare che da parte del Governo v'è la volontà di realizzare il più ampiamente possibile le aspirazioni legittime dei contadini.

Ma tutto questo non è bastato. Quando si è proceduto ad occupazioni illegali e ad azioni arbitrarie, il Governo ha cercato di tollerare nel modo più largo, nella speranza che si trattasse di manifestazioni occasionali e non preordinate. Ha però dovuto constatare che la sua longanimità, la sua tolleranza non servivano che ad aumentare, incrementare, estendere l'illegalismo in altri settori e in altre province.

Lo sciopero generale è dunque uno sciopero contro il Governo, assolutamente ingiustificato, e contro il paese che non è responsabile dei fatti ma sul quale gravano le conseguenze dello sciopero stesso. La Confederazione generale del lavoro, proclamando lo sciopero prima ancora che l'unica autorità competente,...

Una voce all'estrema sinistra. Così parlava Mussolini.

SCELBA, *Ministro dell'interno.* ...la magistratura, potesse accertare la verità, confermava quello che essa è in realtà e l'azione che essa svolge nella vita nazionale: strumento passivo, o meglio strumento attivo — e attivissimo — di un partito che cerca di disorganizzare la vita democratica nel nostro paese. (*Applausi al centro e a destra — Rumori all'estrema sinistra*). Si è trattato per la Confederazione generale del lavoro, di una buona occasione per fare una ennesima manifestazione...

Voce al centro. Una manifestazione fallita.

SCELBA, *Ministro dell'interno.* ...che servisse a galvanizzare le masse nella lotta e nell'odio contro il Governo e ad agitare ancora una volta la vita pubblica del nostro paese.

È stata una tipica manifestazione politica, che il popolo italiano ha sentito come tale; la massa operaia ha capito e resistito. (*Applausi al centro e a destra — Rumori all'estrema sinistra*).

Dobbiamo esprimere compiacimento per il fatto che, nonostante la gravità della manifestazione, la vita del paese non sia stata turbata, compiacimento a tutti gli uomini liberi che non hanno accettato l'imposizione e alla massa lavoratrice che nella sua stragrande maggioranza ha dimostrato stamane di non volere essere più strumento passivo di una politica che è sostanzialmente con-

traria agli interessi dei lavoratori, che serve interessi che non sono dei lavoratori né del nostro paese. (*Applausi al centro e a destra — Rumori all'estrema sinistra*).

DI VITTORIO. I lavoratori uccisi sono del nostro paese!

SCELBA, *Ministro dell'interno.* Si è accennato alla frequenza dei conflitti in Italia. I conflitti non sono una caratteristica di questi tempi. Sfortunatamente conflitti sanguinosi hanno sempre turbato lo sviluppo italiano.

Una voce all'estrema sinistra. Mai come ora!

SCELBA, *Ministro dell'interno.* Tuttavia non possiamo negare questa frequenza dei conflitti.

Una voce all'estrema sinistra. Perché aumenta la miseria!

SCELBA, *Ministro dell'interno.* La miseria, le condizioni di disagio di alcune categorie di lavoratori sono certamente una delle cause. La miseria è una delle cause, se non la principale causa delle agitazioni sociali. Ma non ovunque esiste la miseria si hanno conflitti frequenti. Di fronte al numero imponente di agitazioni che si verificano nel nostro paese, di fronte alla violenza stessa delle agitazioni, è da domandarsi se non si deve proprio al senso di responsabilità delle forze dello Stato, poste di fronte ad una propaganda incendiaria e denigratrice (*Applausi al centro — Rumori all'estrema sinistra*), se non si deve allo sforzo continuo degli organi di Governo presso le autorità locali perché siano tolleranti e quasi subiscano, se più gravi e dolorosi conflitti non si verificano nel nostro paese.

Una voce all'estrema sinistra. Questa è istigazione all'assassinio!

SPALLONE. Si invita la polizia a sparare più di quanto non faccia!

PRESIDENTE. Onorevole Spallone!

SCELBA, *Ministro dell'interno.* È indubbiò, onorevoli colleghi, che il conflitto di Melissa come il conflitto di Torremaggiore hanno avuto la loro causa immediata nella resistenza alle disposizioni dell'autorità.

È un fatto positivo che il dispregio dell'autorità e la resistenza all'autorità sono fenomeni che, generalizzati (e le cause sono diverse), indubbiamente costituiscono l'eredità del fascismo e della dominazione nazista. (*Commenti all'estrema sinistra*). Il fatto che per tanti anni si è dovuto inculcare la resistenza all'autorità di una dittatura influisce sullo spirito pubblico; ma influisce anche una propaganda che ha raggiunto dei limiti vera-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

mente intollerabili. (*Applausi al centro e a destra — Vivi rumori all'estrema sinistra*).

PAJETTA GIULIANO. I morti ci sono sì o no? (*Commenti al centro*).

Una voce al centro. Colpa vostra.

Un'altra voce al centro. Colpa della vostra propaganda.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Basta leggere, onorevoli colleghi, l'elenco...

Una voce all'estrema sinistra. ...dei morti.

LACONI. Lei deve difendersi. Deve parlare dei morti. (*Commenti — Rumori — Scambio di apostrofi tra il centro e l'estrema sinistra — Richiami del Presidente*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Quando un giornale che si stampa a Roma stamane ha potuto scrivere...

BARBIERI. Legga la *Libertà* di oggi.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. ...che questo è un Governo che pratica il delitto, perché meravigliarsi che succedono dei conflitti e vi sono delle vittime, vittime irresponsabili? (*Rumori all'estrema sinistra*). Non sono i lavoratori i responsabili. I responsabili sono coloro che da una comoda poltrona... (*Proteste all'estrema sinistra — Rumori*).

LACONI. Criminale, assassino, ha le mani sporche di sangue! (*Vivissime proteste al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, la richiamo all'ordine! La invito a ritirare subito quanto ha detto!

LACONI. Sono dolente, signor Presidente, di non poter venire incontro al suo desiderio, perché mi viene da lei che ha un'autorità indiscussa in ogni settore del Parlamento; non posso ritirare quello che ho detto, perché l'accusa che ho fatto è un'accusa politica che denuncia una precisa responsabilità del Governo dinanzi a questa Assemblea ed ho tenuto a sottolineare la responsabilità diretta del Governo, in quanto l'onorevole Scelba tentava di eludere questa responsabilità facendo cadere il suo discorso su argomenti che sono al di fuori dell'oggetto di questa discussione.

Il Governo è qui per giustificarsi del fatto di aver sparato contro i lavoratori. (*Applausi all'estrema sinistra — Proteste al centro e a destra*). Per non meritare l'accusa di assassino e di criminale (*Vivissime prolungate proteste al centro e a destra*), per declinare le proprie responsabilità, il Governo ha una cosa da fare: condannare questi fatti, sconfessare i responsabili e metterli in galera, cambiare la sua politica. (*Applausi all'estrema sinistra — Rumori al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, la invito a rimanere nel merito del richiamo all'ordine. Ella ha facoltà di parlare sul richiamo all'ordine, non sulla questione politica in discussione.

LACONI. L'onorevole Scelba ha incoraggiato le forze di polizia a proseguire: per questo, signor Presidente, ho fatto la mia interruzione. Quanto alla violazione del regolamento che avrei potuto compiere attraverso questa interruzione, devo precisare unicamente che la mia accusa è di carattere politico e si inquadra nella discussione che in questo momento si svolge innanzi alla Camera.

C'è un'accusa dell'opposizione che può essere espressa in una forma o in un'altra, in un termine o nell'altro. (*Proteste al centro*). Il Governo non può eludere questa accusa. Il Governo deve rispondere.

PRESIDENTE. L'articolo 55 del regolamento suona così: «Se un deputato turba l'ordine, o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama nominandolo».

Qui non si tratta di un giudizio politico, come ella ha tentato di sostenere, onorevole Laconi, perché, se è vero che il giudizio politico può essere espresso in molte forme, è altrettanto vero che, quando queste forme rivestono il carattere specificamente ingiurioso delle parole che ella ha pronunciato, non è proprio il caso di rifugiarsi dietro una comoda e generica definizione. Il regolamento identifica e colpisce un simile contegno.

Confermo, pertanto, il richiamo all'ordine, avvertendo che il persistere nel sistema di sostituire ad argomenti polemici ed a valutazioni politiche ingiurie che sono intollerabili in quest'aula mi costringerà a proporre alla Camera l'esclusione dall'aula dei responsabili. (*Vivissime approvazioni*).

Proseguo, onorevole ministro dell'interno.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Un'altra causa di conflitti sociali è la convinzione che può serpeggiare, e che per alcuni forse appare certezza, che, attraverso la violenza, si può tutto osare e tutto ottenere, in Italia. Su questo punto desidero essere estremamente chiaro. Il Governo non si lascerà distogliere, quali che siano le speculazioni politiche degli incidenti e dei conflitti, dal suo programma...

GIOLITTI ...di ammazzare la gente!

SCELBA, *Ministro dell'interno* ...di attuare le riforme che ha promesso, e di proseguire nell'opera di elevazione delle classi lavoratrici. Gli incidenti e i conflitti non distoglieranno il Governo dall'attuare questa politica, come non lo distoglieranno dall'assolvere un altro dovere, che è ugualmente

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

imperioso per noi. Le richieste, le istanze, le più legittime, di tutti i ceti sociali, lavoratori compresi, non possono essere realizzate che attraverso le forme che la Costituzione democratica consente.

Una voce all'estrema sinistra. Rispettata! (*Proteste al centro e a destra*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il ricorso alla violenza e all'illegalismo, come non impedirà al Governo di proseguire nell'opera di progresso sociale, così non impedirà di mantenere l'ordine pubblico e di fare osservare la legge.

Se per poco entrasse nella convinzione di chicchessia che il ricorso alla violenza, all'arbitrio, alla illegalità è una via per realizzare le riforme, io dico nettamente che questa non è la via per realizzare le riforme sociali o per rafforzare la democrazia: è la via aperta per la tirannia. E noi, che non vogliamo la tirannia, sentiamo che è nostro dovere imperioso fare sì che l'azione dei partiti e dei gruppi sociali si svolga esclusivamente nell'ambito della legge e nel rispetto dei diritti intangibili della Costituzione.

Quest'obbligo vale per tutti. Nessuna ragione, per quanto giustificata, per quanto fondata, può legittimare la violenza. Su questo punto nessun dubbio e nessuna titubanza. Non saranno le violenze della stampa o delle manifestazioni politiche che ci fermeranno su questo cammino. (*Applausi al centro e a destra — Rumori all'estrema sinistra*). Noi respingiamo la violenza e le intimidazioni...

CALASSO. I braccianti li hanno uccisi i carabinieri! Non i lavoratori hanno usato violenza.

SCELBA, *Ministro dell'interno* ...sicuri, così operando; di fare gli interessi dei lavoratori e di tutto il popolo italiano. (*Vivissimi applausi al centro e a destra — Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole Sansone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SANSONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi insistiamo sull'inchiesta parlamentare perché non possiamo accettare come veritiere le affermazioni del Governo. Vi ricorderete come con molto ritardo rispetto agli avvenimenti il Governo ha diramato il suo primo comunicato, nel quale si diceva di colpi di pietra lanciati da parte dei contadini riuniti nella piazza di Torremaggiore e come poi «inavvertitamente» fossero stati sparati da un mitra alcuni colpi che avevano colpito i braccianti. Non vi fu alcuna segnalazione di un comizio che si voleva tenere; né di un corteo che era stato vietato e che si voleva eseguire.

Adesso, dopo che sul posto si è recato il comandante dei carabinieri, il ministro dell'interno ci dice che si è tenuto prima un discorso alla camera del lavoro; che dopo il discorso vi è stata una riunione nella piazza di Torremaggiore, che i quattro carabinieri temevano di essere sopraffatti, che sopraggiunsero altri otto carabinieri e che temendo addirittura di essere disarmati spararono. Che dopo questi colpi l'autorità giudiziaria è stata officiata per svolgere le sue indagini e l'azione giudiziaria secondo il nostro codice di procedura penale.

Ora, onorevoli colleghi, c'è una contraddizione stridente tra il primo comunicato emesso dal Governo e le comunicazioni che ci dà ora il ministro dell'interno. Esatto: noi aspettiamo il responso dell'autorità giudiziaria; non chiediamo niente, non neghiamo o deneghiamo questo responso. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che durante la discussione sul bilancio del Ministero dell'interno noi abbiamo insistentemente chiesto che fossero puniti dall'autorità giudiziaria i responsabili di simili eccidi ed abbiamo insistentemente chiesto che il ministro dell'interno non si avvallesse dell'articolo 16 del codice di procedura penale. Perciò, quando il ministro in quest'aula stasera ci dice che finalmente l'autorità giudiziaria è stata officiata e che egli non si avvarrà dell'articolo 16, ci trova finalmente consenzienti, perché su questo punto noi, e solo noi, abbiamo per mesi insistito.

Però, onorevoli colleghi, se l'autorità giudiziaria fa le sue indagini, ai sensi del codice di procedura penale, com'è suo dovere, cosa vieta, di fronte al contrasto delle dichiarazioni del Governo, che il Parlamento faccia la sua indagine per uso del Parlamento? Ecco il punto, onorevoli colleghi. Non mi rendo conto di questa rigidità di questo «fine di non ricevere» del Parlamento. L'autorità giudiziaria faccia la sua inchiesta. Ma, quando il Governo prima dice che si è trattato di colpi di mitra sparati inavvertitamente ed ora a questi colpi di mitra dà una giustificazione diversa, noi abbiamo il dovere di non credere al Governo; ed il paese ha il diritto di conoscere la verità anche da noi, che ne siamo i rappresentanti. Perché rifiutarsi, onorevoli colleghi?

Io ho l'impressione, anzi il convincimento che il vostro rifiuto accredita la nostra opinione.

PRESIDENTE. Onorevole Sansone, ella ha fatto altre domande nella sua interrogazione. La proposta d'inchiesta parlamentare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

la lasci svolgere all'onorevole Di Vittorio, che ne ha fatto richiesta.

SANSONE. Signor Presidente, la prego di considerare che quello che dicevo mi serviva per arrivare alla parte che riguarda particolarmente la mia interrogazione. Se v'è la necessità, che il paese conosca la verità, la verità può venire attraverso l'inchiesta parlamentare. Ma la necessità sta proprio nel convincimento, che il paese ha, che questi fatti che si ripetono devono essere visti sotto la loro vera luce. Non potete vietare che il paese gridi a gran voce che cessino e che i responsabili siano puniti.

Perché, onorevoli colleghi, questi fatti si ripetono nel nostro paese? Dopo i fatti di Melissa, abbiamo i fatti di Torremaggiore; e dopo i fatti di Torremaggiore noi diciamo che tali fatti non si devono ripetere più.

V'è un difetto politico e v'è un difetto nell'amministrazione da parte del Ministero dell'interno.

V'è un difetto politico, che è il difetto sostanziale del Governo: il rimandare cioè la soluzione di tutte le questioni sociali, il temporeggiare, il cercare, attraverso un interclassismo che arieggia molto al corporativismo fascista, di temperare le situazioni, ma senza risolvere i problemi sostanziali della miseria, della fame e della disoccupazione; tutto ciò porta inevitabilmente a questa esasperazione delle classi povere, a queste richieste dei braccianti e dei lavoratori, che diventano sempre più insistenti, non per volontà di dirigenti, ma per volontà dei lavoratori stessi.

Il Governo continua in questa sua politica dilazionatrice, senza affrontare e risolvere i problemi sostanziali. Ed è inevitabile che attraverso un eccidio, noi vediamo chiaramente nel Parlamento e nel paese, come il Governo non affronti le situazioni. Esso cerca una giustificazione, si discolpa, si difende, ma in sostanza non osserva la legge né risolve i problemi sociali ed economici del paese.

Ma c'è un difetto proprio nell'amministrazione del Ministero dell'interno. Perché, quando il ministro viene qui e conclude il suo intervento, la sua informativa, la risposta alle nostre interrogazioni, facendo ancora una volta un appello alla sua politica di forza, questo suo appello suona per i suoi agenti come invito a che essi possano sparare impunemente, perché sono sostenuti dal Governo e da tutta l'autorità dello Stato. Ciò significa che il Governo vuol continuare in questa sua politica. (*Applausi all'estrema sinistra — Interruzioni al centro*).

È qui proprio il difetto dell'amministrazione, della politica del Ministero dell'interno!

LEONE-MARCHESANO. È nelle istituzioni repubblicane il difetto!

SANSONE. Il difetto, dunque, è proprio in queste affermazioni del ministro; ed è questo appunto, credetelo, onorevoli colleghi, che ci fa vedere ancora più buio nell'avvenire del nostro paese. Perché noi, non abbiamo mai potuto sentire dalla voce del ministro dell'interno, dal Governo, che un agente si sia sbagliato! Non abbiamo mai potuto sentire che un agente sia stato assassinio sia pure involontariamente! Non abbiamo mai sentito che un agente sia stato punito, mentre invece vi è stata sempre la difesa più strenua da parte del Governo dell'agente che ha sparato e che ha ucciso altri italiani! Questa difesa è colpevole, e noi vi facciamo qui colpa di questo, anche a nome di tutto il paese o di gran parte del paese che noi rappresentiamo. Noi dunque non siamo soddisfatti, come non può essere soddisfatto il paese per ciò che avviene.

Noi abbiamo formulato due domande precise al Governo: la prima, perché cessino questi eccidi; la seconda, perché vengano puniti i responsabili. Perché cessino questi eccidi occorrono sì riforme, ma basterebbe che la pubblica sicurezza e le cosiddette forze dell'ordine, come voi le chiamate, applicassero quelle leggi che voi dovete applicare.

Onorevole ministro, sono squillati i tre segnali di tromba a Torremaggiore prima che si sia fatto uso delle armi? È stata invitata la folla a disperdersi prima di fare uso delle armi? Cioè, si è attenuto chi comandava le forze dell'ordine in Torremaggiore alle disposizioni del regolamento delle leggi di pubblica sicurezza? Queste assicurazioni ella non ce le ha date, non ce le poteva dare! (*Interruzioni al centro*). Le disposizioni di legge ci sono, e prima che si ammazzi un uomo la legge esige che si adempino certe prescrizioni! È strano, che voi che siete sempre così teneri per le forze dell'ordine non abbiate preoccupazioni per quei poveri contadini morti, quasi che non fossero vostri fratelli! (*Commenti al centro*).

TOMBA. Vi hanno già perdonato!

Una voce a destra. Lasciate in pace i morti!

SANSONE. Che garanzia può dare il Governo al paese che tali incidenti cessino? Che garanzia può dare il Governo che le forze dell'ordine prima di sparare, prima di usare i manganelli, prima di usare gesti di violenza contro cittadini riuniti in piazza, rispettino

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

i regolamenti? Che garanzia può dare il Governo che simili episodi non si ripetano? Questo io attendo dal Governo! Le giustificazioni, le difese, lasciamole agli avvocati in sede di pretura, di tribunale, di corte di assise! Qui il paese esige questa sicurezza, esige questa tranquillità. Onorevoli colleghi, dal tragico episodio della morte di due contadini traiamo un più alto interrogativo: domandiamoci quali siano le garanzie che ci dà il Governo perché simili episodi non avvengano più. Era ben questo che noi attendevamo stasera dal Governo. Il paese vuole essere sicuro che le forze dell'ordine siano a servizio della legge, e non per volgersi contro i lavoratori che chiedono lavoro e pane.

Finché noi non avremo questa garanzia, finché noi non avremo questa sicurezza, è ben poca cosa dire che non siamo soddisfatti: in realtà, sinché dovrà perdurare questa situazione, noi saremo sempre decisi a provocare dal paese un voto di sfiducia verso questo Governo che è praticamente contro le masse popolari.

Che il sistema usato dal Governo sia un sistema che tranquillizzi poco, risulta dall'ultima parte dello stesso intervento del ministro, là dove egli ha voluto polemizzare sullo sciopero e sulla sua opportunità o meno. Il ministro — mi permetta l'espressione che non è offensiva per lui — sembrava in quel momento uno di quei falsi testimoni che tentano di eludere le domande del giudice.

Bisogna assumere l'impegno che i morti non ci siano più in questo paese, che deve essere un paese veramente democratico, e non autocratico. Che vale dire infatti che siamo in un regime di democrazia parlamentare, quando c'è poi l'imperio delle forze di polizia, per cui cento poliziotti sparano sugli inermi cittadini? Noi aspettiamo l'indagine dell'autorità giudiziaria, ma quali provvedimenti si intendono prendere intanto contro quei poliziotti che hanno sparato? Essi continueranno a stare a Torremaggiore: hanno ucciso dei braccianti, ma continueranno a rappresentare la legge. Questa è la verità; tutto il resto non sono che parole che si vengono a raccontare nel nostro Parlamento. (*Commenti al centro*).

Quello che è certo è che poche ore fa palate di terra, con quel moto lugubre che noi tutti conosciamo, hanno sepolto due contadini. Noi vi chiediamo: Basta! Basta, se siete cristiani, se avete una coscienza! Basta, noi vi gridiamo! (*Applausi all'estrema sinistra — Rumori al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole Di Vittorio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DI VITTORIO. Mi ero proposto di svolgere questa interrogazione con molta serenità e con molta obiettività. L'onorevole ministro dell'interno ha preferito muovere invece un attacco contro la Confederazione generale del lavoro, contro la classe operaia, per il fatto che essa ha protestato contro l'eccidio che ha motivato questa interrogazione.

L'onorevole ministro dell'interno non ha creduto neppure di esimersi dal far uso di alcuni vecchi luoghi comuni, che sentivamo pronunciare quaranta, quarantacinque anni fa dai reazionari del tempo, che chiamavamo forcaioli. Si è parlato di discorsi incendiari; però non è successo nessun incendio. È accaduto semplicemente questo: che coloro i quali avrebbero appartenuto agli incendiari sono stati uccisi e dall'altra parte non è stato ucciso nessuno e non è stato incendiato nulla. Questa è la dialettica dei fatti che si oppone alle parole, ai luoghi comuni che si possono dire senza fondamento di serietà.

Tuttavia, io, malgrado questo attacco del ministro dell'interno, non intendo rinunciare al mio proposito di svolgere questa interrogazione con tutta serenità, perché desidero che il Parlamento e il paese non abbiano l'impressione che questi fatti sono soltanto motivo di reciproche accuse fra parti diverse della Camera, senza che ci si possa orientare sia sulle cause vere che determinano questi fatti luttuosi e dolorosi per ogni essere umano, sia per vedere e se siamo capaci di trovare un mezzo che impedisca la ripetizione di simili fatti.

GIANNINI GUGLIELMO. Voi state facendo le elezioni tutti e due, e noi stiamo a guardare; tutto il resto del paese sta a guardare. Questa è la causa!

DI VITTORIO. È troppo semplice; ma forse c'è anche del vero.

Innanzitutto, appunto in conformità al proposito di attenermi a criteri di obiettività, dichiaro subito che non intendo muovere un attacco alle forze di polizia come tali e nel loro complesso. Io non aderisco al desiderio di coloro che vorrebbero scavare un abisso di odio, di ira e di rancori tra le forze di polizia da una parte e le masse popolari lavoratrici dall'altra, come fra due eserciti nemici destinati fatalmente a scontrarsi. No, per noi anche le forze armate, nella loro maggioranza anche le forze di polizia, sono composte di masse popolari i cui interessi difendiamo e rappresentiamo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

Però, è un fatto che nelle forze di polizia, come in fondo in altre collettività umane e sociali, vi sono degli elementi i quali non agiscono sempre con la correttezza necessaria. Io stesso conosco numerosi carabinieri, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e funzionari ed anche alti funzionari che compiono il loro dovere con onore, con dignità e che non sono animati da odio, da animosità verso le masse lavoratrici.

Ma noi conosciamo anche elementi della polizia estremamente faziosi i quali nell'adempiimento del compito che loro è affidato si ispirano a concetti e sentimenti di odio ed anche si uniformano a quell'ambiente meridionale che ieri sera descriveva molto bene in un trafiletto, non un giornale della nostra parte, ma la *Voce repubblicana*. In questo ambiente meridionale, dove l'agrario è il signore e non si discute, l'agrario per il solo fatto di essere ricco, di essere il signore è un autorità (e si chiama ancora così: il « signore »), le autorità locali si sentono per tradizione obbligate ad aderire alle esigenze di questi signori, di personificare in essi la legge, la legalità, l'autorità, il Governo; e tutto ciò che si oppone al signore è sovversivo, è reprobato, bisogna reprimerlo, bisogna combatterlo. Questo io credo che anche i colleghi meridionali dell'altra parte, di qualsiasi settore potrebbero testimoniare con obiettività. È un fatto noto a tutti coloro che vivono nel Mezzogiorno.

Allora vediamo un po' che cosa è accaduto a Torremaggiore? Come vedete, mi attengo ai fatti. L'onorevole ministro ha dato una versione dei fatti. Onorevole ministro, le chiedo scusa, questa versione che naturalmente ella ha avuto dai suoi funzionari della provincia non risponde a verità. Prima di tutto non è vero che fosse in corso una agitazione politica e non una agitazione sindacale. Nella provincia di Foggia (e l'onorevole Scelba credo lo sappia quanto me) è in corso da una quindicina di giorni una agitazione sindacale che ha un obiettivo perfettamente legale, quello di ottenere l'applicazione della legge del settembre 1947 sul massimo impiego della manodopera in agricoltura, che o non è stata applicata in alcuna provincia o è stata applicata in modo sleale, insufficiente, in un modo non corretto, per cui la legge finisce per non assolvere ai fini per i quali è stata emanata. L'onorevole Scelba sa che il prefetto di Foggia, il quale, in virtù della legge che ho citato, ha facoltà, e in un certo senso il dovere, di emanare dei decreti per l'applicazione nella propria

provincia delle leggi, aveva emanato un decreto a mezzo del quale l'imponibile della manodopera in agricoltura rispetto all'anno passato veniva ridotto una prima volta del 20 per cento.

GIUNTOLI GRAZIA. Il prefetto aveva decretato l'aumento del 10 per cento.

DI VITTORIO. Vi sono state proteste dei lavoratori e poi si è avuto il decreto col 10 per cento di riduzione della manodopera.

GIUNTOLI GRAZIA. Di aumento...

DI VITTORIO. Di riduzione. Legga i giornali di stamattina, signora, e troverà che ieri in prefettura a Foggia è stato raggiunto un accordo in base al quale quel decreto è stato modificato ed è stata abolita la riduzione che si voleva imporre rispetto all'anno scorso. Prima di fare interruzioni, sarebbe forse corretto informarsi in tempo di come stanno le cose. L'onorevole Scelba queste cose le sa, le sa anche l'onorevole Fanfani.

L'agitazione in corso in provincia di Foggia, era, dunque, un'agitazione di carattere sindacale, avendo un obiettivo perfettamente legale, quello di far rispettare la legge sul massimo impiego della manodopera.

È esatto che in relazione a questa agitazione in corso sono avvenuti, il giorno prima dell'eccidio di Torremaggiore, degli incidenti analoghi, quantunque, per fortuna, con conseguenze differenti, nel comune di San Severo e, a seguito di questi incidenti, è stato proclamato lo sciopero generale di protesta nella provincia di Foggia; ed è nel corso di questo sciopero generale di protesta, sempre determinato e legato a questa agitazione per l'imponibile di mano d'opera richiesto dalla legge che ho citato, che sono avvenuti i fatti di Torremaggiore.

L'onorevole ministro ci ha detto qui che le autorità locali avevano vietato il comizio, avevano vietato un corteo, i braccianti hanno voluto tenere lo stesso e il comizio e il corteo, e da questo è stato originato il conflitto.

Onorevole ministro, da informazioni attinte direttamente da persona che io ho chiamato a Roma dal posto, persona sulla cui onestà e sulla cui obiettività io garantisco personalmente, risulta che questa versione è completamente inventata! Infatti, nessuno ha chiesto a Torremaggiore di tenere un comizio quel giorno. Chieda alle sue autorità se hanno una domanda scritta di qualche organizzazione con cui si sia chiesto il permesso di fare un comizio. Nessuno ha pensato di fare un corteo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

E allora, che cosa è accaduto? C'era lo sciopero, e gli scioperanti si sono riuniti alla camera del lavoro. La camera del lavoro ha dei locali troppo piccoli per contenere tutta la massa che vi era affluita. La maggioranza di questi lavoratori è rimasta fuori, davanti alla porta d'ingresso della camera del lavoro.

Si trattava dunque di un'assemblea di carattere sindacale, anche se una parte dei partecipanti era rimasta fuori, sulla strada; e questa massa attendeva le comunicazioni che i dirigenti sindacali avrebbero fatto sullo svolgimento dell'agitazione che era in corso.

È in questo momento che i carabinieri sono intervenuti per disperdere questo assembramento della parte dei lavoratori che erano rimasti fuori. I lavoratori hanno resistito ed io ritengo, onorevole ministro, che questa resistenza fosse assolutamente legittima e legale. Questi lavoratori si erano riuniti in assemblea sindacale: erano dentro e in parte davanti ai locali della propria sede sindacale. Che bisogno c'era di sciogliere questo assembramento?

Qui, onorevoli colleghi, si parla spesso di rispetto della legge, di combattere l'illegalismo, di non usare tolleranza verso l'illegalismo, ecc. Va bene, ma, signori, la legge deve essere rispettata da tutti, e gli agenti dell'ordine, i funzionari di pubblica sicurezza, gli ufficiali e i sottufficiali dei carabinieri devono dare l'esempio del rispetto della legge. È così che si deve intendere la legge!

Ora, nel caso di Torremaggiore, secondo me, secondo — credo — il buon senso elementare, chi ha violato la legge è stato il brigadiere dei carabinieri il quale ha preteso di sciogliere questa assemblea sindacale.

Falso il comizio, falso il corteo; è un processo alle intenzioni! I fatti sono avvenuti dinanzi alla porta della camera del lavoro.

Può darsi (e noi non siamo d'accordo) che una parte dei colleghi della Camera possa considerare reato il fatto che questi lavoratori, cui era stato intimato di sciogliersi, non abbiano ubbidito a l'intimazione. Va bene, se questo è illegale, l'autorità locale, l'autorità di pubblica sicurezza aveva il dovere di denunciare costoro all'autorità giudiziaria e farli condannare per questa illegalità. Ma non si può, anche per una illegalità (se tale la volete considerare) di carattere passivo, riconoscere alla polizia il diritto di intervenire con le armi e di uccidere. È questo, onorevoli colleghi, che si deve considerare.

Io vado più lontano perché voglio mantenere l'impegno della massima serenità fino all'ultimo. Nel caso che quell'assembramento

avesse avuto luogo davanti al commissariato di polizia, davanti al comune, davanti all'associazione degli agricoltori, davanti alla sede di un partito avversario, non so, davanti ad un obiettivo che potesse essere considerato come minacciato da questo assembramento, sarebbe stato comprensibile che la forza pubblica, per evitare che si rechi offesa alla libertà altrui, fosse intervenuta per sciogliere l'assembramento. Ma costoro erano riuniti dentro e fuori, davanti al proprio locale, davanti alla propria casa. Nessuno può pensare che questa gente avesse l'intenzione di assalire qualcuno. Allora, siccome non era minacciato nessuno, perché non parlava nessuno, non gridava nessuno, non c'era manifestazione alcuna, c'era solo l'assembramento...

MONTICELLI. E le coltellate? (*Rumori all'estrema sinistra*). La spiegazione deve essere completa.

DI VITTORIO. Io credo di mantenere il mio impegno di essere sereno. Non è troppo chiedere ai colleghi dell'altra parte della Camera di fare altrettanto. Non c'è nessun ferito di coltello ed ella sa, come lo so io, perché legge i giornali come li leggo io, che a Melissa è accaduto che un ufficiale dei carabinieri, un sottufficiale, non ricordo bene, è intervenuto presso il medico del comune, che aveva fatto un referto riguardante un agente, e gli ha imposto di cambiare quel referto e di falsificarlo. Ella sa che è avvenuto questo, come lo so io. E questo non è stato smentito. Lo vedremo poi nelle risultanze del processo. Comunque, a Torremaggiore non è stato accoltellato nessuno, per cui la sua interruzione non ha alcuna giustificazione.

Ora, dicevo, se ci fosse minaccia per qualcuno, per qualche sede, per qualche cosa, io capisco che le forze di polizia intervengano anche con la violenza per disperdere la folla ed eliminare questa minaccia, ma lì non era minacciato nessuno. Perciò, anche se nel vostro concetto di libertà di riunione, i lavoratori in quel momento compivano un reato non ubbidendo alla prima intimazione di sciogliersi, bisognava denunciarli all'autorità giudiziaria e non c'era bisogno di fare uso della violenza, perché non era stato insultato nessuno, non era stato minacciato nessuno. Questi sono i fatti, onorevole Scelba, e quando la folla alle prime minacce e ai primi colpi a calci di fucili e di manganelli ha cominciato a protestare contro questo abuso della forza, contro i nemici lavoratori, allora si è determinato un conflitto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

I rappresentanti dell'ordine che in un primo momento avevano rinunciato a disperdere quella stessa folla che era rimasta immobile, quando sono arrivati i rinforzi, si sono sentiti abbastanza forti ed hanno attaccato questa massa, hanno aperto il fuoco: ci sono due morti, una donna morta di sincope per lo spavento dete minato dalla sparatoria. Allora è avvenuto tutto ciò che è avvenuto.

Ora, onorevoli colleghi, qui si tratta di creature umane, di persone umane che sono state uccise. La cosa è estremamente seria, e in questa sede noi dobbiamo chiederci: è lecito in Italia alle forze di polizia sparare contro gruppi di inermi cittadini che non obbediscano all'intimazione di sciogliere una riunione che non costituisce minaccia per nessuno in quel determinato momento? È questa la domanda alla quale bisogna dare una risposta, e se si deve intende e alla lettera la risposta dell'onorevole Scelba, questa è una risposta affermativa.

Qui si parla di rispettare la legge. Ma è proprio questo che noi domandiamo! Che anche nel Mezzogiorno d'Italia le forze di polizia — non tutte le forze di polizia, ma quelli elementi di esse che non rispettano la legge, che spesso agiscono da malandrini, agiscono col metodo dell'omertà, che è comune alla mafia siciliana — anche nel Mezzogiorno, dicevo, bisogna che il Governo faccia osservare la legge dai suoi agenti.

Sì, si deve difendere la legge, la legalità, si deve impedire l'illegalismo; ma l'illegalità si deve reprimere anche se la compie un ufficiale di pubblica sicurezza, anzi, soprattutto quando è compiuta da uno di questi, ai danni di pacifici e inermi cittadini.

Questa, onorevole Scelba, è la realtà dei fatti. Io credo che nelle condizioni citate, se le forze di polizia avessero osservato veramente la legge, l'eccidio di San Severo non ci sarebbe stato; era praticamente evitabile; bastava che le forze di polizia osservassero la legge. Ma gli è che nel Mezzogiorno di Italia, siccome la legge s'identifica nel signore, nel grande agrario del posto, tutto ciò che può piacere o non piacere a questi, è compiuto dagli agenti, che si ritengono al suo servizio piuttosto che al servizio del popolo. E l'illegalismo nel Mezzogiorno d'Italia, onorevole Scelba e onorevole De Gasperi, è all'ordine del giorno, da parte di funzionari e di agenti di pubblica sicurezza.

Sapete perché sono avvenuti gli incidenti a San Severo, che hanno provocato poi lo sciopero generale in provincia di Foggia?

A San Severo c'era lo sciopero per protestare contro quel decreto del prefetto di cui ho parlato. Si svolgeva anche qui una riunione nei locali della camera del lavoro. Sono intervenuti i carabinieri, e che cosa hanno preteso? Hanno preteso che si sciogliesse l'assembramento; così come l'hanno preteso a Torremaggiore, cioè una riunione sindacale nella quale una parte dei comizianti stavano dentro ed un'altra fuori, ma sempre davanti ai locali della camera del lavoro. E quando i comizianti hanno detto: « È nostro diritto essere qui riuniti; questa è la nostra casa! », i carabinieri hanno risposto: « È così? Allora arrestiamo i dirigenti ». Penetrarono nella camera del lavoro, presero il segretario e lo arrestarono alla presenza di migliaia di lavoratori, i quali naturalmente hanno protestato, ed hanno fatto benissimo.

Questa pretesa di volere arrestare un segretario di camera del lavoro all'inizio di un'agitazione, cioè compiere un arresto preventivo e compierlo alla presenza di migliaia di lavoratori che sono riuniti, è un'opera di malandrinnaggio comune che un Governo costituzionale, un Governo legale, non potrebbe assolutamente tollerare.

E queste cose avvengono sistematicamente nel Mezzogiorno. Nella stessa San Severo, tre segretari di camera del lavoro sono stati nominati a distanza di pochi giorni perchè, appena ne era nominato uno, veniva arrestato con il pretesto dei disordini per l'agitazione dei braccianti.

Onorevole Scelba, forse la legge italiana prevede l'arresto preventivo per gli organizzatori sindacali che sono alla testa di organizzazioni sindacali perfettamente legali? Questo non è legittimato da alcuna legge; e siccome lo si fa, ciò significa che da parte di alcuni elementi delle forze di polizia si viola continuamente la legge. È questo l'illegalismo che dovete reprimere, ma che voi invece eccitate contro i lavoratori.

Insomma, è un fatto che si pronunciano contro di noi, contro i comunisti, i socialisti, la Confederazione del lavoro, i sindacati, molte accuse di violenze, di discorsi incendiari, ecc.; e si cerca in tal modo di dare non soltanto una spiegazione, ma una giustificazione agli eccidi che si vanno ripetendo in Italia con un ritmo che dovrebbe impressionare ogni membro del Parlamento. Ma i fatti quali sono? Lasciamo stare le parole: sappiamo tutti dire delle parole, lanciare delle accuse reciproche, ecc. Ma i fatti devono avere maggiore importanza delle parole; e il fatto crudele, il fatto inconfutabile, qual'è? Il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

fatto è che gli uccisi sono sempre dalla parte dei lavoratori, non sono mai dalla parte della polizia.

L'altro fatto crudele, ma inconfutabile e chiaro, è questo: che, quando si fanno degli arresti e si processa della gente nel corso di agitazioni sindacali, gli arrestati e i processati sono sempre i lavoratori; non vi è mai un'azione della polizia né dell'autorità giudiziaria nei confronti dei datori di lavoro, che non rispettano i contratti e le leggi sociali dello Stato. Questa non è un'accusa, ma un fatto che risulta in modo abbastanza chiaro.

Il Governo ha detto che si mantiene in riserbo perché ha ordinato l'inchiesta, e la questione si trova nelle mani dell'autorità giudiziaria. Prima di tutto, onorevole ministro, ella parla di riserbo; ma il primo comunicato emanato dal Ministero dell'interno diceva: « Dalle prime informazioni giunte al Ministero risulta chiaramente che è esclusa ogni responsabilità delle forze di polizia ».

Questo è il suo riserbo? È in questo modo che lei non agisce e non cerca di influenzare l'autorità giudiziaria?

Se è esclusa la responsabilità delle forze di polizia, è chiaro che la responsabilità sarà dei morti e di coloro che hanno avuto la ventura di sfuggire alle fucilate. Ma che valore ha questa inchiesta? Io credo che, perché un'inchiesta abbia valore, bisogna che esca dall'ambito della polizia, dell'Arma dei carabinieri.

Io, onorevoli colleghi, sempre conformemente all'impegno che ho assunto iniziando il mio intervento, desidero non pronunciare nessun giudizio sul generale dei carabinieri De Giorgis, che io personalmente non conosco. Però, trattasi di un generale dei carabinieri. Io vi domando, signori (e anche se non risponderete parlando in assemblea, risponderete in cuor vostro): vi è alcuno qui dentro e nel paese il quale non sappia che esiste in tutti i corpi, e specialmente in quelli militari uno spirito di corpo che va dall'ultimo attendente sino al più alto generale? V'è alcuno di voi il quale non sappia che nei corpi militari o militarizzati questo spirito di corpo ha dato luogo all'affermarsi di un concetto morale secondo il quale il primo dovere del superiore è di coprire i suoi inferiori, non scoprirli mai? Io credo che nessuno possa negare l'esistenza di queste concezioni che sono una realtà.

Quindi, quando ho letto nei giornali che l'onorevole Scelba si è affrettato a mandare il generale dei carabinieri, io, con tutto il ri-

spetto che si deve a questo generale che non conosco, ho già capito quale poteva essere la risposta che avrebbe dato, quale sarebbe stato il risultato della sua inchiesta, perché obbedendo appunto a questo concetto morale che è prevalente, unico, assoluto in tutti i corpi, la sua prima preoccupazione è stata quella di coprire i suoi uomini; ed egli li ha coperti. E tutti i militari diranno: « Ha fatto il suo dovere: ha fatto ciò che doveva fare ».

Ma, onorevole Scelba, è possibile pensare che ella sia il solo uomo in Italia che non sappia di questo spirito di corpo e di questo concetto morale che porta i superiori a coprire sempre gli inferiori?

Io che non credo a questa ignoranza dichiaro che se si vuole agire con serenità, con serietà, se si vuole servire la giustizia, specialmente da parte vostra, da parte del Governo, perché nel paese ci sia un'aria respirabile per tutti occorre promuovere una inchiesta veramente imparziale: una inchiesta che esca dall'orbita della polizia, perché quando l'inchiesta la fa il questore o la fa il prefetto o la fa il capitano o la fa il generale, o la fa lo stesso ministro dell'interno che si è incorporato nella sua amministrazione e ha fatto suo questo concetto di coprire le responsabilità in tutti i casi, per tutti i delitti che possono commettere i dipendenti, allora vuol dire che non si vuol far luce, non si vuole fare giustizia.

In queste condizioni è indispensabile, a mio giudizio, una inchiesta parlamentare, e non soltanto per i fatti di Torremaggiore, ma anche per quelli di Melissa, anche per gli ultimi eccidi avvenuti nel Mezzogiorno d'Italia. Si faccia luce senza spirito di omertà: è un dovere che ha un Governo che voglia essere un Governo legale e costituzionale.

La luce non è venuta fuori ancora né dal sangue di Melissa né dal sangue di Torremaggiore. Perché avete questa prevenzione di fronte al Parlamento? Siete la maggioranza assoluta. Naturalmente anche nella commissione voi avreste la maggioranza assoluta. Vi sarebbero soltanto colleghi di altri settori della Camera che potrebbero importunare un poco. Ma soltanto l'inchiesta parlamentare è il mezzo classico per coloro che sinceramente vogliono far luce sui fatti.

L'onorevole Scelba ha detto che mentre è stata fatta questa domanda, si è proclamato lo sciopero generale, prima di conoscere i risultati dell'inchiesta; per cui lo sciopero ha voluto essere una sanzione, una condanna.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

Onorevole ministro, lo sciopero generale ha voluto essere, prima di tutto, una protesta dei lavoratori e dei cittadini italiani, i quali non possono ammettere, non possono tollerare il principio che un brigadiere qualsiasi abbia il diritto di uccidere. (*Applausi all'estrema sinistra*).

A proposito di esattezza d'informazioni, io vorrei anche dire che stamani per telefono da Foggia, sono stato invitato a partecipare ai funerali delle vittime, fissati per domani, venerdì, nel pomeriggio. Ho appreso qui dall'onorevole ministro dell'interno che, tre ore prima che egli parlasse, cioè verso le 16-17, le salme erano state già tumulate in presenza dei familiari. Ma l'organizzazione sindacale avrebbe voluto onorare con un funerale solenne queste salme, queste vittime della lotta, che i lavoratori conducono per conquistare il loro diritto al lavoro, il loro diritto alla vita. E l'informazione, che ella ha dato, per smentire quanto scritto dall'*Unità* stamane, conferma l'essenza di quella notizia; perché significa che le salme sono state sottratte ai lavoratori e trasportate di nascosto, clandestinamente, impedendo ai lavoratori di partecipare ai funerali, negando loro perfino questa amara soddisfazione.

Signori, se si vuole rendere veramente più respirabile l'atmosfera politica e sociale d'Italia, occorre procedere ad un'inchiesta parlamentare su questi fatti; una inchiesta che faccia brillare la verità, all'infuori dello spirito di corpo, che in alcuni casi, onorevole Scelba, diventa spirito di omertà, condannabile da parte del Parlamento e del paese.

In secondo luogo, noi poniamo questa questione al Governo: è necessario che nei servizi civili di ordine pubblico le forze di polizia siano armate di mitra, siano cioè in assetto di guerra, per mantenere l'ordine in un paese, dove sono cittadini e lavoratori inermi? (*Commenti al centro*). Noi domandiamo che, almeno nei periodi normali, vengano tolti dalla dotazione delle forze di polizia i mitra e le altre armi automatiche e che venga impedito l'uso delle armi. L'impiego delle armi deve avvenire in casi del tutto eccezionali.

È vero, onorevole Scelba, che sempre in Italia vi sono stati eccidi, legati a sommosse popolari, ad agitazioni sindacali. Però è anche vero che in nessun periodo della storia del nostro paese, eccidi sono avvenuti con tanta frequenza e sono stati coperti con tanta irresponsabilità dall'autorità come da quando questo Governo è in carica.

Noi domandiamo, infine, che si realizzi, che si applichi integralmente e con lealtà la legge sull'imponibile di mano d'opera, della massima occupazione agricola in tutte le province, e si dica ai prefetti che non devono cedere alle pressioni dei signori, dei «padreterni» locali, ma che devono tener conto delle esigenze di vita e di pane dei lavoratori, che soffrono e che sono disoccupati.

Noi chiediamo che assegnate le terre incolte, le terre mal coltivate ai contadini, e che togliate dalle leggi Gullo e Segni il meccanismo delle commissioni che ne impediscono l'applicazione. Assegnate le terre ai contadini! Assegnate le terre alle cooperative che l'hanno domandata, e poi, affrettate questa riforma agraria di cui parlate da tanti anni, ma alla quale finora non avete dato un inizio serio di realizzazione.

Concludendo riconfermo che noi chiediamo che su questi eccidi si faccia un'inchiesta parlamentare. Se il Governo vi si opporrà, nessuno potrà togliere ad ogni onesto cittadino la netta convinzione che il Governo, non volendo far luce su questi fatti che sono costati la vita a lavoratori italiani, voglia incoraggiare e stimolare la continuazione di questi assassini, e quindi il Governo non potrà più negare la sua complicità. (*Vivissimi applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Capacchione e Negri non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla replica. L'onorevole Santi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SANTI. Dichiaro la mia aperta e profonda insoddisfazione per la risposta del ministro dell'interno, la quale nella sua prima parte rappresenta una testimonianza, per quanto riguarda i fatti, reticente ed ambigua e nella sua seconda parte, ha costituito un discorso politico per noi e pericoloso per voi e per la democrazia italiana.

Sui fatti, l'onorevole ministro, non ha smentito la versione che dalla nostra parte è stata data all'infuori di un particolare di scarso rilievo. Noto che ha smentito però l'organo del suo partito, *Il Popolo*, il quale questa mattina, in un titolo a tre colonne, affermava: « I primi colpi partirono dalla sede della Camera del lavoro ». (*Commenti all'estrema sinistra*). Del resto, non è la prima volta che il vostro giornale viene colto in così grave reato di falso: il 2 novembre, dando notizia dei fatti di Melissa, recava questo titolo: « Gli agit-prop lanciano bombe, nascondendosi dietro le donne ». Ognuno è stato poi in grado di conoscere attraverso

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

gli altri giornali come in realtà quei fatti fossero accaduti.

L'onorevole Di Vittorio ha contestato, per quanto riguarda lo svolgimento della cronaca luttuosa di Torremaggiore, quanto ha detto l'onorevole Scelba. Ma io voglio anche ammettere che le cose stiano esattamente nei termini posti dinanzi a noi dal ministro dell'interno; voglio anche ammettere che quei lavoratori intendessero fare un corteo: un corteo per rendere legale il quale mancava un'autorizzazione delle autorità.

Quei dirigenti della camera del lavoro, secondo l'onorevole Scelba, non sarebbero stati dunque così avveduti ed ossequianti alla legge da procurarsi un foglio di carta della tenenza dei carabinieri con sopra scritte tre righe, tre, autorizzanti il corteo: Questo il reato: per queste tre righe mancanti, il brigadiere dei carabinieri Coccia o il maresciallo Carrillo che sia ha decretato per tre volte la pena di morte (*Commenti al centro*).

In quale articolo di legge, in quale massima della vita democratica — non voglio dire in quale massima del Vangelo, onorevoli colleghi — sta scritto che per una infrazione ad una norma burocratica, ad un articolo di regolamento di polizia, venga decretata la pena di morte?

L'onorevole Scelba è stato reticente. egli ha detto ad un certo momento: « Dei colpi partirono, degli uomini caddero ». Gli uomini caduti erano lavoratori. L'onorevole Scelba poteva pensare anche un po' alla conclusione logica: i colpi allora da dove sono partiti? Sono partiti dai carabinieri, nonostante che l'onorevole ministro voglia ancora lasciare sospeso il punto interrogativo del dubbio, affermando che c'è un'indagine in corso da parte dell'autorità giudiziaria.

L'onorevole Scelba ha poi inviato sul posto il generale De Giorgis, il quale ha affermato, sì, che non vi è alcuna responsabilità da parte dei carabinieri, ma ha nel contempo fatto intervenire l'autorità giudiziaria, venendo quindi con tal fatto a legittimare il sospetto da parte nostra che non siate del tutto sicuri di quanto andate dicendo. A meno che, poiché si esclude la responsabilità dei carabinieri, non vogliate farci pensare che intendete processare gli altri: i morti.

L'onorevole Scelba ha fatto poi, nella seconda parte della sua esposizione, un discorso politico. Egli ha detto che la Confederazione generale del lavoro chiede l'inchiesta parlamentare e, nello stesso tempo, proclamando lo sciopero, esprime un giudizio sulla materia che è ancora controversa. Ono-

revole Scelba, ella intanto al Senato si è dichiarata contraria all'inchiesta parlamentare, affermando che la cosa è nelle mani dell'autorità giudiziaria. Ma il significato dello sciopero l'ha spiegato il mio collega onorevole Di Vittorio: significato di indignata protesta per questi fatti luttuosi che troppo spesso si ripetono. In poco più di due anni sono stati uccisi circa 40 lavoratori, e quasi tutti appartenenti alla classe dei braccianti agricoli.

L'onorevole Scelba ha detto che lo sciopero generale conferma che la C. G. I. L. è lo strumento attivo di un partito che vuole disorganizzare la vita del paese.

Onorevole Scelba, io vorrei, se permette, esortarla alla storia, almeno alla storia sindacale. Allora, ella si renderebbe conto che il primo sciopero generale verificatosi nel nostro paese è stato esattamente quello del 16 dicembre 1904, sciopero proclamato quando la confederazione del lavoro non era ancora nata, ma esisteva solo il segretariato della Resistenza, organo di collegamento tra le federazioni nazionali di categoria e le camere del lavoro. Quale il motivo di questo sciopero generale proclamato per la prima volta nel paese 45 anni or sono? La protesta dei lavoratori italiani per l'eccidio di Buggerru, nel quale i lavoratori lamentarono due morti e diversi feriti, avvenuto il 14 settembre dello stesso anno.

Onorevole Scelba, da quale *Cominform* ricevevano gli ordini gli organizzatori di allora, i Riccardo Rigola, i Lodovico D'Aragona?

Quarantacinque anni or sono il primo sciopero generale è una protesta per l'eccidio di Buggerru che, badate bene, veniva a coronare tutta una lunga serie di eccidi: quelli di Berra Ferrarese, di Cassiano delle Murge, di Torre Annunziata, di Putignano, di Cerignola, (vedete quanti paesi della tormentata regione pugliese io vi ho già citato) avvenuti in quel periodo di tempo che va dal 1901 al 1904 che vedeva attiva la nascente organizzazione sindacale dei lavoratori! In questi quattro anni si ebbero 32 morti: meno di quelli che noi lamentiamo sotto il governo dell'onorevole De Gasperi!

Lo sciopero quindi ha questo significato di protesta. Non è fatto contro il paese, è fatto contro coloro che noi riteniamo i responsabili di questi fatti luttuosi, è fatto contro di voi.

Ma io voglio aggiungere che se voi accetterete la inchiesta e se l'inchiesta si farà, ebbene, se essa concluderà che abbiamo torto,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

noi riconosceremo lealmente questo torto. Ma siamo talmente persuasi di aver ragione che noi insistiamo nella domanda, benchè certamente da parte vostra ci si opporrà un netto rifiuto.

L'ultima parte del discorso dell'onorevole Scelba, dunque, io non so come qualificarla nella sua gravità, onorevoli colleghi. Non so se voi ve ne siate resi conto! Ad un certo punto egli ha detto: con l'intensificarsi delle agitazioni sindacali e politiche nel nostro paese c'è da meravigliarsi, in definitiva, che fatti come quelli di Torremaggiore non si verificano più frequentemente. Che cosa vuol dire questo? come lo dobbiamo interpretare? come un'autorizzazione alle forze di polizia ad agire indiscriminatamente senza alcun controllo, senza tener conto della legge? Ed ha parlato il ministro di «propaganda intollerabile». Questa frase dell'onorevole Scelba è rivelatrice di una mentalità, di quella che guida la propaganda ideologica che voi fate nelle caserme presso le forze dell'ordine: propaganda per la quale il maresciallo dei carabinieri è invitato in un rapporto informativo su qualsiasi cittadino, a precisare: «simpatizzante dei partiti di Governo, dei partiti dell'ordine» oppure «sovversivo».

Chi compie questa opera di divisione, di esasperazione degli animi, di accentuazione dei contrasti siete proprio voi con la vostra azione di tutti i giorni nel campo dell'ordine pubblico, siete proprio voi con la vostra propaganda, con le stesse parole che un ministro responsabile pronuncia oggi nell'aula del Parlamento.

L'onorevole Sansone si è meravigliato che mai una volta, in questi dibattiti, il ministro abbia riconosciuto la responsabilità dei suoi agenti. Mai una volta che abbia prospettato con la sua fertile fantasia di avvocato almeno una tesi meno inaccettabile. Io mi attenderei qualche volta almeno che ella, onorevole Scelba, avanzasse una tesi di legittima reciproca difesa, parlasse di scontro intervenuto fra poliziotti armati e una massa di lavoratori che protesta. Questa incomprendenza esiste, questo odio nasce, questi mitra sparano, e sparano spesso per la paura che è figlia dell'odio che voi infondete nei vostri agenti contro di noi, contro i lavoratori. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Perché è la paura, signori, che detta molti atti del Governo; è per paura che voi fate quel poco che fate, è per paura che non fate quello che dovrete fare.

L'onorevole Sansone si meraviglia dunque: ma io vorrei rispondere alla sua mera-

viglia, onorevole Sansone, leggendo alcune righe che ho ricopiato da un libro di storia sindacale, scritte recentemente ma riferentesi ai dibattiti che molti anni fa avvenivano in Parlamento in seguito agli eccidi di cui vi ho parlato in quegli anni della riscossa proletaria nel nostro paese. «L'onorevole ministro — era Giolitti — rispondendo alle interpellanze ha rivolto bensì qualche volta delle rampogne contro il cieco egoismo di taluni proprietari, ma non ha mai voluto ammettere che la forza pubblica incaricata di mantenere l'ordine nei conflitti del lavoro potesse avere torto». Cose vecchie, di oltre 40 anni or sono... «È mai possibile — si domandava l'autore — che si compiano tante stragi senza che uno solo dei comandanti perda il controllo dei propri nervi e non si renda colpevole di eccesso di difesa? E quand'anche non si volesse colpire i colpevoli per non indebolire il prestigio dell'autorità, non avrebbe il Governo il dovere di ricercare se non vi siano difetti nell'ingranaggio dello Stato e il fenomeno che si ripete con troppa frequenza non possa essere dominato mediante la riforma della tecnica poliziesca? Non c'è proprio niente da fare? Il sangue è una dolorosa necessità di Governo, una fatalità contro la quale non si può andare?»

Rinaldo Rigola, maestro di sindacalismo, già segretario molti decenni or sono della Confederazione generale del lavoro, ora non della nostra parte, scriveva queste righe lasciando sospesi davanti a noi questi interrogativi. Noi possiamo, noi dobbiamo sciogliere questi interrogativi, dicendo che non vi deve essere questa fatalità del sangue, assolutamente non vi deve essere. Vi è una legge nel nostro paese barbara ed inumana: la legge per la quale ogni passo sulla strada del progresso sociale deve essere segnato dalle sofferenze e dal sangue dei nostri lavoratori. I braccianti dell'agro di Crotone avranno un poco di terra tolta al feudo secolare e infecondo, ma prima hanno dovuto col loro sangue segnare i brevi confini! I braccianti della provincia di Foggia avranno il nuovo decreto di imponibile sulla mano d'opera agricola che assicurerà loro qualche giornata di fame in meno, ma prima hanno dovuto prestare il loro sangue alla riluttante penna del prefetto!

Contro la dolorosa fatalità del sangue, contro questa legge barbara ed inumana, promossa dall'egoismo sociale più sordido; sanzionata da una classe dirigente che non ha più niente da dire, resa esecutiva da un potere politico in costante ritardo coi tempi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

e con le esigenze del lavoro del nostro paese, contro questa legge, nei limiti della legalità e della Costituzione repubblicana, noi ci batteremo decisamente perché essa sia lacerata, perché i lavoratori possano incamminarsi verso il loro avvenire, con fatica, sì, con le alterne vicende che una lotta secolare può dare, ma senza inutili sofferenze, senza inutile sangue! (*Vivissimi applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Saragat ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SARAGAT. Signor Presidente, il paese ha appreso con angoscia i fatti di Puglia e, più che con angoscia, con un senso di umiliazione: umiliazione all'idea che nel regime repubblicano e democratico possa avvenire che bravi lavoratori, padri di famiglia, cadano in urto cruento con forze di polizia che sono composte da carabinieri i quali hanno segnato pagine gloriose nella storia del nostro paese, soprattutto durante la Resistenza; senso di umiliazione — dicevo — come di fronte a un qualche cosa di assurdo, di illogico, di inumano!

Cerchiamo tutti di darci una spiegazione di ciò che avviene, tanto più che ciò che avviene non è un fatto isolato e sporadico. Abbiamo avuto un mese fa un episodio analogo, e noi tutti ci auguravamo ardentemente che fosse l'ultimo di questa triste serie. Convieni, dunque, guardare a fondo.

Credano pure, signori ministri, signor presidente del Consiglio, che il paese è stato profondamente turbato! Non si tratta qui di fare delle ricerche superficiali di responsabilità, ma mi pare che occorra esaminare la questione più a fondo. Di che si tratta? È possibile che oggi in Italia, nel regime che si è creato di democrazia politica, dei lavoratori cadano sotto il piombo delle forze di polizia per degli incidenti che dal punto di vista umano e dal punto di vista politico non si possono giustificare?

Io ho sentito quanto ha detto l'onorevole ministro dell'interno e credo che la cosa più saggia da fare in questo momento sia di attendere i risultati di un'inchiesta appassionata, perché le dichiarazioni dell'onorevole Di Vittorio, se fossero vere, potrebbero indubbiamente provocare un turbamento sincero della nostra coscienza.

DI VITTORIO. Sono vere!

SARAGAT. È esatto, per esempio, che un comizio che è avvenuto in questo paese non è in realtà un comizio, ma una riunione sindacale. Noi sappiamo benissimo che le camere del lavoro di questi piccoli paesi

non sono vaste come nelle grandi città: sono piccole salette, e mi posso spiegare come una parte del pubblico sia rimasta fuori. È esatto che si è cercato di sciogliere, di disperdere questa folla; è esatto che questa folla ha cercato di reagire, ha reagito, e in che modo ha reagito? Non lo so. È esatto che si sia tentato di disarmare i carabinieri? Se fosse esatto, la cosa sarebbe di particolare gravità.

Ma quel che è esatto è che in Italia ogni mese si legge sui giornali che due, tre, quattro lavoratori son caduti in conflitto, son caduti vittime di urti con le forze di polizia.

L'onorevole Di Vittorio ha dichiarato, riferendosi ad un articolo importante pubblicato sul giornale repubblicano di ieri, che esiste, nell'Italia meridionale soprattutto, una certa atmosfera per cui le forze di polizia sono portate a vedere in individui appartenenti a certe classi sociali quasi dei nemici, *a priori*, dell'autorità dello Stato. Se ciò è stato pubblicato sulla *Voce repubblicana*, per quel poco di esperienza che credo di avere delle cose del mio paese, a parte l'interpretazione estensiva che si possa dare all'articolo scritto, un fondo di verità c'è.

Ho l'impressione che alcune forze della nostra polizia siano portate quasi istintivamente a vedere in certe categorie sociali, per esempio nel circolo dei nobili nei villaggi meridionali, zone dove la legge è rispettata, mentre da altre categorie non sarebbe rispettata. Da ciò deriva uno stato d'animo che pregiudizialmente può indurre queste forze di polizia a non essere eque nei confronti dei lavoratori.

Come ho detto, non voglio addentrarmi in un'inchiesta personale perché non ho elementi e attendo i risultati di quella che avrà fatto (e spero che faccia) la magistratura. A proposito della magistratura — mi dolgo che non è presente il ministro di grazia e giustizia — in questi mesi ho fatto una esperienza importante. Per esempio, poche settimane fa ho ricevuto la visita di un amico, vecchio democratico socialista siciliano, che mi ha riferito di certe sentenze della magistratura relative a problemi di concessione di terra a cooperative di lavoratori. Ho visto delle sentenze che mi hanno fatto rabbrivire. Per esempio, sentenze (preciserò poi in sede opportuna) per liti che si riferiscono a terre affidate a lavoratori che sono state loro tolte perché essi son venuti meno all'impegno di togliere le « pietre ». Pare che non avessero tolto le « rocce » che erano su quel terreno. Mi domando come si possano togliere le

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

rocce in un terreno che geologicamente è costituito da rocce. Ci troviamo di fronte a certi atteggiamenti, in alcune zone, che vanno attentamente sorvegliati dal Governo.

Non ho alcun dubbio sulla buona volontà del Governo di interpretare nel modo più corretto la Costituzione repubblicana, ma ho ragione di ritenere che in certi organi dello Stato vi sia una mentalità non conforme allo spirito democratico. Questo mi pare un fatto positivo.

Si è discusso in questa sede di responsabilità. Io credo che il problema sia più profondo. Alcuni argomenti dell'opposizione sono indubbiamente tali da indurre ad un attento esame del problema. È chiaro che questi incidenti gravi, sanguinosi che avvengono nell'Italia meridionale non sono fatti nati in questi anni, ma sono fatti verificatisi dall'origine dell'unità italiana. Anzi, abbiamo avuto incidenti ancora più gravi di questi. Quindi v'è un motivo di carattere sociale e storico, non contingente. Che vi siano forze di carattere contingente che spingano queste masse affamate, sfortunate, verso la via della sedizione, può darsi sia esatto, anzi, è esatto, ma il fatto obiettivo esiste.

Ora, è necessario rimuovere queste cause di carattere storico. So perfettamente che questo Governo, che ha ereditato secoli di miseria, è adesso per questa strada e sarebbe ingiusto non riconoscerlo. Ma ritengo — e questo è il punto fondamentale della mia argomentazione — che il Governo in questa giusta strada in cui si è messo per risolvere questi problemi (precisamente con la riforma agraria) debba lavorare in una atmosfera che asseconi la sua attività in un senso costruttivo.

Per esempio, una riforma agraria come quella che il Governo vuole impostare non si può realizzare se non v'è da parte di tutti i settori dell'opinione pubblica, tanto di centro che di sinistra, una mentalità particolare, cioè uno spirito di fervore affinché questa riforma venga realmente applicata e realizzata. Non ho l'impressione che in questo momento questa atmosfera di fervore e di consenso per quello che il Governo deve fare in questa direzione esista.

Io, per esempio, ho letto con molto stupore in questi giorni, in un giornale di un eminente uomo politico che fa parte di questa Assemblea e che è considerato giustamente come un uomo di idee di sinistra, questo sulla riforma agraria: « se dobbiamo fare questa riforma agraria, facciamola, facendo il meno male possibile e anzitutto cercando

di ledere il meno possibile il sacrosanto diritto della proprietà privata ».

Questo, osservo io, non è lo spirito, non è questa la mentalità con cui si può fare una riforma agraria.

Se questo avviene in alcuni settori della maggioranza dei partiti governativi, vediamo ciò che avviene negli altri partiti che dovrebbero incoraggiare il Governo in questo cammino.

Ho seguito l'attività dell'onorevole Di Vittorio in questi mesi, e quando ha pronunciato il discorso di Genova, nel quale ha cercato di impostare il problema della pianificazione, ho tirato un sospiro di sollievo pensando che se la Confederazione generale del lavoro si mette su questa strada, si mette sulla giusta strada, e mi auguro che questo discorso sia seguito dall'elaborazione concreta di questo programma.

Ma non basta, onorevole Di Vittorio, che ella lavori in questa direzione, quando nel suo partito vi sono uomini che lavorano in senso opposto! Per esempio, ieri l'altro, abbiamo scorso i giornali, sperando di trovare su *L'unità* una traccia del programma che ella aveva indicato; invece abbiamo trovato un'altra cosa: abbiamo trovato, a firma dell'onorevole Togliatti, un documento politico elaborato in paesi lontani, a Budapest, in cui si dicevano cose assolutamente inconciliabili con lo spirito di fervore che deve animare un paese che si avvia a delle grandi riforme. Era un documento firmato dall'onorevole Togliatti, di politica generale, in cui si diceva che il compito fondamentale del partito comunista, non è quello di fare riforme, ma di lottare contro i partiti socialisti e democratici, di lottare contro i capi dei partiti socialisti e democratici. Come è possibile, con questo stato d'animo, parlare di politica produttiva?

Ho visto un secondo documento politico redatto dall'onorevole Togliatti di suo pugno, in cui, anziché parlare di riforme, di collaborazione, si invitano gli operai a fare opera di lotta contro i partiti socialisti e democratici, esortandoli a combattere questi partiti, non solo, ma a lottare contro i governi democratici al fine di rovesciarli e sostituirli con dei governi di patrioti i quali avrebbero dei rapporti molti pacifici ed amichevoli con l'Unione Sovietica. (*Commenti al centro*).

Allora vede, onorevole Di Vittorio, come non sia possibile affrontare delle riforme che esigono invece spirito di fervore e di consensi da parte di tutti, e che ella auspica.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

Ora è chiaro che se noi vogliamo trovare una soluzione a questi problemi di carattere sociale, dobbiamo mobilitare tutte le forze del paese, a cominciare dalle forze lavoratrici per arrivare fino al Governo, allo scopo di spronarlo; ma se conducete un'azione contraddittoria, se si vede da un lato l'onorevole Di Vittorio impostare problemi concreti, e dall'altro i suoi colleghi di partito impostare un'azione politica, mi domando come possano risolversi i nostri problemi. In questa mancanza di senso di responsabilità da parte vostra aumenta la responsabilità del Governo, che deve fare per conto proprio e che voi invece dovrete spronare.

Io mi auguro che il Governo si avvii su questa strada delle riforme senza lasciarsi turbare da questi avvenimenti, mantenendo l'ordine, ma considerando che soltanto se si darà una risposta ai problemi di giustizia sociale nel nostro paese si potrà difendere la democrazia e la Repubblica.

Perché, onorevole Scelba, onorevoli colleghi, o noi risolviamo i problemi sociali del mezzogiorno e allora potremo difendere anche la Repubblica e potremo consegnare ai nostri figli un regime democratico anche più saldo dell'attuale, ma se non risolveremo questi problemi, non potremo difendere la Costituzione repubblicana.

La mia grande angoscia, in questo momento, è il pensiero che ci possano essere partiti che affidano le loro sorti a vicende non democratiche, o uomini politici che possano sperare questo; ma il nostro partito non spera questo. Il nostro partito esiste solo se esiste la democrazia e se essa cade non ha più possibilità di esistenza. Perciò abbiamo il diritto di parlare, e diciamo appunto questo: se il Governo che, purtroppo, come ho detto, non è assecondato in questa sua opera, non riuscirà a risolvere i problemi di giustizia sociale nell'Italia meridionale, ossia il problema della riforma agraria, in modo veramente organico, credo che noi dovremo deplorare fra qualche tempo qualche cosa di più tragico ancora che la morte di qualche contadino: ci sarà, in Italia, una vittima molto più augusta che sarà colpita a morte: la democrazia italiana! (*Vivi applausi a sinistra e al centro*).

TOGLIATTI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Potrà chiederlo dopo che sarà stato esaurito lo svolgimento delle interrogazioni.

L'onorevole Lopardi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LOPARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo quanto è stato detto ed essendo l'ora ormai tarda, sarò brevissimo. Rileverò soltanto che non può essere contestato da alcuno (anche se a Torremaggiore in questo momento i braccianti, nella quasi totalità, lavorano) che la situazione del bracciantato in Italia, e specialmente la situazione dei braccianti meridionali, sia molto precaria. Nessuno può contestare che questi proletari dell'agricoltura hanno lavoro, al massimo, per cento giornate all'anno e che le mercedi giornaliere loro concesse sono irrisorie, talvolta appena sufficienti a comprare il solo pane necessario per l'intera numerosa famiglia.

Ora io non contesto che una determinata formazione politica, per fini di partito, sovente innesti la sua azione a questo substrato di malcontento che è vivo nelle masse dei lavoratori doloranti, dei lavoratori in miseria. Posso anche riconoscere e riconosco senz'altro che il metodo con il quale le agitazioni sono condotte è, in un certo senso errato (non certamente quale noi socialisti vorremmo che fosse); ma è altrettanto vero che troppi eccidi, troppi fatti luttuosi, da qualche tempo a questa parte, si lamentano nel nostro paese. Non siamo oggi di fronte a un caso isolato; è, forse, il metodo instaurato dalla polizia, che spesso trasmoda; è, forse, la responsabilità di qualche singolo individuo delle forze dell'ordine che, indiscriminatamente, fa uso delle armi da fuoco; una cosa è certa: che gli eccidi si ripetono da qualche tempo a questa parte quasi con regolarità spaventosa.

Noi dobbiamo, in proposito, ricordare al Governo che, purtroppo, il metodo della polizia, che si è andato generalizzando, è tale che, dovunque e comunque, pur quando non vi sia alcun pericolo per l'ordine pubblico, si fa ricorso alla violenza e si verificano cariche indiscriminate anche nei confronti di pacifici cittadini, i quali soltanto per caso si trovano nei pressi dei luoghi in cui qualche assembramento si è creato. È di ieri l'episodio relativo agli studenti universitari di Roma che accompagnavano una commissione qui, alla Camera dei deputati. La commissione voleva parlare con il Presidente o con un Vicepresidente della Camera; essa era accompagnata da due deputati. Improvvisamente, all'altezza di Piazza Colonna, è intervenuta, senza alcun preavviso, la « celere »: ha manganellato a dritta e a manca, ha colpito anche quei due deputati, senza che vi fosse in quel momento alcun

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

pericolo per l'ordine pubblico e quando ben si sapeva che le intenzioni di tutti erano assolutamente pacifiche.

Se noi traiamo le conseguenze da questo che è un piccolo episodio, possiamo dedurre senz'altro che, troppe volte, si fa uso del metodo violento, del metodo forte, anche quando tale metodo non dovrebbe essere usato.

E, troppo spesso, autentici lavoratori che chiedono pane e lavoro, cadono colpiti dalle forze di polizia.

Ma se è vero che taluna formazione politica può innestare ed innesta la sua azione per fini di partito sulle miserie dei nostri lavoratori, è altrettanto vero ed evidente che noi e voi possiamo e potete risolvere questa situazione, rimuovendo le cause che l'hanno determinata. E noi possiamo rimuovere queste cause soltanto attraverso le riforme sociali, riforme che debbono essere affrontate seriamente e rapidamente dal Governo.

E se è vero che bisogna prevenire e non reprimere, è chiaro che le riforme debbono essere affrontate e risolte dal Governo indipendentemente dalle agitazioni che possano sorgere in un luogo o nell'altro. Invece, abbiamo un precedente che non possiamo sottracere. Ricordiamo i fatti di Calabria. Ricordiamo le vittime. Soltanto successivamente ai fatti luttuosi noi vedemmo affrontare dal Governo la riforma fondiaria per quella regione; soltanto allora constatammo che si poteva in quelle zone assegnare la terra ai contadini, che avevano bisogno di pane e lavoro. Io non affermo, onorevoli colleghi, che il Governo si sia indotto ad affrontare delle riforme a favore di quei braccianti soltanto in seguito all'eccidio verificatosi. Ma io mi domando: come è potuto accadere che nella Repubblica italiana non vi sia stata nessuna autorità locale la quale abbia segnalato tempestivamente al Governo la situazione vera di quelle popolazioni, sicché il Governo potesse affrontare la riforma, apprestare quei rimedi prima che l'eccidio avvenisse e non dopo? È questo il quesito che io pongo e al quale desidererei una risposta.

Ma piuttosto che condividere l'idea di un'inchiesta sui fatti che noi lamentiamo (poiché questa volta è stata investita delle indagini la magistratura ed io ho ancora fiducia nella magistratura italiana) penso che potrebbe, invece, espletarsi una inchiesta parlamentare per renderci conto di quella che è la situazione effettiva dei braccianti

dell'Italia meridionale. Sono certo che in tal caso noi, tutti noi, trarremmo il convincimento che è necessario affrontare veramente e rapidamente la riforma fondiaria e le altre riforme, delle quali da tempo si parla.

Ed io termino, onorevoli colleghi, il mio modesto intervento, nella speranza e nell'augurio che il sangue delle vittime di Torremaggiore non sia stato versato invano; nella speranza che noi tutti in quest'aula, dall'opposizione al Governo, opereremo affinché per l'avvenire ad opera di italiani non sia più versato sangue italiano! (*Applausi a sinistra e all'estrema sinistra*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli colleghi, sono costretto a riprendere la parola per rispondere ad alcuni quesiti posti, nelle loro repliche, dagli interroganti.

L'onorevole Di Vittorio ha chiesto se è lecito alla polizia sciogliere una riunione sindacale, affermando che il conflitto di Torremaggiore sarebbe nato dalla illegittima pretesa della polizia di sciogliere una riunione sindacale. Sta di fatto che la riunione sindacale si era tenuta; sta di fatto che l'oratore aveva parlato e che soltanto dopo la riunione sindacale si è verificato il conflitto (*Commenti all'estrema sinistra*).

Si è detto che nella polizia vi sono elementi faziosi. Ho già risposto a questa accusa in altra sede, e non desidero ripetere la spiegazione che ho dato. Desidero qui dire che il conflitto si è verificato tra settecento braccianti e quattro carabinieri, uomini anziani, tutti padri di famiglia, i quali non potevano certo essere animati da volontà di persecuzione verso i lavoratori!

A proposito dell'inchiesta compiuta dal generale comandante l'Arma dei carabinieri, si è detto che osterebbe alla sua obiettività lo spirito di corpo. Indubbiamente, in tutti i corpi v'è uno spirito; ed anzi, più forte è questo spirito, più salda è la disciplina. L'arma dei carabinieri ha però tali benemeritenze di fronte al paese (ha pagato col proprio sangue la difesa della Repubblica) che può benissimo sopportare un giudizio.

PAJETTA GIAN CARLO. Responsabile è il Governo, che lascia ammazzare in Sicilia i carabinieri!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Se io non ho creduto in questa sede di riferire i particolari, se non ho creduto di parlare delle armi trovate nella Camera del lavoro... (*Proteste all'estrema sinistra*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

CALASSO. Accettate l'inchiesta parlamentare, allora!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. ...se non ho espresso neppure un giudizio, accennando soltanto ai fatti, è perché non desideravo influenzare né coi fatti né coi giudizi l'indagine dell'autorità giudiziaria (*Rumori all'estrema sinistra*).

NENNI PIETRO. La responsabilità è del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Voi dimenticate che l'accertamento di una responsabilità penale, cioè, nel caso in esame, lo stabilire se i carabinieri abbiano agito in istato di legittima difesa o per offesa, non può essere fatto se non dall'organo previsto dalla Costituzione, che è la magistratura, la quale ha in sé i poteri necessari per compiere tutte le indagini e per dare piena soddisfazione al paese. (*Interruzioni dei deputati Pajetta Giuliano e Grilli - Proteste al centro - Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, consentano che l'onorevole ministro prosegua!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. L'onorevole Di Vittorio ha accennato poi a un accordo sindacale agricolo, in materia di imponibile di mano d'opera, in provincia di Foggia. È stato appunto raggiunto un accordo... (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

GIOLITTI. Avete bisogno prima del sangue! (*Vive proteste al centro e a destra*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. La firma è venuta dopo i fatti di Torremaggiore ma l'accordo era già stato raggiunto il giorno precedente. Nonostante che da parte degli stessi lavoratori, degli stessi organizzatori sindacali, si fosse riconosciuto che per la siccità di questa estate le condizioni degli agricoltori richiedevano una diminuzione di imponibile di manodopera, l'accordo appariva difficile: e fu raggiunto mercé l'intervento del prefetto. Tenuto conto della effettiva disoccupazione, si è potuto assicurare un quantitativo di lavoro superiore, dico superiore, a quello dello scorso anno!

L'unica questione che ha dato luogo a contrasto fra le varie parti fu quella sulla commisurazione dell'imponibile di manodopera mensile o trimestrale. Soltanto su questo verteva il contrasto.

DI VITTORIO. È stato ridotto l'imponibile del 10 per cento rispetto all'ultimo decreto!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Siccome il decreto è stato emesso nel termine concordato fra le parti, e poiché esistono i verbali, ella potrà prenderne visione domani, recan-

dosi a Torremaggiore, passando per la prefettura, e troverà che l'unico punto di disaccordo era precisamente questo: i proprietari desideravano che l'imponibile fosse calcolato a trimestre, i lavoratori che fosse calcolato a mese.

Si è trovata una soluzione concordata su una via intermedia, che non ha però minimamente limitato quello che era l'ammontare del lavoro, che ripeto è stato concordato in una misura superiore, tenendo conto dell'attuale effettiva disoccupazione, a quello prevista per l'anno scorso. (*Interruzione del deputato Di Vittorio*).

Riconosca, onorevole Di Vittorio, che questo accordo è stato raggiunto mercé lo sforzo delle autorità politiche, le quali eseguono le istruzioni dei ministri e del Governo centrale. (*Interruzione del deputato Di Vittorio*). Ma ella sa quello che le autorità governative fanno nell'interesse dei lavoratori, per venire incontro alle loro esigenze, per diminuire la disoccupazione! Sappiamo benissimo che la disoccupazione è uno degli elementi determinanti dei disordini, che noi abbiamo il dovere e l'interesse di evitare, e quanto viene fatto sta a dimostrare che da parte del Governo non vi è certo la tendenza ad andare contro i lavoratori. Tutte le autorità sono in moto per risolvere i conflitti e per risolverli nell'interesse dei lavoratori! (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Non ci può essere, dunque, un interesse o una volontà di sparare sui lavoratori, così, per il gusto di sparare sui lavoratori. Tutto ciò è puerile, e non è onesto dire certe cose.

Onorevoli colleghi, è vero che, purtroppo, la via del progresso è dolorosamente costellata di vittime, ma io penso che le vittime non sono assolutamente necessarie per il progresso. In uno Stato democratico il progresso dipende dalla volontà concorde di tutti i cittadini: se tutti noi abbiamo il senso della giustizia sociale e il senso della legge, vi sarà il progresso e non vi saranno più vittime. (*Vivissimi applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Togliatti ella ha chiesto di parlare per fatto personale. La prego di indicarmi in che consiste.

TOGLIATTI. Non avevo, signor Presidente, né ho alcuna intenzione di intervenire nel merito del dibattito che ha avuto luogo in questa sede sui fatti dolorosissimi di cui ci stiamo occupando. Ma mi sono state attribuite opinioni così contrastanti con la realtà che le chiedo di concedermi di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

TOGLIATTI. Non comprendo, in verità, per qual motivo l'onorevole Saragat abbia formulato quegli apprezzamenti nei miei riguardi, a meno che il motivo non sia stato il desiderio di procurarsi un passaporto per ottenere tolleranza da parte del suo amico onorevole De Gasperi per le critiche che egli ha rivolto a fior di labbra al presidente del Consiglio e al Governo (*Applausi all'estrema sinistra — Proteste a sinistra e al centro*), per la critica, dicevo, rivolta a fior di labbra, contro una politica di governo che di continuo provoca spargimento di sangue di lavoratori. Ma se l'onorevole Saragat è veramente socialista ed è democratico, come ha amato di proclamarsi al termine del suo discorso, che cosa trova egli di strano che io mi rechi fuori d'Italia per incontrarmi con i rappresentanti di partiti che hanno gli stessi principi e lottano per gli stessi ideali per cui lotta il mio partito? (*Proteste al centro — Rumori*). Ma come? Se ella, onorevole Saragat, è socialista, dovrebbe ricordare che i rappresentanti di partiti socialisti sempre si sono incontrati in questo modo per concordare l'azione loro: ad Amsterdam, a Basilea, persino in America, in paesi tutti dominati allora da governi capitalistici. Ed oggi che per fortuna abbiamo uno spazio sterminato, che va da Shangai sino ad Amburgo (*Applausi all'estrema sinistra — Rumori al centro e a destra*), dove possiamo incontrarci sfuggendo alla presenza di governi come il nostro, perché ella ci vorrebbe negare questo diritto?

Ma vengo alla critica di fondo che l'onorevole Saragat ha rivolto a certe mie manifestazioni. Prima di tutto, la relazione da me presentata alla riunione di cui sto parlando non è stata ancora pubblicata. Sarò sollecito ad inviargliela, onorevole Saragat, non appena lo sarà, affinché ella possa criticare con maggior cognizione di causa.

Di che cosa però si parla in essa, e di che cosa si parla nella risoluzione che dopo il mio rapporto è stata approvata? Si parla di lotta per la pace e per il socialismo (*Rumori al centro*). Non vedo come le riforme sociali, le riforme agrarie, le riforme di struttura industriale del nostro paese, di cui abbiamo tanto bisogno per creare un maggior benessere al popolo e dare più tranquillità all'Italia intera, possano essere in contrasto con una politica di lotta per la pace e per il socialismo (*Commenti al centro*). La lotta per queste riforme è la sostanza di una politica che vuole raggiungere la pace e il socialismo consolidando il regime democratico.

Quanto all'altro addebito, di aver approvato una risoluzione, anzi di avere io stesso presentato e fatto approvare una risoluzione, in cui si augura la costituzione di governi che difendano la pace dei popoli ed ai quali aderiscano non soltanto i rappresentanti della classe operaia ma anche di altri gruppi sociali e provenienti da altri partiti, i quali comprendano che la difesa della pace è oggi una necessità essenziale della nostra vita, onorevole Saragat, anche questo suo addebito non ha nulla a che fare con ciò che stiamo discutendo e non regge. Ciò che ho proposto e che i miei compagni hanno approvato in quella risoluzione è pienamente coerente con la azione che noi svolgiamo qui in Italia.

Onorevole presidente del Consiglio, tenete le orecchie alla voce del paese. Vedete le ripercussioni che hanno avuto in Italia i fatti di Melissa e quelli di Torremaggiore. Abbiamo visto fremere di sdegno e anche di paura uomini di quella Italia settentrionale che così a lungo è stata incolpata di non comprendere i problemi del Mezzogiorno. Abbiamo constatato ed oggi ancora constatiamo l'adesione a una politica di audaci riforme sociali in favore del Mezzogiorno venire da gruppi sociali che finora erano lontani dalla comprensione di questo problema. Ecco, onorevole Saragat, il fronte che noi vogliamo costituire, il fronte di coloro che vogliono veramente rinnovare il nostro paese, rinnovare l'Italia.

Ma qui abbiamo discusso di un problema molto più elementare. Abbiamo discusso di un problema i cui termini sono unicamente questi: che non esiste nella Costituzione, che non esiste nel nostro codice penale, nessuna disposizione la quale permetta di condannare a morte un cittadino il quale abbia offeso un funzionario di pubblica sicurezza o turbato l'ordine pubblico. Non esiste una disposizione simile. Il cittadino che abbia commesso tale mancanza il codice lo punirebbe, forse, con tre mesi di prigionia. Egli, invece, viene condannato a morte da un maresciallo dei carabinieri, e vi è qui il ministro che incita la forza pubblica a commettere nuovi reati di questa natura! (*Applausi all'estrema sinistra — Rumori al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Togliatti, la prego di attenersi al fatto personale.

TOGLIATTI. Fino a che non verrà posto termine a questa situazione è inutile che voi diciate che volete delle riforme sociali. Non uccidete per le strade i lavoratori, non condannate a morte i cittadini per vostro ar-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

bitrio. Questa è la prima e sostanziale riforma di cui il paese ha bisogno! (*Vivissimi applausi all'estrema sinistra — Rumori, commenti al centro*).

PRESIDENTE. È così esaurito il fatto personale. È pure esaurito lo svolgimento di interrogazioni urgenti.

Annunzio di proposta di inchiesta parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Di Vittorio e Santi hanno presentato una proposta di inchiesta parlamentare, « per accertare le cause, le circostanze e le responsabilità delle recenti uccisioni di lavoratori nel Mezzogiorno ».

I proponenti hanno dichiarato di rinunziare allo svolgimento.

La proposta sarà stampata e trasmessa alla Commissione competente.

DI VITTORIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO. Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Comunicherò al presidente della Commissione competente questa richiesta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SULLO, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare contro i responsabili della ingiustificata e selvaggia bastonatura di lavoratori e cittadini di Adrano (Catania) avvenuta in quella città il 27 novembre 1949.

(941) « CALANDRONE, DI MAURO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere quali provvedimenti abbiano preso o intendano prendere in favore delle zone che nelle provincie di Ferrara, Bologna, Modena, Ravenna e Forlì, sono state così gravemente colpite dalle recenti alluvioni.

« Gli interroganti chiedono inoltre quali provvedimenti il Governo intenda adottare per diminuire quanto prima possibile, e successivamente eliminare, i pericoli di un ripetersi di così dannosi eventi.

(942) « MANZINI, BERSANI, SALIZZONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere quale organo abbia dato l'autorizzazione all'Istituto poligrafico dello Stato di stampare il giornale settimanale *Insieme* diretto da Guglielmo Danzi e da Edda Ciano Mussolini. Detto giornale è un'apologia del fascismo e della monarchia e suona offesa al sentimento della maggioranza degli italiani.

« Il fatto increscioso acquista particolare rilievo in considerazione dell'Ente statale che lo stampa.

(943) « CHIESA TIBALDI MARY, AMADEO EZIO, GIAVI, CALOSSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se ritiene ammissibile che trovi ancora applicazione il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 137, relativo al « temporaneo collocamento presso gli enti locali del personale appartenente ad enti similari di territori occupati nelle zone di confine », considerato che sono trascorsi già quattro anni dalla sua entrata in vigore e due anni dalla firma del trattato di pace, quando cioè i limiti di tempo, impliciti nel decreto stesso, debbono ritenersi superati.

« Per sapere, comunque, se non ritenga di dover modificare la regolamentazione per la attuazione del predetto decreto legislativo nel senso che gli enti eccipienti siano rimborsati delle spese derivanti da queste assegnazioni di personale non necessario, che per i bilanci dei comuni sono in ogni caso gravose e nel senso che gli stessi enti abbiano la possibilità di esprimere il proprio gradimento sulla persona che debbono assumere. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1628) « TURCHI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se risponda al vero che il Conservatorio di musica (succursale del Conservatorio di Santa Cecilia), da aprirsi al Foro italico in Roma nel mese di novembre 1949, non dovrà più essere aperto perché i locali sarebbero adibiti ad alloggio per i pellegrini del prossimo Anno Santo.

« Si rileva che l'apertura di questo Conservatorio fu annunciata con pubblici manifesti nei primi giorni di ottobre 1949 e nei quali si stabiliva, tra l'altro:

1°) che le lezioni di musica sarebbero state impartite nelle ore pomeridiane per dare agio ai figli del popolo di imparare la musica

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

contemporaneamente alla frequenza delle scuole elementari e medie;

2°) che il termine massimo di presentazione delle domande di ammissione era il 31 ottobre 1949 ed entro la prima decade del novembre successivo dovevano essere tenuti gli esami.

« Nonostante il poco tempo trascorso tra l'affissione dei manifesti e la chiusura della accettazione delle domande, risultano presentate 218 domande per le varie classi (strumenti ad arco, pianoforte, strumenti a fiato).

Si rileva, infine, che i locali prescelti furono costruiti appositamente ad uso Conservatorio ed ivi risultano esistenti ed efficienti tutti gli strumenti necessari. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(1629) « BUZZELLI, MARZI, CAPALOZZA, DIAZ LAURA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se è consentito ad amministratori comunali riconosciuti « contabili di fatto » continuare ad assolvere le loro mansioni, e nel caso contrario quali provvedimenti intenda prendere nei confronti degli amministratori comunali di Grottaglie (Taranto), contabili di fatto, e nei riguardi di quelle autorità che, pur avendo esse stesse riconosciuto tale violazione di legge, nulla hanno fatto perché la legge fosse applicata e rispettata. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1630) « LATORRE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvidenze intendano adottare in favore del comune di Lenola (Latina) recentemente colpito dalla inondazione che ha compromesso seriamente il raccolto e danneggiato l'acquedotto comunale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1631) « FANELLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro delle finanze, con riferimento a precedente interrogazione e alla risposta scritta del 7 novembre 1949; se non ritenga che le vendite, da parte di agricoltori, di olio ottenuto in tutto o in parte con olive loro cedute dai propri coloni o mezzadri debbano essere esentate dalla imposta generale sulla entrata: ciò perché, lungi dal costituire un'attività speculativa, la vendita dell'olio prodotto con ulive dei propri fondi è conseguenza di un atto, che è alla base del rapporto mezzadrile e co-

lonico, in quanto nella maggior parte dei casi la cessione delle ulive dal mezzadro al proprietario costituisce una forma di restituzione degli anticipi, indispensabili per la conduzione del fondo, ed una garanzia al colono per il collocamento del prodotto. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(1632) « LECCISO, MONTERISI, PUGLIESE, PIGNATELLI, CERAVOLO, TURCO, CODACCI PISANELLI »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro del tesoro, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare affinché le pensioni in atto anteriormente al 1° novembre 1948 vengano effettivamente riliquidate di ufficio dalle Amministrazioni competenti entro l'ormai prossimo 31 dicembre 1949, secondo quanto stabilito nell'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 221.

« L'interrogante ricorda che l'articolo 22 della citata legge autorizza le Amministrazioni statali ad attuare turni di servizio straordinario, oltre il limite consentito, allo scopo di accelerare il lavoro di perequazione.

« L'interrogante si augura che la benemerita categoria dei pensionati non sia costretta ad affrontare i rigori del pieno inverno senza che l'attesa riliquidazione sia avvenuta. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1633) « DE' COCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga doveroso, per venire incontro ai desideri e alle necessità dei vecchi e benemeriti insegnanti già iscritti al Monte pensioni, di accelerare le operazioni necessarie per la perequazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 29 maggio 1949, n. 221, delle pensioni già conferite dal Monte pensioni agli insegnanti elementari. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1634) « SCOTTI ALESSANDRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se e quando i vecchi insegnanti di educazione fisica, estromessi dalla scuola e assegnati di autorità dal passato regime alla G.I.L., verranno riammessi e reintegrati nei ruoli a compimento di un atto di doverosa giustizia prima che il limite di età impedisca loro di riprendere nella scuola quel posto nel quale si troverebbero ancora senza la parentesi del regime fascista.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

« Per sapere altresì se intenda immettere nel ruolo speciale transitorio per incaricati gli insegnanti di educazione fisica incaricati che costituiscono più della metà del corpo insegnante di educazione fisica nelle scuole medie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). (1635) « ZACCAGNINI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 22,30.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione, concernente provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione. (*Approvato dal Senato*). (933). — *Relatore Troisi.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e comparte-

cipazione. (*Urgenza*). (175). — *Relatori: Dominè e Germani, per la maggioranza, e Grifone e Sansone, di minoranza.*

3. — Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Santi ed altri e Pajetta Giuliano ed altri.

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori: Tosato, Migliori, Lucifredi, Resta e Russo;*

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento. (*Approvato dal Senato*). (251). — *Relatore Tozzi Condivi;*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione, concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore Repossi.*

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (*Modificato dal Senato*). (22-B). — *Relatore Tesauro.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI